

Università Ca' Foscari Venezia

Corso di Laurea magistrale in

Scienze dell'Antichità: Letterature, Storia e Archeologia

Tesi di Laurea

" Et à maggior, e perpetua sua ignominia, ed altrui esempio..."

Le Epigrafia Infamanti Veneziane

Relatore

Prof. Flavia De Rubeis

Laureando

Andrea Martina Villani

Matricola 837822

Anno Accademico

2012 / 2013

LE EPIGRAFI INFAMANTI VENEZIANE

“LA PRESSENTE PIETRA FU POSTA A PUBBLICO ESSEMPIO...”: INDICE

Cap. 1: Introduzione; Fama e infamia;

1.2 Cicogna e altre fonti;

Cap. 2: Venezia nei secoli XVI e XVII

Cap 3: La Congiura di Bajamonte Tiepolo e la creazione del Consiglio dei Dieci

Cap 4: Dossiers dei rei

Cap 5: Alcuni processi

Cap 6: Considerazioni e conclusioni

Appendice: Schede epigrafiche; Glossario delle Magistrature coinvolte

Bibliografia

INTRODUZIONE

COSA SONO LE EPIGRAFI INFAMANTI?

Iniziare un lavoro non è mai facile, specie se ci si avventura in un campo poco noto o, almeno per quel che concerne la scrivente, ai limiti dell'ignoto; nel corso delle mie ricerche mi sono imbattuta in persone estremamente competenti e preparate nel loro ambito – quasi sempre più di me, circostanza di cui sono grata perché ha significato un continuo arricchimento- e di norma abbastanza versate di Archeologia da sapere immediatamente di cosa parlassi quando chiedevo notizie di una epigrafe.

Intuitivamente, o per qualche reminiscenza, chiunque può di certo dare una definizione di epigrafe: una lastra di pietra di dimensioni variabili, inscritta, legata ad avvenimenti e personaggi importanti (a tutti i livelli, dagli Eroi Nazionali ai benefattori locali), affissa per conoscenza universale – almeno nelle intenzioni di chi la volle pubblicata- in luoghi ad alta visibilità. Lo studio degli stili di scrittura, dei materiali utilizzati, oltreché dei protagonisti coinvolti, è diventata una branca importante e indipendente delle discipline storico-archelologiche, grazie anche e soprattutto alla possibilità di fissare cronologicamente nel tempo (con termini post- e ante-quem) edifici ed eventi: ogni epoca ha uno stile proprio, dall'elegante e imperiosa capitale epigrafica delle iscrizioni romane, tanto perfetta per il suo scopo da non essere mai abbandonata del tutto e da continuare ad essere usata ancora oggi, alle anarchiche scritture dei primi cristiani, fino alla gotica, ricca e tanto riconoscibile nei suoi tratti spessi e fioriti.

A diversi livelli di consapevolezza, molti di noi entrano in quotidiano contatto con le epigrafi: le nostre città, prima ancora che i nostri Musei, ne sono piene, ed è a volte sufficiente alzare lo sguardo perché queste balzino agli occhi, portatrici solerti di messaggi a volte antichi, talaltre del tutto perduti o svuotati di significato.

Venezia è una città particolare, ma in questo in poco o nulla si distigue dalle altre, dotata com'è di un apparato lapidario amplissimo e, data la sua conformazione, alla portata della vista – e non di rado persino del tatto- di chiunque sia in grado di coglierlo.

Il discorso delle epigrafi infamanti, tuttavia, apre uno squarcio tutto particolare sull'amministrazione della giustizia negli ultimi secoli della Repubblica, ed in fondo sul carattere stesso dei Veneziani, popolo audace, sì, ma d'indole ribelle, mai disposto a piegarsi ai dettami di chicchessia, anche e soprattutto quando in torto.

Le epigrafi infamanti potrebbero essersi rivelate una punizione di discreta efficacia per tutti coloro che avessero minacciato la serenissima stabilità, un castigo che lasciava le aule del tribunale per

spargere i suoi effetti nella realtà animata e occhiuta delle strade e delle città.

CAPITOLO I FAMA E INFAMIA

I PRECEDENTI: LA PITTURA INFAMANTE ITALIANA

Gli studi di Gherardo Ortalli sulla pratica delle pitture infamanti rimangono, a tutt'oggi, una pietra miliare nel settore, e permettono di seguire lo sviluppo e la decadenza di una modalità punitiva che, se pure non costituì un precedente diretto dei casi sotto esame in questa sede, certamente vale come “antenato illustre”, e riportarne le linee generali può essere utile a comprendere i meccanismi che operavano dietro la scelta dei magistrati coinvolti d'intraprendere una tale strada.

Dove, come, quando

Le pitture infamanti erano indissolubilmente legate all'ambiente comunale, un coacervo di lotte interne, piccole guerre locali e feroce difesa di una sempre fragile indipendenza dalle realtà territoriali di maggiore ampiezza e risorse. Un tale clima di continua belligeranza comportava una endemica diffidenza verso gli “stranieri”, e imponeva una ferrea fedeltà ai propri doveri e alla propria comunità: il tradimento dello Stato, specie se si ricopriva un qualche ufficio, era il più nefando fra i crimini, e come tale andava punito e scoraggiato. Venir meno ai patti, il più delle volte dietro un lauto compenso, trasformava i rei in incarnazioni di Giuda, buoni solo ad essere appesi ad una forca, straziati in vario modo o, in caso di contumacia, per sempre esiliati dalla città natale; ma la vita di un uomo è breve, e la memoria svanisce in fretta. Nell'Inferno di Dante, Giuda è eternamente straziato dalle fauci di Lucifero, nella cavità oscura e gelida più lontana dalla luce di Dio, ed è questa la punizione ultraterrena per tutti i traditori; come assicurarsi che anche fra gli uomini il castigo fosse ricordato e perenne, o quantomeno spettacolare?

La risposta ci viene dai palazzi del potere di varie città italiane, sulle facciate dei quali erano – e in diversi casi sono tutt'ora- dipinte le malefatte più celebri e odiose di notabili e condottieri: un esempio perfetto è il Palazzo della Ragione a Mantova, studiato da Giuliano Milani¹ e dal suo gruppo di ricerca.

Dal punto di vista cronologico, l'uso e l'evoluzione questa pratica vengono da Ortalli divisi in tre fasi: 1261-1304, 1305-1395, 1396-1537. Milani concorda sulle condizioni che ne permisero la nascita all'interno dei Comuni di bandiera guelfa:

¹ G. Milani, *Avidité et trahison du bien commun: une peinture infamante du XIIIe siècle*, articolo PDF

S'en prendre à la réputation de quelqu'un d'une façon si brutale, comme le permettait le recours aux images publiques, aurait été inacceptable au sein des premières communes, dominées par les valeurs chevaleresques. Par ailleurs, le popolo, assez proche du point de vue idéologique de ce type de punitions dégradantes, n'avait pas à lui seul la force suffisante pour les imposer. La peinture infamante n'a pu s'affirmer que lorsque, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, se réalisa l'alliance entre le popolo et les factions guelfes désireuses d'en exploiter le contenu idéologique.²

I periodi successivi possono essere riassunti dai termini “diffusione e apogeo” e “decadenza e disuso”: poco tempo dopo essere diventata quasi una norma stabilita, infatti, la pittura infamante perde molto del suo *appeal*, presentandosi più come relitto di abitudini punitive superate che non un efficace mezzo di condanna e dissuasione.

Una delle iconografie più ricorrenti era quella dell'uomo con la borsa appesa al collo, un duplice richiamo per un duplice peccato: il sacchetto è la prova dell'avidità del personaggio, e in senso lato della sua brama di potere, ed insieme la ragione che l'ha spinto a commettere tradimento.

Non solo la pittura, tuttavia, veniva messa al servizio di queste pene: nella Roma barocca era abitudine di molti privati affiggere “cartelli infamanti” presso le abitazioni o le attività dei nemici invisibili, contenenti insulti assai coloriti ed in genere ascrivibili al registro sessuale. Armando Petrucci ne riporta alcuni esempi, descrivendoli come “[...] cartelli scritti in maiuscole incerte o in un misto di maiuscole e di minuscole, con spesso in aggiunta al testo disegni bizzarri od osceni; ma soprattutto si tratta di un consapevole esercizio di scrittura esposta considerata criminale dalla società.”³

Molto diversi sono però i due fenomeni in questione: la pittura infamante era autorizzata e commissionata da un'autorità che si reputava tradita profondamente, mentre i cartelli romani nascevano dall'astio e dalle piccole faide personali, e incarnavano una vendetta non riconosciuta né incentivata da qualsivoglia norma.

La FAMA: perché colpirla?

Virgilio descrisse la Fama come un mostro, dotato di innumerevoli occhi e bocche, che come una valanga tanto aumenta le sue dimensioni quanto più a lungo si muove: è una nozione alata, intangibile, eppure forse nessuna fra le tante altre nozioni immateriali ebbe – e ha ancora – conseguenze tanto pragmatiche.

² Ibidem, pag 708.

³ A. Petrucci, *La scrittura: ideologia e rappresentazione*, Torino 1986, pag. 117

In passato, sulla reputazione si costruivano vite intere, si reggevano Stati, si conducevano eserciti; nella nobiltà come nei gotha della finanza e dei commerci, il buon nome valeva quanto e più dell'oro che finanziava palazzi e muoveva merci.

Quanto grande fosse il peso e l'importanza di una buona – o cattiva- fama è reso evidente da innumerevoli studi, ma nulla rende l'idea quanto un esempio pratico e realmente avvenuto.

Siamo nel 1752, e tra le ondate di carte e lagnanze che quotidianamente arrivano presso il Consiglio dei Dieci ve n'è una⁴ dai risvolti – almeno per noi- divertenti: Domenico Giuseppe Oltramonti, un medico da poco laureato, racconta di come, per ben due volte, sia stato oggetto di dileggio e insulti tramite piccoli pamphlet satirici in cui viene dipinto come ignorante e indegno del titolo. In un lungo dialogo in rima fra i due medici per antonomasia, “Hipocrate” e “Galeno” – assai simile, se un paragone poco elevato è permesso, ai papiri di laurea tanto temuti dai laureati veneti- viene raccontata la sua ascendenza di fabbri, la sua scarsa maestria e la sua falsità. Una delle terzine iniziali recita infatti:

*“ Uno, ch'è sempre intento al gran concerto
Di maglie, chiodi, incudine e carbone
Si vuol dichiarare medico aperto ”*

E più oltre:

*“ Sappi, che il falso medico è Oltramonti
che da razza discende bugiardona
Nota e palese ancor fuori dei Monti. ”*

Nel componimento non mancano, ovviamente, insulti schietti e pesanti, né giochi di parole con il cognome dello sventurato dottore, angosciato oltremodo da quello che potrebbe comportare per la sua carriera: si rivolge infatti al Consiglio per evitare “ il pregiudizio del mio buon nome nel basso volgo” - dove, evidentemente, aveva parecchi pazienti- e per invocare un castigo su questo profluvio di impropri in rima baciata.

Ai nostri occhi moderni, tutto questo turbamento può risultare eccessivo, forse perfino sottilmente divertente: un tiro mancino come quello riservato al dottore rientrerebbe nella categoria degli innocui scherzi, non certo dei pericoli per la professione, avallata da fior fiore di carte, diplomi e attestati. Forse Oltramonti non aveva simili mezzi per difendere il proprio buon nome e la propria

4 ASV, *Processi Criminali, Dogado*, busta 1, fascicolo del 1752

buona fede? Un documento ufficiale, si penserebbe, è di certo più incisivo di qualche terzina ingiuriosa!

In realtà la risposta, per lo meno al tempo del nostro cerusico, sarebbe “ tutt'altro!”. Quello che si diceva in merito ad una persona aveva un peso ben più notevole di quanto oggi siamo abituati a pensare, con ricadute in ogni campo della vita quotidiana: una donna o una ragazza “ di pessima fama” per il proprio vicinato, ad esempio, rischiava molto più di qualche occhiata bieca, soprattutto in epoche ancora impregnate di superstizione e scosse da guerre senza fine e calamità naturali per le quali non era prevista una spiegazione razionale. Tenendo conto che in moltissimi Paesi era assai diffusa l'abitudine di istituire processi anche e principalmente sulla base delle testimonianze orali di qualche volenteroso, si può ben capire quanto avere una reputazione intonsa – o almeno fingere di possederla- fosse importante: chi non rientrava nei canoni del “ vivere civile” era etichettato come un pazzo, un sovversivo, un malvagio per natura. Costringere a stare in guardia contro le accuse di una vita riprovevole, e soprattutto le loro conseguenze, era un valido metodo di controllo sociale, come ben ha delineato Francesco Migliorino: “La fama contribuisce dunque alla stabilità e alla coesione sociale: da una parte, essa è uno dei modi in cui si realizza la comunicazione, dall'altro è un efficace sistema di etichettamento.”⁵

Non casualmente, infatti, le corporazioni di arti e mercanti, così come le gilde dei più vari mestieri, richiedevano una reputazione inappuntabile a chiunque aspirasse a farne parte: di converso dunque, infamare qualche ministro disonesto voleva dire addossargli tutte le colpe dei suoi delitti, stornando il giusto desiderio di rivalsa delle vittime da quelle istituzioni o quei gruppi che con i criminali avevano avuto a che fare. Compiendo un breve *flashforward* nel nostro ragionamento, non c'è motivo di pensare che le *Scole Grandi* di Venezia seguissero una diversa condotta, calcolando inoltre che, nell'elenco di epigrafi stilato da Cicogna e usato come trampolino per questa ricerca, parecchie delle lapidi infamanti più antiche si trovavano proprio nelle sedi da queste usate⁶. Anche solo concentrando l'attenzione sulla Repubblica di Venezia balza agli occhi quanta poca leggerezza fosse ammessa nell'amministrare la propria fama.

Per i pubblici ufficiali il discorso ha un particolare valore, dato che era severamente proibito a qualcuno che avesse subito una condanna di tipo grave, e specialmente se si fosse già dimostrato “ *ministro infedele*”, candidarsi a ricoprire una carica nell'amministrazione statale; molti dei rei analizzati nei dossiers che seguiranno, ad esempio, videro il loro nome espunto dagli elenchi dei servitori della Repubblica con la nota delle loro colpe, mentre i nobili vennero cancellati dal Libro d'Oro dell'aristocrazia e dai registri dell'Avogaria di Comun.

5 F. Migliorino in *Fama e Publica Vox nel Medioevo*, pg. 9

6 Molte erano all'*Officio dei Testori*, ovverosia alla *Scuola dei Tessitori dei Panni da seta*, sita presso l'abbazia della Misericordia.

Essere marchiati d'infamia rendeva inabili socialmente, prima ancora che legalmente: tutti avrebbero saputo che nel condannato non poteva riporsi fiducia né trovare onore o rispetto alla parola data, e in una società dove gli accordi, di qualsivoglia tipo fossero, si definivano su base principalmente orale e solo alla fine venivano messi “nero su bianco”, togliere valore alle affermazioni di una persona voleva dire imbrigliarne i movimenti.

Le conseguenze giuridiche non erano, solitamente, meno lievi: l'infame era precipitato in un limbo in cui i suoi diritti – ereditati o acquistati che fossero- diventavano nulli, venendogli interdetta la possibilità di intraprendere azioni legali, testimoniare, stipulare contratti, rivolgersi alle autorità in caso di bisogno, e generalmente di continuare a dimorare in Patria, in un annullamento dell'individuo, e di tutto ciò che era stato o aveva mirato a diventare.

Ma cosa è davvero l'infamia? E soprattutto, quale peso poteva avere in un procedimento giudiziario? Consultando un dizionario settecentesco inerente il diritto veneto si può leggere:

“L'Infamia è la perdita dell'onore e della riputazione [...]. L'infamia di fatto è quella che proviene da un'azione disonorante per se medesima, e che nell'opinione di tutte le persone di onore diminuisce la riputazione di colui che n'è l'autore, quantunque non vi sia alcuna legge che vi abbia inflitta la pena d'infamia. S'incorre in questa infamia da quelli che sono notoriamente usurai pubblici, o che conducono una vita scandalosa. [...] L'infamia di diritto è quella che deriva dalla condanna per un delitto, quando la condanna comporta la morte naturale o civile, o quando l'accusato è condannato alle galere, o al bando a tempo, o da un dato luogo solamente, alla frusta, al biasimo, o all'ammenda pecuniaria in materia criminale. [...] Quelli che incorrono nella morte civile sono infami. [...] L'infamia, dice l'autore dei delitti e delle pene, è un segno della pubblica disapprovazione, che priva il reo dei pubblici voti, della confidenza della patria, e di quella quasi fraternità che la società ispira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque che l'infamia della legge sia la stessa che quella nascente dai rapporti delle cose, la stessa che la morale universale, o la particolare dipendente dai sistemi particolari. [...] Le pene d'infamia non debbono essere né troppo frequenti, né cadere sopra un gran numero di persone in una volta; non il primo, perché gli effetti reali e troppo frequenti delle cose d'opinione indeboliscono la forza dell'opinione medesima; non il secondo, perché l'infamia di molti si risolve nell'infamia di nessuno.”⁷

Vale la pena notare che nel testo si dice che essa non è regolata dalla legge, una riflessione in effetti naturale: come potrebbe una norma concreta disciplinare quello che appare così volatile e mutevole? E nondimeno, le epigrafi sono lì, a testimoniare che la legge poteva, in determinati casi, adoperare anche mezzi più complessi e originali per svolgere il suo compito; già, ma quali erano questi casi?

7 M. Ferro, *Dizionario del Diritto Comune Veneto*, volume II, seconda edizione, Venezia 1847, pagg. 103-105

FURTO NEL DANARO DEL PRENCIPE

“ Vituperoso, e infame è quel furto, che si commette nel danaro del Prencipe, male usandolo e convertendolo in uso proprio, ò falsamente scrivendo partite nei libri, ò non scrivesse quello che avesse ricevuto, ò che in altro modo avesse ingannato e defraudato il publico, cambiando e commutando il danaro cattivo, e tolendo il buono, vendendo le buone monete e comprando le scarse co'l spenderle poi à nome del Prencipe, pagando soldati, et altri. Li delinquenti sono puniti à pena capitale di delitto chiamato *Peculiatus*, ch'è colpa di chi ha robbato il danaro publico, e alla restituzione del tutto e del quarto più, e sono esclusi dalla gratia di liberatione e assoluzione come quelli, che fossero condannati, ò banditi de crimine læsæ Maiestatis, e de falso.⁸”

Questa definizione secentesca – che, salvo alcuni aggiornamenti istituzionali, sarebbe validissima ancora oggi- del reato di peculato può far ben capire quanto questo fosse invisibile alle autorità, e quanto odio potesse suscitare in chi ne fosse, direttamente o meno, vittima.

Rubare è un peccato, ma commettere un furto con coscienza e premeditazione, in seno agli organi statali, è un insulto per il governo che in essi aveva riposto poteri e fiducia: è una ferita all'onore, che mina la credibilità dei magistrati e di conseguenza il diritto ad imporre il rispetto delle leggi sul quale essi si basano. Non può esserci perdono per chi rode dall'interno la struttura portante di un governo, e su questo la giustizia veneziana fu sempre adamantina: le condanne legate al tradimento e alla frode non avevano, per lo meno in linea teorica, possibilità di appello.

CAPITOLO II- VENEZIA NEI SECOLI XVI E XVII

“ Perdere il mare non è concepibile, perché Venezia e il mare erano una stessa cosa; il sentimento,

⁸ L. Priori, *Prattica Criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Repubblica di Venezia*, Venezia 1622, pag. 212

ancor prima della ragione, si ribellava a una tale eventualità”⁹

Il Seicento è il secolo del Barocco, delle luci morbide del teatro, delle statue che congelano nel marmo ondate di pathos; è il secolo all'ombra della Controriforma, tormentato dalla peste e dalle violenze; è però anche il secolo dei nuovi imperi commerciali, delle sfide lanciate contro l'orizzonte a colpi di cannone. E' il secolo del chiaroscuro, e a Venezia diede, in tal senso, forse il meglio di sé.

LA SERENISSIMA NON PUO' DIRSI PIU' TALE

Per molto tempo il secolo XVI è stato ritenuto dagli studiosi l'inizio della fine per la città delle lagune, anche sulla scorta delle opinioni che gli stessi contemporanei diedero di quegli anni turbolenti: l'antica potenza si sgretolava, la baldanza si spegneva, l'orgogliosa indipendenza faticava a non inciampare in mille tranelli, e più di ogni altra cosa, il commercio languiva. L'apertura delle rotte atlantiche e indiane aveva scosso nel profondo la certezza che nessuno potesse competere o sostituirsi ai Veneziani nell'approvvigionamento di spezie, e le continue guerre nei domini di Terraferma non valevano i soldi spesi per esse, dato che alla fine ogni conquista doveva essere abbandonata per amor di sopravvivenza. Una sopravvivenza, si noti, che dipendeva più da fattori esterni che interni: malgrado le difficili condizioni di vita e le immancabili tensioni, il governo si mantenne solido e il popolo non lo mise mai in discussione dalle fondamenta, permettendogli così di fronteggiare gli attacchi che da più parti convergevano sulla laguna.

Il secolo si era aperto con accesi contrasti tra Venezia e la Santa Sede, ufficialmente legati a due processi contro religiosi che la Repubblica si rifiutava di consegnare ai tribunali ecclesiastici per essere lei stessa a giudicarli, ma che in realtà altro non erano che l'endemica lotta fra il Papato, con tutto il peso del suo potere spirituale e temporale, e una città che rifiutava di piegarsi a dettami che sentiva come inaccettabile violazione della sua natura più profonda. Dopo deboli tentativi di conciliazione e fallimentari ultimatum, il 17 aprile 1606 Paolo V scomunicò l'intero Senato e scagliò il famigerato *Interdetto* su tutti i territori della Dominante: da quel momento, qualsiasi cerimonia o atto religioso effettuato nei Serenissimi domini non avrebbe avuto alcun valore, una minaccia spirituale di peso inusitato che generò una vivace e ostinata resistenza intellettuale da chi, il tacco della Chiesa sul collo, non era disposto a sopportarlo.

Sarà una guerra di nervi, cui solo un intervento conciliatore della Francia porrà fine, facendo sottoscrivere alle due parti un trattato in cui nessuna delle due cambiava idea né riconosceva eventuali colpe, ma da cui sarà la Chiesa ad avere più svantaggi: l'espulsione dei Gesuiti da Venezia,

⁹ E. Sestan, La politica veneziana del Seicento, in Storia della Civiltà Veneziana, vol. 3, pag 15

avvenuta in quei mesi, non era oggetto di discussione o di ripensamento, almeno per allora.

Gli Asburgo erano in prima linea quando si trattava di contrastare la Repubblica: la casata di Spagna controllava Milano e Napoli, con una duplice minaccia allo *Stato da Tera* e a quello *Da Mar*, mentre l'Austria incombeva dalle vette trentine, in una tenaglia pronta a chiudersi al primo segnale di debolezza. Non è certo un caso che risalga a questo periodo la cosiddetta “ congiura spagnola”, che foss'anche stata originata da un eccessivo timore nei confronti delle poco nitide mosse dei regnanti iberici – e del Papa- vale di certo come spia della tensione che si respirava in città in quel momento. Venezia si era dovuta dolorosamente rendere conto che non era più lei l'artefice del proprio destino, un semplice pedone al cospetto dei roboanti regni europei, che in quel secolo brillavano per aggressività. Il sacco di Mantova (1630) aveva impresso un segno profondo nella mente dei lagunari: una città forte e ricca, considerata imprendibile perchè protetta dal lago che la circondava, era stata messa a ferro e fuoco dai francesi, una minaccia che era arrivata in tutta la sua cristallina crudeltà.

La Serenissima dovette quindi affinare quel gioco di diplomazia e neutralità per non sparire dallo scacchiere del Vecchio Continente, stringendo accordi con tutti i suoi più o meno dichiarati nemici, dall'Impero Ottomano – che fino ad un certo punto le riconobbe, almeno formalmente, la supremazia sull'Adriatico- all'irrequieto regno di Savoia, che se da un lato poteva fare da cuscinetto verso la Francia, dall'altro non nascondeva il suo interesse per quei domini terrestri tanto faticosamente tenuti. Il desiderio di trovare appoggio (e forse non dichiarata protezione) presso entità nazionali che potessero tenere a bada i colossi francese e asburgico si rende inoltre palese nei trattati di alleanza con i lontani – e protestanti- regni di Svezia e Danimarca, in quella che potrebbe apparire una replica tardiva e avvelenata all'Interdetto Papale, e soprattutto con l'Olanda, così simile alla Serenissima nella sua riottosa indipendenza proiettata sul mare, nel suo vivace spirito mercantile e affaristico.

Nondimeno, Venezia dovrà a denti stretti venire a patti con la Sede Apostolica, una corte non certo celeste e amica, ma dall'accordo con la quale dipendevano tanto la stabilità italiana quanto i necessari aiuti militari per la guerra che forse avrebbe lasciato più esausta la Repubblica; si era quindi, per esempio, dovuto accettare il ritorno a Venezia dei Gesuiti (1657) a solo cinquant'anni dalla loro espulsione- tanto poteva la forza del conflitto.

L'infruttuosa guerra di Candia (1645-1669) aveva dissanguato tanto le casse quanto le fila di uomini validi dello Stato: trentamila morti pesavano sul piatto della bilancia, dopo 24 anni di contesa cocciuta con un Impero superiore ancora prima che vincitore

Alle inquietudini politiche e militari si aggiunsero presto quelle sanitarie: la peste, mai troppo propensa a star lontana dalla Laguna, colpì con inaudita gravità nel primo quarto del Seicento,

riducendo la popolazione di Dominante e dominio ad un terzo, svuotando le campagne già spopolate dalle ricorrenti carestie, e sommergendo con ondate di crimini e violenze città grandi e piccole.

Il Seicento fu quindi un secolo decisamente complicato per Venezia, ma occorre ridimensionare la cupezza delle tinte con cui, specialmente in seguito, venne dipinto: ci furono fatica e sofferenza, innegabilmente, ma vi fu anche gloria, eroismo, abilità politica e diplomatica.

La maggiore impresa militare, che pur nella sua effimera baldanza varrà a risollevare gli animi e le speranze dopo il disastro – alquanto cercato- di Candia fu certamente la conquista della Morea da parte del Doge Francesco Morosini: affiancando l'Imperatore austriaco in una Santa lega creata ad hoc, grazie alle qualità militari del Morosini e dei due generali nordici¹⁰ ingaggiati per l'impresa, Venezia si era ripresa territori che le era bruciato aver dovuto abbandonare, arrivando sino alla conquista di Atene, con un tale tsunami emotivo in patria e sul campo da generare l'elezione a Doge del valoroso condottiero.

L'epidemia aveva avuto, dal canto suo, un'inaspettata conseguenza positiva, vale a dire il nuovo rigoglio architettonico che la città mostrò proprio negli anni successivi alla falce del contagio: la chiesa di Santa Maria della Salute, con la sua mole da scrigno candido, insieme a San Giorgio Maggiore e al Redentore, e nell'edilizia privata Ca' Rezzonico, insieme a tanti altri edifici, resero evidente come il desiderio di ripresa fosse più forte degli ostacoli che potessero frapporsi.

LA CHINA DEL SETTECENTO

Poche altre definizioni possono ritenersi contemporaneamente puntuali ed errate quanto quella che lega il Settecento veneziano ad un'inarrestabile decadenza, come se gli eventi scrosciassero in una cascata destinata all'inevitabile, vertiginosa caduta.

Da un punto di vista generale, l'immobilità politica della Repubblica non può essere negata: se il Seicento aveva visto ancora slanci battaglieri e desiderio di espansione e partecipazione ai giochi politici europei, il secolo successivo fu connotato da una linea di condotta – per le meno ufficiale- improntata alla conservazione, alla sopravvivenza e ad una certo distacco da isolani (quali, in fondo, i Veneziani si sono sempre ritenuti).

La pace di Passarowitz aveva mutato le carte sul tavolo dei possedimenti esteri in suolo italico: Francia e Spagna avevano dovuto lasciare il posto al rutilante Impero Austro-Ungarico, che tra vecchi e nuovi territori – il Ducato di Milano, Mantova, il regno di Napoli e la Sicilia- accerchiava da terra e da mare una quanto mai inquieta Serenissima; alla spada di Damocle austriaca si

¹⁰ Erano Maximilian Wilhelm, nobile tedesco, e Wilhelm von Königsmarck, svedese.

aggiungevano le brame espansionistiche del Regno di Sardegna, non più uno staterello “protetto” dalla Francia ma una realtà politica giovane e ambiziosa con cui fare i dovuti conti.

La definitiva perdita delle basi nell'Egeo, per quanto compensate dalle non disprezzabili acquisizioni in Dalmazia e Albania, fu di certo una spinta emotiva notevole a siglare una “pace perpetua” con il *Signor Turco*, stipulata grazie al lavoro di Angelo Emo nel 1733, affinché almeno un fronte nel Mediterraneo potesse dirisi placato; in parallelo si lottò strenuamente sul piano dei domini di terraferma per non essere invischiati in affari militari che, si sapeva con dolorosa umiliazione, lo Stato non avrebbe potuto sopportare. La popolazione era stremata da un secolo di battaglie lanciate ai quattro angoli dei territori veneziani, le casse suonavano solo perché vuote e le campagne necessitavano di tempo per riprendersi dalle devastazioni portatevi dal passaggio degli eserciti; tempo che non avranno, dato che l'anelata neutralità venne mantenuta solo accondiscendendo al transito delle armate europee dirette verso battaglie che sempre più escludevano la Repubblica, sulla dimensione tanto militare quanto politica, come le vicende della guerra di secessione austriaca (1740-1748) dimostrarono fin troppo palesemente.

Il ripiegamento verso un nucleo sempre più fragile ebbe tuttavia alcune conseguenze positive sull'urbanistica: tra il 1723 e il 1734 venne pavimentata Piazza San Marco, nel 1732 si inaugurò la prima illuminazione pubblica, e vennero intrapresi progetti di risanamento e mantenimento dei canali lagunari, costantemente minacciati dall'interramento, e del porto, la cui portata in progressiva diminuzione nuoceva ai già claudicanti traffici.

Il diffuso senso di inquietudine riguardo il proprio destino spinse i governanti della Repubblica a intavolare rapporti diplomatici più distesi con tutte quelle entità che aveva interesse ad escludere almeno temporaneamente- dal novero dei suoi nemici, in particolar modo con la Santa Sede e con Casa Savoia: la prima metà del secolo, infatti, fu benedetta da una comunione d'intenti con la Chiesa mai prima avvenuta, siglata dalla canonizzazione del Doge Piero I Orseolo, mentre dopo 70 anni si deposero le armi e (quasi tutti) i mugugni contro quei sabaudi così seccanti nelle loro pretese sul regno di Cipro, riprendendo cordiali legami da entrambe le parti.

Le personalità che guidarono la Repubblica in questo secolo, quali ad esempio Giovanni Emo e Marco Foscarini, si erano formate e forgiate nei contrasti di cui il Seicento era stato così prodigo, e tentarono fino all'ultimo di conciliare l'idea che Venezia aveva e si arrabattava per dare sé con i duri colpi della realtà: malgrado le difficoltà e il diffuso senso di “inizio della fine” non mancarono le riforme, i tentativi di riordino e razionalizzazione e il desiderio di trovare una nuova identità che potesse traghettare una città dalla storia millenaria in una nuova epoca.

Ben sapendo che il denaro è il sangue della ripresa fu alla languente flotta che si mise mano con maggiore urgenza, varando una decisa riforma doganale (1736) e dando nuovo vigore all'Arsenale

con l'ordine di costruire un consistente numero di *navi atte*, imbarcazioni cioè che fossero preparate ad affrontare i rischi che ormai la navigazione nell'Adriatico – sempre meno il prolungamento acqueo della sicurezza patria- comportava, primi fra tutti gli abbordaggi dei pirati Barbareschi, con la conseguente riduzione delle rotte percorribili e la scarsa fiducia dei già non sovrabbondanti investitori. La spinta riformatrice divenne ancora più marcata dopo la metà del secolo, portata da un profondo ricambio generazionale ai vertici cui fecero seguito decisioni che nessuno si sarebbe aspettato da una Repubblica sull'orlo del tracollo: mettendo mano al ginepraio giuridico, nella selva di uffici dalle competenze ben più che concorrenziali e sfumate e di norme fiorite come margherite a primavera e mai ordinate, si tentò un quanto mai vitale riordino che sfociò nella *Correzione delle Leggi*, in cui venivano eliminate le parti cadute in disuso, giudicate contraddittorie tra loro e particolarmente quelle non più sentite in sintonia con i tempi, un vasto compendio destinato a chi dovesse cimentarsi in qualche impresa legale, tanto come impiegato quanto come attore. A questo si accompagnò un ammodernamento del settore militare ispirato al modello prussiano, con la fondazione di scuole – ad esempio quella di Verona nel 1759- e accademie navali destinate a dare un'istruzione adeguata a tutti coloro, specificatamente i nobili, che si sarebbero dedicati alla difesa dello Stato.

Un duro colpo alla reputazione e alla convizione veneziana fu scagliato dall'” Affaire Aquileia”, che interruppe quella rara e così faticosamente raggiunta armonia con lo Stato della Chiesa con somma soddisfazione dell'Impero asburgico, il quale non aveva comunque lesinato pressioni su quella Venezia così riottosa a cedere la sua indipendenza. Il *quid* era la messa in discussione della sovranità veneziana sull'antico patriarcato di Aquileia, il cui titolare era sempre stato scelto dalla Repubblica e che ora il Papa voleva eliminare, dividendo il dominio temporale e spirituale fra le diocesi di Grado e Udine, con un attacco così palese alle prerogative lagunari che la risposta non poteva che essere un fermo, intransigente diniego. Dopo mesi di tensione e faticosi lavori diplomatici, Venezia fu costretta a cedere: Aquileia venne, dopo secoli di onorato servizio, soppressa.

Eppure, in tutto questo cadere di calcinacci, le arti fiorirono come solo nel rigoglio avevano fatto: sono figli del Settecento Goldoni, Canaletto, Tiepolo, Guardi, Bellotto, Vivaldi, Rosalba Carriera, che insieme a una costellazione di artisti satelliti portarono in alto la stella dell'estro veneziano.

Cosa si può dedurre da questi brevi accenni storici che possa tornare utile in un lavoro del genere? Di certo, tenendo in conto le condizioni esterne, si riesce ad avvicinarsi meglio alla comprensione di quelle interne: il *clima* che si respirava nei palazzi del potere forse può apparire una nota di poco valore, eppure potrebbe divenire la chiave di volta di almeno una parte della questione. In fondo, la

domanda più naturale è “*perché?*”, e davvero vale la pena investigare sulle ragioni che spinsero le autorità di uno Stato non povero di problemi e di anacronismi a ricorrere ad un mezzo – la punizione infamante- basato su principi che diventavano via via meno attuali.

Venezia, come si può dedurre dal piccolo *excursus* di cui sopra, iniziava a sentir scricchiolare la sua armatura da invitta regina e sposa del mare, costretta ad una continua lotta contro forze – umane e naturali- che davvero sembravano congiurare contro di lei e soverchiarla; e se il benessere di uno Stato si esprime nel suo buon governo, sul piano giuridico la Repubblica era ben lungi dall'essere la prima della classe. I sudditi non potevano essere contenti e fiduciosi, e un popolo inquieto non si gestisce con semplicità, né, d'altro canto, si tengono a bada le fauci dei nemici mostrandosi deboli: occorreva “mostrare i muscoli” e trattenere il fiato, sperando che tutti credessero al *bluff*.

CAPITOLO III- LA CONGIURA DI BAJAMONTE TIEPOLO

In una storia millenaria come quella della Repubblica, i tradimenti e le minacce alla stabilità sono una piaga che tende a presentarsi più e più volte, lasciando spesso segni profondi, restii a cancellarsi anche trascorso un largo spazio di tempo.

Nel novero delle congiure contro il governo serenissimo, quella ordita da Bajamonte Tiepolo rimane, anche nell'immaginario comune, una delle più tragiche e (letterariamente parlando) romantiche; per il popolo veneziano fu certamente diverso, e la vicenda suscitò sempre astio e sdegno fra i cittadini forse più fieri della loro libertà e dei loro capi.

Bajamonte Tiepolo era un personaggio notevole, che le fonti tendono a restituirci come un novello Catilina: di carattere forte, ambizioso e indomito, era destinato alla grandezza e al comando. Il bisnonno Jacopo e il nonno Lorenzo erano stati dogi – rispettivamente nei periodi 1229-1249 e 1268-1275- e lo stesso sarebbe stato per il padre Jacopo, acclamato dal popolo alla morte di Giovanni Dandolo (1289), se il Maggior Consiglio, temendo l'instaurarsi del principio di ereditarietà, non avesse virato su Pietro Gradenigo.

“Pierazzo” non tardò a fornire un ulteriore motivo di astio ai Tiepolo, facendosi portavoce delle istanze dell'aristocrazia più tradizionalista, legata ai domini sul mare e ai commerci, contro quelle della nobiltà che si affacciava ai possedimenti di terraferma e intrecciava le sue fortune ai fondi e ai rapporti con le altre Signorie. Nel 1297 si verificò la famigerata *Serrata del Maggior Consiglio*, che escludeva proprio questa fazione, insieme alla nobiltà minore e alla borghesia mercantile, dal più alto e prestigioso organo di governo; il peso della difesa, nondimeno, ricadeva proprio su di loro, che dovevano proteggere i confini terrestri dalle mire di Papato e principati vari. Marco Querini, suocero di Bajamonte, aveva comandato le operazioni che avevano condotto alla conquista di Ferrara nel 1309, abbandonandola nondimeno dopo l'ingiunzione del pontefice, una decisione che gli era costata accuse di codardia e di tradimento pagato dagli Estensi, e che non aveva risparmiato all'intera città l'interdetto e la scomunica. Gli interessi di quella che potremmo, con una certa licenza, definire “ nobiltà fondiaria” vennero messi in serio pericolo, e la tensione fra le due fazioni, in continua rivalità per le cariche pubbliche, raggiunse il punto di rottura: il trittico famigliare Tiepolo-Querini-Badoer si raccolse a ordire piani di battaglia e conquista.

La notte prescelta per il *golpe* è quella di San Vito, con un duplice attacco dall'interno e dall'esterno: Querini e Tiepolo guideranno tre colonne di seguaci armati fino a Palazzo Ducale, mentre Badoer dovrà supportarli arrivando a San Marco via nave da Chioggia; una volta assaltata la residenza del doge ed eliminato il detestato Gradenigo, la città sarebbe caduta nelle loro mani. Il piano sarebbe

potuto andare in porto, se una straordinaria serie di sfortunati eventi non avesse disseminato di ostacoli una strada ben tracciata.

La prima, imprevedibile variabile è il cielo, che in quella notte di giugno apre le sue cateratte e riversa su Venezia una tempesta poderosa, rendendo impossibile ai congiurati muoversi all'ora prevista, mentre l'attesa snervante spinge alcuni ad impiegare il loro tempo in saccheggi e vandalismi nelle sedi di alcune magistrature.

In seconda istanza subentra il tradimento di un amico e compagno di Tiepolo, Marco Donà della Maddalena, che informando Pierazzo delle macchinazioni in opera ai suoi danni priva la compagine del necessario effetto sorpresa: padre e figlio Querini vengono uccisi al Sotoportego dei Dai dalle guardie già schierate a difesa della piazza, e due colonne si ritrovano così senza condottieri.

Bajamonte le raggiunge e inizia a riorganizzarle, ma la fortunosa uccisione del suo portabandiera – per opera della celebre “vecia del mortè”¹¹- e del suo cavallo sgomenta i suoi uomini, e impedisce qualsiasi azione che non sia una fuga disordinata verso Rialto, mentre gli sperati rinforzi del Badoer non giungeranno mai a destinazione, dato che il suo convoglio è stato distrutto tanto dal temporale quanto dal podestà di Chioggia, Ugolino Giustinian.

Asserragliati oltre il ponte di Rialto in fiamme, i congiurati rifiutano di trattare per la resa e si preparano a uno scontro fino all'ultimo uomo: solo le grandi abilità diplomatiche di Filippo Belegno li inducono infine a posare le armi, e la macchina della giustizia può mettersi in moto. Forse non troppo sorprendentemente, a Bajamonte viene risparmiata la vita, venendo egli bandito da Venezia insieme alle sue coorti, e spedito in Slavonia; Badoero Badoer, torturato e processato, fu condannato a morte per decapitazione.

Si è quindi giunti al punto di maggiore interesse per questa ricerca, vale a dire le *pene accessorie* al bando comminate alle famiglie coinvolte nella congiura: se a tutte venne imposto di mutare i rispettivi blasoni¹², i Tiepolo videro atterrata la loro dimora in Campo Sant'Agostin -i cui materiali più pregiati vennero poi utilizzati per abbellire la chiesetta di San Vito- e sulle macerie della casa padronale fu eretta la celebre Colonna D'Infamia.

Questo manufatto consta di un cilindro litico iscritto in volgare a caratteri gotici, che recitano:

11 Le fonti sono concordi nel restituire il contributo di Lucia (o Giulia) Rossi, un'anziana che viveva presso Piazza San Marco, in uno stabile dietro l'attuale Torre dell'orologio: svegliata dal trambusto che la marcia dei congiurati provocava nella calle sottostante, si affacciò alla finestra facendo cadere – o forse scagliando- sulla testa del portabandiera di Bajamonte il pesante mortaio che aveva lì posto. Come ricompensa per il suo gesto, il Doge acconsenti a garantire che l'affitto della sua casa non venisse mai mutato; un bassorilievo che la ritrae può ancora vedersi oggi sopra il portale dell'edificio.

12 “ Era lo stemma dei Quirini dapprima a quartieri d'oro e rossi, e fu trasmutato e ridotto in due parti per la larghezza, mettendo nella superiore tre stelle d'oro in campo azzurro, e la inferiore tutta rossa [...] Lo stemma Tiepolo, che era un castello d'argento con due torri in campo azzurro, fu cambiato con altro in cui vedevasi invece un corno di capra.” Romanin, *Storia di Venezia*, vol. III, pag 31, nota 35.

*“ Di Boemonte fo questo tereno
e mo p(er) lo so iniquo tradimento
se posto in comun p(er) altrui
spavento e p(er) mostrar
sempre seno.”*

La Colonna, la cui storia romanzesca non può essere qui riportata se non per sommi capi, rimase per diversi secoli nel luogo a lei deputato, fino a ridursi ad un moncone mezzo affossato, salvo poi essere acquistata (1785) da un discendente dei Querini, Angelo Maria, e usata dallo stesso come decorazione nel giardino della sua villa di campagna di Altichiero (PD). Il Casoni¹³, che vide a metà Ottocento il manufatto e ne fece alcuni rilievi, ci restituisce le sue misure di base: 98 centimetri di altezza per 57 di diametro, è sorretta da un puntello in ferro e porta chiari i segni dell'antico tentativo di distruzione¹⁴.

13 La lettera con queste informazioni venne pubblicata da Cicogna nelle *Iscrizioni Veneziane*.

14 Francesco di Fontebon, uno dei congiurati vicini a Tiepolo ed in seguito graziato, ruppe in tre parti la colonna desiderando farla sparire; ottenne in cambio il taglio della mano, l'accecamento e il bando perpetuo da Venezia.



Illustrazione 1: Immagine n: la colonna di Bajamonte nei magazzini di Palazzo Ducale (foto: Andrea Villani)*

La colonna non è attualmente visibile al pubblico, trovandosi infatti nelle Prigioni di Palazzo Ducale, ove è stato possibile per la scrivente accedere dopo alcune peripezie; tuttavia, alcuni labili indizi fanno pensare che non fosse l'unico manufatto incaricato di preservare la memoria dei crimini di Bajamonte. In un manoscritto del sedicesimo secolo, scritto da Johannes Palferus, viene infatti riportato il testo di *un'iscrizione*, affissa sulla chiesa di Sant'Agostin, in cui è inclusa una sorta di breve filastrocca sulla vicenda:

“ De Bagiamonte Tiepolo fu questo terreno e mo è posto in comun, acciocché sia a ciaschedun spavento per sempre, e sempre mai. Del Mille Tresento e Diese a mezo il mese delle ceriese, Bagiamonte passò il ponte, e per egio(?) fo fatto il consegio de Diese. ”¹⁵

¹⁵ MS Palferus, vol. 1, pag 187, iscrizione n° 1136

Un componimento in rima, breve e ritmato, era senza dubbio un mezzo assai efficace per nuocere alla fama di qualcuno: rimanendo facilmente impresso nella memoria e passando di bocca in bocca anche fra il popolo minuto, garantiva un sicuro effetto dissacratorio e umiliante.

La conseguenza più duratura della fallita congiura Tiepolo-Querini fu, tuttavia, la creazione del Consiglio dei Dieci, una magistratura che nacque per fronteggiare la temporanea emergenza e venne poi riconfermato fino ad essere decretato permanente, “ *al fine di conservare la quiete e libertà dei sudditi proteggendoli dall'autorità dei prepotenti.*”¹⁶

Riporto la sintesi del Romanin in merito a questo soggetto, che descrive accuratamente la sua costituzione e le sue caratteristiche, con il manifesto desiderio di equilibrare i giudizi negativi che si erano sempre accumulati su uno dei magisteri veneziani tremendi per antonomasia¹⁷:

“Erano scelti i decemviri, tra i principali e più rispettati cittadini; uno per famiglia: sedevano un anno; e non potevano venir confermati nell'anno seguente. Affinché la scelta procedesse con tutta ponderazione e assennatezza, si nominavano a pochi per volta, nelle varie adunanze del Maggior Consiglio. La loro elezione si faceva a principio per due mani, cioè proponendo ad ogni elezione due candidati ra' quali avea a decidere a maggioranza di suffragi il Gran Consiglio; poi per legge del 9 agosto 1356 ogni proposto dovea avere non uno, ma due competitori, ed infine occorreva il suffragio in quattro collegi elettorali [...]. I decemviri non ricevevano stipendio; non assumevano altra magistratura; non potevano esser tra loro parenti; quando un accusato fosse congiunto di sangue d'uno di essi, quel decemviro veniva escluso¹⁸; accettar doni o provvisioni era delitto capitale.”¹⁹

A ricadere nella giurisdizione dell'Eccelso Consiglio erano tutti i processi che coinvolgevano grandi somme di denaro -debiti da saldare, crediti da riscuotere o furti commessi da nobili e pubblici ufficiali- e tutti i casi che potevano rientrare nell'ampia categoria dei tradimenti, dallo spionaggio alla contraffazione; si aggiungeva inoltre il controllo sulle *Scole Grandi* e sul *buon costume*.

I processi venivano istituiti dopo che le denunce, sovente anonime, pervenivano al Consiglio e venivano *ballottate*: era infatti necessario che il consesso risultasse per 4/5 favorevole ad investigare sul crimine riportato, altrimenti si decretava il non luogo a procedere; inoltre, durante l'intero procedimento un Avogador di Comun vigilava sulla buona condotta dei magistrati.

Dopo la congiura di Marin Faliero (1355) si aggiunsero altri venti individui, che dovevano aiutare il Consiglio e vigilare sulla sua correttezza nei casi di maggiore serietà, e che i veneziani in dialetto

16 ASV, *Capitolare dei Capi del Consiglio dei Dieci*, 23 ottobre 1595

17 Romanin, *Storia di Venezia*, vol. III, cap. III, pag. 40

18 Cioè “cassato”

19 Romanin, op. cit., pag. 41

chiamavano *Zonta*, ovvero “aggiunta”.

L'Eccelso Consiglio

Il Consiglio dei Dieci, creato dai legislatori nelle tempestose circostanze della congiura Tiepolo-Querini-Badoer come temporaneo organo *super partes*, era diventato, poco più di due secoli dopo, il nerbo d'acciaio dell'amministrazione giuridica veneziana, incrollabile ed irrinunciabile. Si occupava, nominalmente, della *Materia di Stato*, vale a dire di estirpare e punire ogni minaccia al buon funzionamento della Serenissima, “ tradimenti, congiure, e quanto altro recava turbamento alla pace dello Stato; dei casi di sodomia; della Cancelleria e delle Scuole Grandi; di disobbedienze dei rettori e di altri « offitiales» agli ordini loro inviati; e dei trattati, « terrarum et locorum ac aliarum rerum huiusmodi», per i quali si richiedesse una grande segretezza”²⁰. Nel corso del tempo, tuttavia, iniziò ad avocare a sé poteri e giurisdizioni di sempre maggiore portata, in un contrasto – prima velato, poi manifesto- intestino con un'altra illustre magistratura, l' Avogaria di Comun, che scaldò molto a lungo gli animi e le discussioni del Maggior Consiglio.

I due organi non potevano, effettivamente, apparire più diversi: gli Avogadori erano in tre, si occupavano di istituire e celebrare una vasta gamma di processi e non avevano piena libertà d'azione, dovendo rispondere delle loro azioni al Doge in persona, considerato lui stesso un Avogadore; avevano riti complessi e lunghi, di piena ascendenza medievale, in cui si dava più che ampio spazio alle arringhe, alle testimonianze e ai cavilli in grado di sospendere l'*iter*.

Il Consiglio era composto da 10 persone e da sei membri esterni, tra i quali figuravano il Doge stesso e almeno un Avogadore: dotato di piena autonomia procedurale, celebrava le sue con il “rito”, vale a dire a porte chiuse, in tempi estremamente rapidi, non offrendo all'imputato la possibilità di assoldare un avvocato, e soprattutto garantendo la segretezza di tutti gli attori, arma a doppio taglio che poteva significare tanto inique condanne quanto insperata giustizia.

La potenza di questa procedura riscuoteva parimenti il timore e la fiducia dei sudditi, e i suoi risultati apparivano talmente efficaci che altri uffici, in circostanze di particolare gravità, chiedevano di poter svolgere le loro inchieste seguendo questo metodo.

Dato l'espandersi delle sue competenze la Zonta, ovvero l'aggiunta di altri membri²¹ in aiuto di quelli già stabiliti, divenne anch'essa fissa, con l'obbligo però di essere eletta dal Senato e dal Maggior Consiglio, e non più dai “*Diese*”.

Già alla metà del XVI secolo l'Eccelso Consiglio si ritrovava a gestire ministeri chiave nella vita

20 G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati Italiani*, pag 173.

21 Prima 15, poi 20.

veneziana, riservandosi la scelta dei Savi e degli Esecutori alle Acque, dei due Provveditori sopra l'Ufficio delle Biave, dei Cinque Savi alla Pace, controllando la Cancelleria Ducale, creando gli Esecutori contro la bestemmia (1537) e gli Inquisitori contro la propalazione dei pubblici segreti(1539), poi Inquisitori di Stato; apparentemente tentò di porsi un freno con varie parti che riducessero le sue competenze, ma la sua ascesa era ormai irresistibile. Le guerre contro *Il Signor Turco*, se pure erano state un salasso economico e una delusione politoco-territoriale, avevano fatto buon gioco ai Dieci, le cui prerogative di segretezza, velocità e potere li avevano trasformati nell'arma perfetta per rispondere alle emergenze del momento, con una prontezza che i due tradizionali organi di governo, Senato e Maggior Consiglio, non potevano offrire. Se il Cinquecento non era stato avaro di crisi - ripetute carestie, l'incendio dell'Arsenale (1569), la perdita di Cipro, la peste (1576)- il Seicento riverserà sulla Dominante e i suoi territori calamità di tale portata da sembrare una serie di castighi divini, con una pugnalata allo spirito di città che, da sempre fiera della propria libertà e indipendenza a dettami di qualunque sorta – mondani o celesti che fossero- cominciava a nutrire seri dubbi sulla sua stessa sopravvivenza.

Il Consiglio dei Dieci poteva così far sentire la propria autorità in moltissimi campi, invadendo anche quelli di altre Magistrature senza che queste potessero opporsi; era a questa enclave potentissima che i sudditi si rivolgevano domandando grazie, e i funzionari scrivevano per avere direzione e facoltà di agire in tempi consoni alla decenza di uno Stato civile, con una tale messe di lagnanze e lavoro da rendere necessaria una misura cautelativa e razionalizzatrice. Per evitare che l'Eccelso Consiglio, nato per giudicare casi gravi e circostanziati, divenisse il tribunale a cui tutti facessero ricorso, senza porsi talvolta scrupoli di correttezza – come stava effettivamente avvenendo- venne affidato all'Avogaria di Comun il controllo sulla veridicità dei casi: solo quelli riconosciuti reali sarebbero stati trasmessi ai Dieci.

Vale la pena ricordare anche una delle modifiche più influenti nella storia di questo magistero, ovverosia quella del 1671, nella quale viene permesso l'accesso al Consiglio di X solo a chi, in esso, avesse già esercitato diritto di voto: questo provocherà una riduzione notevolissima nella rosa dei papabili, perché gli unici a rispondere a tali caratteristiche erano gli ex Consiglieri dei Dieci e gli ex Consiglieri della Serenissima Signoria, con una netta esclusione degli Avogadori e il palese favoreggiamento delle casate nobiliari più ricche e influenti, le uniche che potessero ambire a ricoprire i ruoli sopra citati. A onor del vero, 6 anni dopo vennero inseriti alcuni emendamenti, il più notevole dei quali era l'obbligatoria contumacia di due anni per chi, terminata una di quelle cariche, ne ambisse ad un'altra;

Queste brevi note sulla struttura del Consiglio dei Dieci vogliono illustrare per quale motivo i processi, a cui le epigrafi infamanti studiate in questa sede si rifanno, fossero stati nella quasi totalità celebrati dai decemviri o con il rito da essi utilizzato: un furto nello svolgimento del proprio lavoro può considerarsi un tradimento, dello Stato come dei cittadini, e che il Magistero indissolubilmente legato al traditore più eccellente della Repubblica fosse quello preposto a condannare questo tipo di abusi ha un'innegabile coerenza interna.

Si possono a questo punto esaminare i materiali raccolti in questi mesi di ricerche archivistiche e sul campo, la base di partenza per le quali è stato il *Corpus delle Iscrizioni Veneziane* di Emanuele Antonio Cicogna, in merito al quale si rende necessaria una precisazione: quando, nel 2001, venne edito il manoscritto, rimasto quiescente per centocinquanta anni nei depositi del Museo Correr, non venne, per quel che ho potuto rinvenire dalle mie ricerche, effettuato un controllo su quante di queste epigrafi fossero ancora esistenti, né su dove potessero esse trovarsi. Ad oggi, molte di quelle lapidi mancano ancora all'appello, ragion per cui nel riportare l'elenco di quelle di nostro interesse fra la messe di materiali rinvenuti da Cicogna si è deciso di fornire la collocazione originaria²², dato in base alla quale sono state divise internamente, rinviando alle schede epigrafiche per gli attuali siti delle epigrafi ancora esistenti.

ISCRIZIONI DALL'ARSENALE

“1711. Adi 14 Agosto / Giacomo Bellotto già scontro alle maestranze/ Sebastian Freddi già scontro alle maestranze / Zanpiero de Vicenzo Gaspron / fur: no pagador p. il contad.or furono banditi con pena della forca per infedeltà / e falsità commesse con intacco della publica cassa / e sia la presente a loro perpetua infamia et altrui / documento.”

[Cicogna, pg. 1766, n° 17, “*sul muro nell'atrio a sinistra della porta*”, ora dispersa]

“ADI 22 Novembre 1712 / Gerolemo Sala già Capo/ delle sale delle Armi in / campagna della casa dell'/ Arsenale restò bandito / con pena della forca / per furti da lui commessi / de publici capitali e / stia la presente a di lui / perpetua infamia e / documento altrui.”

[Cicogna, ivi, n° 18, “*a dritta*”, esistente]

“ 1734. 30 Luglio / Paulo Pabeggini fu Messer all'Arsenale / restò bandito con pena de la forca come / ministro infedele reo di enormi falsità e / di gravissimi pregiudicy inferti al pubblico / patrimonio.”

22 Ovverosia i luoghi in cui furono da Cicogna viste e registrate.

[Cicogna, Ibidem, n° 19, ora dispersa]

“ MDCCLXXXIII. XVII Marzo / Zuanne Clas / già nodaro e scrivano / grande dell'Arsenal bandito capitalmente dall'eccelso Consiglio / di Dieci per gravissime infedeltà / commesse nell'esercizio del suo / ministero.”

[Cicogna, ibidem, n° 20 , “*a sinistra sopra il banco*”, ora dispersa]

“Adi V. Giugno 1743 / Gabriel Ferdinando fu aggiuntante / dall'Armiraaglio all'Arsenale / restò bandito con pena della forca / come infedele amministratore / e reo di enormi gravissimi / pregiudizi inferiti nel maneggio de / pubblici capitali.”

[Cicogna, ibidem, n°22, “sul pilastro maggiore n. 2 in campagna dell'Arsenale”, esistente]

ISCRIZIONI DAL PALAZZO DUCALE, pg 1780

“ MDCLVII. XV. Febraro/ Girolamo Loredan. / e / Giovanni Contarini / furono banditi per l'abbandono / della fortezza del Tenedo / lasciata liberamente / in mano di Turchi / con le armi e munitioni pubbliche / con notevole pregiudizio / della christianità / e / della Patria.”

[Cicogna, pg. 1780 n° 4, “*Broglia, sotto il porticato sul muro*”, esistente;]

“ MDCLXXXVIII. III. Ottobre. / Andrea Boldu fu de Andrea / fu bandito per gravissimo intacco de / cassa fatto nella camera di Vice/nza essendo camerlengo in / quella città.”

[Cicogna, Ibidem, n° 5, “*Broglia, sotto il porticato sul muro*” esistente;]

“ M.DCC.XXVII. XII. Novembre / Pietro Bontio già scontro di questa / camera dell'armamento bandito / dall'eccelso Consiglio di Dieci per / gravissimo enorme intacco praticato in detta camera.”

[Cicogna, ibidem n° 6, “*Broglia, sotto il porticato sul muro*”, esistente]

“ M. DCC. XVIII. Adi XXVIII. Novembre / Antonio Bernardi fu scontro nel Magistrato / all'acque bandito dall'eccelso Consiglio di / Dieci li 28 Novembre 1718 come ministro infedele e reo di grave intacco fatto nella / cassa medesima.”

[Cicogna, Ibidem, n° 10, “*Corte, sul muro della Camera di Commercio*”, esistente]

“ Antonio Nonciata ch'essercitava la / carica di Masser / alli Pegni di fuori / fu capitalmente bandito

li 5 De/cembre 1713 dall'Eccelso Consiglio / di Dieci per intacco considerabile / de pegni a grave pubblico e privato / pregiudizio.”

[Cicogna, Ibidem, n° 23, “*Avogaria, ora Tribunal Criminal, sul muro vicino al corridoio*”, esistente]

“MDCCXVIII. / Gio: Giacomo Capra fu contador / nella cassa grande del Magistrato / alle Biave bandito dall'Ecc:so Cons. di X:I / li 6 Settembre come ministro / infedele e reo di grave intacco / fatto nella cassa medesima.”

[Cicogna, Ibidem, n° 24 “*Ivi vicina*” esistente]

“ Venturin Maffetti da Brazzo qu: Giaco/mo già nodaro in questo Magistrato / delle Biave fu capitalmente bandito / a XXX maggio DCCCXXXVIII dall'Ec/celso Consiglio di Dieci per enorme/ intacco di pegni ascendente a rigu/ardevole summa di denaro a gra/ve pregiudizio della pubblica cassa.”

[Cicogna, Ibidem, n° 25, “*Ivi vicina*” esistente]

“ MDCCXXVII. V. Novembre / Antonio e Zuanne fratelli Straticò / o sia Siropulo raggionati et Anasta/sio Chiurco raggionato camerale di / Corfù banditi dall'Eccelso Consiglio / di Dieci come ministri infedeli e rei / d'enormi gravissimi pregiudicii infe/riti al publico patrimonio.”

[Cicogna, Ibidem, n° 27, “*Tribunal Civile, sul muro di fuori alle colonnette respicenti il molo*” ora dispersa]

“ M. DCC. III. / Gio: Paulo Vivaldi già contador all'/ufficio del Dacio del vin e Gasparo / Salvioni già scontro nello stesso / ufficio restarono banditi come / ministri infedeli e come rei di / gravissimo intacco della cassa / dell'ufficio del dacio del vin.”

[Cicogna, Ibidem, n° 28, “*Ivi sotto*” esistente]

CANCELLERIA DUCALE? Pg 1824 e ss;

“ MDCCVIII. XVI. Marzo. Mattio Fontana già scontro nell'ufficio de camerlenghi di comun fu bandito con pena della forca per infedeltà e falsitadi commesse con intacco per moltaa summa della pubblica cassa. Sia la presente memoria di eterna infamia al suo nome abominevole e documento a' pubblici ministri di servar la dovuta fede del sacro dinaro del Principe.”

[Mss. Gradenigo; Cicogna n° 275, ora dispersa]

“ Taglie e beneficii da esseer dati a quelli che apprenderanno o ammazzeranno Zorzi Corner bandito dal Consiglio di X. Chi lo prenderà o ammazzerà dentro li confini ducati VI mila ed in terre aliene ducati X mila. Di più per la deliberation d'un bandito relegato confinato per qualsivoglia caso niuno eccettuato etiam per materia di Stato e di più chi lo consegnasse vivo oltre le sopradette taglie e beneficii uno simile al suddetto eccettuato solamente la materia di Stato.”

[Mss. Gradenigo; Cicogna, n° 276, ora dispersa]

“Zan Battista Venier bandito dall'eccelso Consiglio di Dieci per gravissime colpe in aggravio della pubblica libertà.”

[Mss Gradenigo; Cicogna, n° 277, ora dispersa]

“ Alberto Colombo già nodaro in questo magistrato delle Biave fu capitalmente bandito a' 10 Giugno MDCCI. Dall'eccelso Consiglio di Dieci per intacco de Pegni e di molta summa di denaro a grave pregiudicio della pubblica cassa.”

[Mss Gradenigo; Cicogna, n° 278 A, ora dispersa]

“ 1783. 11. Settembre Francesco Cattonari fu interveniente di questo foro bandito dall'eccelso Consiglio di Dieci con pena della forca vcome reo falsificatore di caratteri e fraudolente raggiratore con odiosissimo abuso del nome de' più autorevoli tribunali e consessi.”

[Mss. Correr; n° 278 B, ora dispersa]

LA ZECCA/ BIBLIOTECA MARCIANA pg 1852

“ Stefano Novello già scontro / alla cassa del proveditor ai pro' /in Cecca bandito dall'Eccelso Con/siglio di Dieci li 5 Maggio 1736 co/ me ministro infedele e reo di ma/litiosissimo intacco fatto nella / cassa medesima.”

[Cicogna, pag. 1852, n° 2 , “*Sul muro dei corridoi nel recinto*” ora dispersa]

“ Gio. Francesco Magno fu quadernier al Ma/gistrato de Proveditori agl'ori et ar/genti in Cecca bandito capitalmente / dall'Eccelso Consiglio di Dieci li 7. No/vembre 1753 per grave intacco alla cassa / da esso commesso con turpe infedeltà / et abuso del proprio ministero.”

[Cicogna, ibidem, n° 3, “*Sopra la scala sul muro di fianco*”, esistente]

“ Antonio Damiani fu contador Zuane Schiantadriello fu scontro nell'ufficio del depositario in Cecca furono banditi dall'Eccelso Consiglio di Dieci con pena della forca il dì 29 Luglio MDCCXXXVIII. Come infedeli ministri et intaccadori di summe rilevanti in danno della pubblica cassa.”

[Mss. Gradenigo, pag 500;ora dispersa]

ISCRIZIONI SPARSE pg 1857 e ss:

“ Antonio o sia Z. Antonio Rinaldi qu. Gia/como pubblico ragionato solito ad assi/ster al quadernier del pubblico Banco / del Giro fu capitalmente bandito dall' eccelso Consegljo de Dieci li XXIX Luglio / MDCCXLIII per enorme falsità ed intac/co criminosissimo nel medesimo publico / Banco commesso.”

[Cicogna, pg 1857, n° 11, “*Banco Giro a Rialto, sotto il portico dirimpetto la chiesa di S. Giacomo*”, esistente]

“ MDCCLXXXVIII. XI Agosto / Ottavio Ferolo e Bernardo Maestron detto Gua / soliti fare li bastazi nelle pubbliche salere di dogana / condannati dal Magistrato eccellentissimo al Sal / con perpetua inibizione dal pubblico lavoro de sali / per avanzate dettestabili seduzioni e violenze.”

[Cicogna,pag 1877 n° 122 , “*Zattere, Agenzia dei Sali- sul muro dell'atrio della casa n...;*” ora dispersa]

“ Domenico Buonomo fu quadernier all'ufficio dell'uscita capitalmente bandito il di IX. Gennaro MDCCXXXVIII dall'eccelso Consiglio di Dieci per enormi gravissime colpe d'infedeltà commesse con sommo publico pregiudicio.”

[Mss. Gradenigo, pag. 500; Cicogna, pg 1886 n° 184, “*Magistrato dell'Uscida, Rialto*”; ora dispersa]

“Paulo Q. Ludovico Cavazzi fu contador infedele al Magistrato del Dazio del vin reo di peclvato bandito dall'eccelso Consiglio di X. Con pena di forca il di XXVIII. Novembre MDCCXXXIII. Per rilevante intacco dell pubblica cassa.”

[Mss. Gradenigo; Cicogna, pg. 1186 n° 185, “*Magistrato del Vin, S. Giovanni di Rialto*”; esistente]

“ MDCCXXIII. III Settembre Carlo Pighi capitalmente bandito dall'eccelso Consiglio di X. Per enormi defraudi da cui commessi ne i partiti de sali di Trevisi e cinque datii di Lombradia con

gravissimo publico pregiudicio.”

[Mss. Gradenigo, pag. 501 ; Cicogna, “*Magistrato del Sale, S. Giacomo di Rialto*”, ora dispersa]

“ MDCCXXX. XXII. Marzo Nicolò Trevisi già deputato dal Magistrato alle Rason Vecchie alla dispensa del biscotto a Prigioni bandito dall'eccelso Consiglio di Dieci per gravissimo enorme intacco praticato nell'esercizio del suo ministero.”

[Mss. Gradenigo; Cicogna, “*Rason Vecchie*”, ora dispersa]

“ Bortolo Morando già nodaro dell'offitio / processato per haver vitiati et adulterati li / numeri delle partite delle riscossioni nelli / libri del soldo per lira e delle tasse come / in processo fu con sentenza de SS. Sinici di 23 / Marzo 1672 bandito da tutti li capitali e / redduttioni dell'arte perpetuo e privato / di poter mai in alcun tempo essercitare / alcun carico nell'arte n.ra et la presente / pietra fu posta d' ordine de medemi ss. sini/ci a publico esempio die 14 Aprile 1672.”

[Cicogna, pag 1896 n° 239, “*Abbazia della Misericordia*” ora dispersa]

“ Sebastian Foresti già gastaldo di questa / Procuratia bandito li 12 Marzo 1700 dall' /Eccelso Consiglio di X. Per intacco e furto / di molta somma di denaro nelle casse di / questa procuratia.”

[Mss. Gradenigo pag. 502 ; Cicogna, pag 1900, n° 260, “*Procuratia de Supra*”, ora dispersa]

“ 1658. 20 Genn. L'abbate Vettor Zuanne / e Piero fratelli Grimani furono banditi / per haver contro la publica libertà nella / propria casa barbaramente condotto e con / moltissime archibugiate interdetto Francesco / Querini fu de Francesco.”

[Mss. Gradenigo pag. 505; Cicogna, pag 1900 n° 261, “*Ca' Grimani Calergi*”, ora dispersa]

“ 1713. 26. 7.bre. Z. Domenico Rizzo / che fu no. Alli Dieci Savii bandito dall'/Eccelso Consiglio di X. Come ministro infedele / et reo di enormi et esecrande falsità con / intacco per rivelantissima summa di danaro / rapito alla publica cassa ch'era di ragione / de luoghi pii.”

[Mss. Gradenigo, pag. 509; Cicogna, pg 1900, n° 262, “*Magistrato dei X Savii*”, ora dispersa]

“1610. Liberal di Marco sindaco dell'Arte / nostra rubò il scrigno di detta arte nostra /nel quale erano ducati 1423= gr. 11 e / per tal causa fu sententiato che si sara / preso sia impicato per la gola applicandoli / delli beni dell'arte nostra lire 600 di piccoli / oltre la taglia del Principe nostro.”

[Mss. Gradenigo; Cicogna, ibidem n° 263, “*Officio dei Testori*” ora dispersa]

“ Domenico Caratello olim Fante dell'officio / nostro come in processo di ruar le cere / dell'arte nostra condannato un mese in / prigion et come la sententia et fo messa / questa pietra a publico esempio 1628 / 24 Aprile.”

[Ibidem, n° 264 *ibidem*; ora dispersa]

“ Zuanne Marchesi Ciola Q. Gabriel gia / gastaldo della Procuratia d'Ultra fu capital/mente bandito li XXVI Agosto MDCCXLIX / dall'eccelso Consiglio di Dieci per enormi/ intacchi e latrocinii di dinaro nelle casse/ della medesima procuratia.”

[Mss. Gradenigo, pag. 514; Cicogna, *ibidem*, n° 265, “*Procuratia de Vltra, Officio dei Testori*” ora dispersa]

“ 1728. 28 Luglio Apostolo Costantini / ragionato era quadernier nel deposito de' / bastioni al Magistrato de Governatori dell'intrade bandito dall'Eccelso Consiglio di Dieci / come ministro infedele reo d'enormi / pregiudicii inferiti al pubblico patrimonio.”

[Mss. Gradenigo, pag. 51; Cicogna, *ibidem*, n° 266 , “*Officio dei Testori*”, ora dispersa]

“ 1713. 26. 7bre 2. Domenico Rizzo fu / gvardian della sSuola di S. Marco bandito / dall'Eccelso Consiglio di Dieci per l'infedeltà / del suo maneggio et per haver intaccati e / venduti li capitali della medesima con inique / forme e fraudi enormi.”

[Cicogna, pag. 1902, n° 273, “*Campo S. Zanipolo, Scuola di S. Marco*”; esistente]

“ Carlo Salchi figliolo di Zuanne / già fatto dell'arte de Luganegheri / capitalmente bandito il giorno di XXIII Marzo MDCCXLIII dalli Magistrati / Eccellentissimi de Proveditori Sopra / la giustizia vecchia e Giustizieri vecchi / giudici delegati dall'Eccellentissimo/ Senato per enorme intacco de dinari / della Scuola et arte con gravissimo / pregiudizio della medesima.”

[Cicogna, pag 1909, n° 312, “*Rialto, S. Mattio, Arte dei Luganegheri, casa n* 755, corte dei Pii, saletta superiore*”; ora dispersa]

“ Di Boemonte fo questo tereno / e mo p. lo so empio tradimento / e posto in comun per altrui spavento / a cio lo vedi sempre sempre.”

[Mss. Gradenigo, pag. 503 ; Cicogna, pag. 1911, n° 320, “*Colonna S. Agostin, ora al Museo*”; esistente, ora alle Prigioni di Palazzo Ducale]

“ Adi 18. Aprile 1719. Rocco Celeghella / Zuanne Astori e Iseppo Crepaldi già guardiani / del

presente eccl.mo Magistrato / furono banditi con pena di moschetto per infedeltà commesse nelle loro cariche sia le presente / memoria di eterna infamia a loro nomi e / documento agl'altri guardiani.”

[Mss. Gradenigo, pag. 501; Cicogna, pag. 1911, n° 320 “*Magistrato Antico della Sanità*”; ora dispersa]

“ Adi 14 Marzo 1716. Iseppo Papuzzi o/sia Pauzzoli già vice masser del presente / eccellentissimo Magistrato restò bandito con / pena della forca per infedeltà e furti da lui / commessi nel di lui ministero e stia le presente / a di lui perpetua infamia e documento altrui.”

[Ibidempag. 509; ibidem, n° 335 “*ibidem*”, ora dispersa]

“ Capitan Stefano Sbrigadello bandito capitalmente con sentenza del Magistrato de Cinque / Savi alla Mercanzia li 30 Marzo 1757 / per malizioso usurpo dell'altrui merci e / fraudolente naufragio di un bastimento da/ esso diretto.”

[Cicogna, ibidem n° 336 “*Cinque Savi alla Mercanzia, Rialto*”; ora dispersa]

“ Demetrio Bonazza contador all'offizio dell'Uscida fu capitalmente / bandito dall'Eccelso Consiglio di / Dieci li XXIV Febraro MDCCXLIII / per rilevante intacco di cassa da lui commesso.”

[Cicogna, pag. 1923, n° 376 , “*Riva del Vin, Rialto; calle chiusa, casa n* 226, sopra scala*” ora dispersa]

CAPITOLO IV- DOSSIERS DEI REI

Il passo successivo della ricerca è consistito nel rintracciare maggiori informazioni sui criminali appartenenti all'elenco del precedente capitolo, onde comprendere, tramite i tratti comuni e le differenze riscontrabili fra i vari casi, quale fosse la *ratio* veneziana alla base delle condanne infamanti. Possedendo le identità dei rei è stato agevole risalire alle condanne di *bando*, il comune e costante esito dei processi a loro carico, grazie alla lettura di alcune delle “raccolte di Bandi et Sentenze dell'Eccelso Consiglio di Dieci” conservate alla Biblioteca Marciana: in quei volumi sono stati assemblati i fascicoli pubblicati, stampati e distribuiti nella Serenissima affinché tutti potessero essere a conoscenza di chi veniva castigato, come, quando, perchè e per conto di quale Magistero.

I dati recuperati da questi documenti sono stati organizzati in *dossiers* che rendono conto di nomi dei colpevoli, data di emissione della condanna, luoghi e descrizioni dei crimini, tipologie di condanna, ammontare delle taglie, eventuale *damnatio memoriae*, e soprattutto delle pene di tipo infamante comminate: sono riportati, oltre al testo da inscrivere, l'ordine e il sito di affissione delle epigrafi, con foto dei documenti e delle lapidi in caso di materiali sopravvissuti.

I *dossiers* vengono presentati con una divisione geografica basata sulla dicotomia Venezia/ Dominii di terraferma: dal fascicolo di Alberto Colombo a quello di Zuanne Marchesi Ciola si analizzano rei “cittadini”, mentre dalle carte di Alessandro Trivellini a quelle di Zambelli e Donini sono registrati delitti commessi fuori da Venezia.

REO: **Alberto Colombo.**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 10 Giugno 1701

CRIMINE: Peculato, Intacco di Cassa

DESCRIZIONE DEL FATTO: Notaio del Magistrato delle Biave, passavano nelle sue mani i pegni lasciati fino all'emissione delle bollette per farine e risi, da restituirsi una volta pagato il dazio: egli li faceva pagare doppi ad alcuni, mentre da altri non esigeva nulla, lasciando moltissime contralettere insolute; si appropriava inoltre dei dazi che, contrariamente alle disposizioni di legge, si faceva consegnare dai tributari, per un intacco finale di 10.000 Ducati.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di decapitazione in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi.


TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato veneziano, 2000 in terre aliene.

INFAMIA: “ Sij al di fuori del Magistrato delle Biave posta in luoco cospicuo, da esser scielto da Capi di questo Consiglio, una Lapide colla seguente iscrizione, che serva a di lui perpetua ignominia.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Alberto Colombo / già nodaro in questo magistrato / delle Biave fu' capitalmente ban-/dito a" 10 Giugno 1701 dall'eccelso / Consiglio di Dieci per intacco de / pegni, e multa summa di denaro / a' grave pregiudiziodella publica / cassa.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.



REO: **Andrea Boldù**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia e Vicenza

DATA: 3 Ottobre 1698

CRIMINE: Intacco di Cassa

DESCRIZIONE DEL FATTO: Mentre era Camerlengo di Comun alla Camera di Vicenza rubò, dilazionate nel tempo, 145.000 Lire (de' piccoli), cominciando dal primo mese di carica fino alla notte della sua fuga, avvenuta tra il 12 e il 13 Luglio; aveva inoltre falsificato i registri, annotando solo una parte dei denari riscossi e tenendo l'altra per sé, finanziando con essa contrabbando e lusso personale. Si era inoltre rifiutato di pagare salari e restituire interessi, asserendo che non vi fosse nelle casse una somma sufficiente ad accontentare tutti; aveva preso l'abitudine di riscuotere i pagamenti fuori dal suo ufficio, e di affidare ad altri l'amministrazione della Camera durante le numerose assenze da Vicenza, contrarie alla legge in quanto la sua permanenza nella città doveva essere continua, facendosi da costoro inviare il contante – pubblico ma da egli usato come proprio – in qualunque posto si trovasse .

Quando infine il suo furto non poté più essere nascosto, mise in vendita molti suoi effetti e con il ricavato assoldò una squadriglia che lo accompagnasse in salvo fuori dai domini della Serenissima: una volta raggiunta la salvezza, si concesse anche il lusso di provar rammarico “ di non haver in maggior summa spogliata la Camera, e rapito il rimanente Denaro, che in essa era rimasto”.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di decapitazione in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi effettuati durante la sua carica;

TAGLIA: 4000 ducati nello Stato Veneziano, 6000 in terre aliene.

INFAMIA: “ E siano poste due Lapidi, una nel sottoportico del Broglio à perpetua infamia del di lui Nome con la seguente iscrizione [...] E l'altra sopra il muro esteriore della Camera stessa in Vicenza in luoco patente, e conspicuo, e corrispondente alla Piazza con l'iscrizione medesima.”


TRADIZIONE: Diretta

ISCRIZIONE: “ Andrea Boldù, fu de (quondam) Andrea fu / bandito per gravissimo intacco di / cassa fatto nella camera di Vi-/cenza, essendo Camerlengo in / quella città.”

DAMNATIO MEMORIAE: Privazione della Nobiltà, nome cancellato dal Libro d'Oro

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, Corpus Iscrizioni Veneziane.

MATERIALI: Scheda Epigrafica n° 2



REO: **Antonio Bernardi**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 18 Novembre 1718

CRIMINE: Intacco di Cassa

DESCRIZIONE DEL FATTO: Era diventato scontro al Magistrato delle Acque nel 1716, e approfittando di un momento di magra – le casse erano del tutto vuote e l'ufficio si era visto costretto ad emettere ai creditori cambiali da riscuotere al Banco Giro- effettua transazioni e pagamenti in strada e a casa, si impossessa dei ricavati delle vendite registrando nei libri di cassa somme maggiori di quelle realmente dovute, di modo che non si notasse il furto.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di corteo in barca sul Canal Grande e botte di tenaglia ad ogni traghetto, trascinamento a coda di cavallo fino a San Marco, taglio della mano più valida e impiccagione; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi.

TAGLIA: 3000 ducati dentro lo Stato veneziano, 4000 in terre aliene.

INFAMIA: “ Et a perpetua sua ignominia doverà porsi al di fuori del Magistrato all'Acque in luoco cospicuo ad electione de Capi di questo Consiglio, una Lapide con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Diretta

ISCRIZIONE: M.DCC.XVIII ADI XXVIII Novembre / Antonio Bernardi fu' scontro nel magistrato / all'acque bandito dall'eccelso Consiglio di / Dieci li 28 Novembre 1718 come ministro infe-/ dele, e reo di grave intacco fatto nella/ cassa medesima.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.

MATERIALI: Scheda Epigrafica n*, Foto n*

**B A N D O,
ET SENTENZA
DELL'ECCELSO
Conseglio di Dieci.**

C O N T R O,

Antonio Bernardi fir Scontro al Magli-
firato all'Acque.

Sampata per Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.




Illustrazione 2: Lapide conservata nella soffitta di Palazzo Ducale (foto: Andrea Villani)

REO: **Apostolo Costantini**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 28 Luglio 1728

CRIMINE: Intacco di cassa, furto?

DESCRIZIONE DEL FATTO: Mancante

CONDANNA: Bando perpetuo, con pena di forca in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi;

TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato Veneziano, 2000 in terre aliene.



INFAMIA: “ Et à maggior perpetua sua ignominia, e sia d'esempio al suo meritato castigo, & ad ogn'uno noto il suo grave delitto, doverà esser posta una Lapide al di fuori del Magistrato dell'Intrade, in luogo più osservabile, e cospicuo, ove parerà alla prudenza de Capi di questo Consiglio con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: MDCCXXVVIII. XXVIII. Luglio./ Apostolo Costantini ragionato era qua-/ dernier nel deposito de bastioni al ma-/ gistrato de' governatori dell'intrade / bandito dall'ecelso Consiglio di Dieci, / come ministro infedele, reo d'enor-/ mi pregiudicii inferiti al publico patri-/ monio.

DAMNATIO MEMORIAE: Depennato dal registro del Collegio dei Ragionati.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.



REI: Giacomo Bellotto, Sebastian Freddi, Zan Piero Gasparon, Francesco de Piero Moro, Pietro de Zorzi Braghessa

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 14 Agosto 1711

CRIMINE: Intacco di cassa

DESCRIZIONE DEL FATTO: Mancante

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di forca in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi;

TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato veneziano, 2000 in terre aliene.

DAMNATIO MEMORIAE: Depennato il nome di Giacomo Bellotto dal Registro del Collegio dei Ragionati con annessa nota d'infamia.

INFAMIA: “ Et à maggiore perpetua loro ignominia, doverà esser posta in loco cospicuo, e di frequenza, tra le Porte della Casa dell'Arsenal, una Pietra con la seguente Iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Giacomo Bellotto già scontro / alle maestranze / Sebastian Freddi già' scontro / alle maestranze stesse / Zan Piero de Vincenzo Gasparon, e / Francesco de Piero Moro furo-/no pagadori per il contador, e / Piero de Zorzi Braghessa fu / appuntador alle Porte. / Furono banditi con oena della / forca per infedeltà e falsità / commesse, con intacco della / pubblica cassa. / E sia la presente a loro perpetua / infamia, e altrui documento.


DOCUMENTI: Bando degli Inquisitori all'Arsenale, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.

BANDO, E SENTENZA *Dei Illustrissimi & Eccellentissimi Signori* INQUISITORI ALL'ARSENAL.

C O N T R O

Giacomo Bellomo, di Scontro alle Montaner della Città dell'
Arsenal,
Sebastiani Freddi, di per Scontro alle Montaner stessi,
Zan Piero de Vicenzo Gasparon, e } Ferruccio Pagadani per
Francesco de Piero Moro } il Contador, e
Piero de Zocci Baglietta, di Appuntador alle Poste.

Stampato per Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.



REO: **Carlo Salchi**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 23 Marzo 1743

CRIMINE: Furto

DESCRIZIONE DEL FATTO: Vedi Capitolo PROCESSI

CONDANNA: Bando perpetuo

TAGLIA:

INFAMIA: “ Et à maggior di lui ignominia, ed altrui esempio, doverà porsi al di dentro della Casa dell'Arte dei Luganegheri in Rialto in luoco apparente ad ellezzione di Sue Eccellenze una Lapide con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: “ Carlo Salchi figliolo di Zuanne già / fattor dell'Arte de Luganegheri / capitalmente bandito il giorno di 7 XXIII. Marzo MDCCXLIII dalli Magi-/strati Eccellentissimi de Provedi-/tori sopra la Giustizia Vecchia, e / Giustizieri Vecchi giudici delegati / dall'Eccellentissimo Senato / per enorme intacco de dinari della / Scuola, et Arte con gravissimo / pregiudizio della medesima.”

DOCUMENTI: Bando dei Proveditori sopra la Giustizia Vecchia e Giustizieri Vecchi, Documenti ASV

BANDO, E SENTENZA

Dei Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori

PROVEDITORI SOPRA LA GIUSTIZIA VECCHIA, E GIUSTIZIERI VECCHI

Giudici Delegati dall'Eccellentissimo Senato.

C O N T R O



Carlo Salchi Figliolo di Zuanno Loganegher,
fi Fattor dell'Arte de Loganegheri, so-
lito abitar a Santa Margarita in Casa
di suo Padre.

Stampato per li Figliuoli del qu: Z. Antonio P'ioelli
Stampatori Ducali.

via il disarcimento intero della Scuola dell'Arte, con
piena esente le Leggi.

Ne porta in alcun tempo licenziarsi, & non partire, &
etc. & se non fatti immediatamente restituir la Casa dell'Arte
Loganegheri da suo Inquilino tassatosi, & ritirato in tutto
del mestiere di Caricchi, & Officio d'alcuna sorte.

Et a maggior di suo agio, & ad altri etiam, che
però al di dentro della Casa dell'Arte de Loganegheri, &
non si hanno apparire ad elezione di Sua Eccellenza
pote con la seguente informazione.

CARLO SALCHI FIGLIOLO DI ZUANNE CAR-
FATTOR DELL'ARTE DE LOGANEGHERI
CAPITALMENTE BANDITO IL GIORNO DI
XXIIII MARZO MDCCXLIII, DALLI MAG-
STRATE ECCELLENTISSIMI DE PROVEDI-
TORI SOPRA LA GIUSTIZIA VECCHIA, E
GIUSTIZIERI VECCHI GIUDICI DELEGATI
DALL' ECCELLENTISSIMO SENATO PER
ENORME INTACCO DE DINARI DELLA
SCUOLA, ET ARTE CON GRAVISSIMO
PREGIUDIZIO DELLA MEDESIMA.

Et il presente fu pubblicato, stampato, & venduto a
Dilect. recizia.

Adi 15. Marzo 1743.

Pubblicato sopra le Scale di San Marco, & di Rialto
per Gerolamo Ziani Comandador Publico.

REO: **Carlo Pighi**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 3 Settembre 1723

CRIMINE: Furto? Falso in bilancio?

DESCRIZIONE DEL FATTO: Mancante.

CONDANNA: Bando perpetuo, con pena di decapitazione in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni per pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi;


TAGLIA: 1000 ducati nello Stato Veneziano, 2000 in terre aliene.

INFAMIA: “ Doverà inoltre nel più breve termine essere affissa una Lapida al Magistrato del Sal nel sito più esposto, e frequentato à perpetua memoria delle di lui delinquenze nel tenor seguente.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: 1723.3. Settembre. / Carlo Pighi capitalmente bandito / dall'eccelso Consiglio di Dieci / per enormi defraudi da lui com-/messi nei partiti de sali di Treviso, / e cinque dattii di Lombardia, con / gravissimo publico pregiudizio.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.



REI: **Rocco Celeghella, Iseppo Crepaldi, Zuanne Astori**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 18 Aprile 1719

CRIMINE: Appropriazione indebita, ricettazione

DESCRIZIONE DEL FATTO: I tre Guardiani (notturni?) del Magistrato alla Sanità avevano ricevuto in custodia tre imbarcazioni (il *trabacolo*²³ Sol, la *tartana*²⁴ Rosa e la *marciliana*²⁵ Luna Nova) poste in quarantena cautelativa, con precisi ordini di non far avvicinare nessuno né di scaricare nulla, portando ogni mercanzia in Lazzaretto per i dovuti controlli. Contravvenendo alle disposizioni, i tre tengono nella stiva una gran quantità di tabacco, che rivendono tramite tre complici introdotti nottetempo sulle navi e nascondono al Fontego dei Turchi a San Giovanni Decollato; una volta scoperti si danno alla fuga “ (molto tempo fa)”.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di fucilazione fra le due Colonnate del Magistrato alle Acque; confisca dei beni ; nullità degli atti amministrativi;

TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato veneziano, 2000 in terre aliene.

DAMNATIO MEMORIAE: Nomi cancellati dal Rotolo dei Guardiani con nota d'infamia.

INFAMIA: “ Et à maggior, e perpetua loro ignominia, doverà esser posta in questo Eccellentissimo Magistrato in luogo cospicuo, una Lapide, con la seguente iscrizione.”


TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Adì 18 Aprile 1719 / Rocco Celeghella, Zuanne Astori e Iseppo Cre-/paldi, già' guardiani del presente eccellen-/tissimo Magistrato, furono banditi, con / pena di moschetto, per infedeltà com-/messe nelle loro cariche. / Sia la presente memoria di eterna infamia al / loro nome, e documento agl'altri guardiani.

23 Barca da trasporto e navigazione di cabotaggio a due alberi e vela al terzo.

24 Imbarcazione ad un solo albero, vela latina, lunghe dai 16 ai 20 m e con una stazza variabile dalle 30 alle 60 tonnellate, usata per la pesca e la navigazione di cabotaggio (www-wikipedia.com)

25 Nave veneziana usata tra il XVI e il XVII secolo, poco stabile e non armata;



REI: Zuanne Contarini e Girolamo Loredan

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 15 Febbraio 1657

CRIMINE: Delazione, Viltà in guerra

DESCRIZIONE DEL FATTO: I due, cui era stata affidata la fortezza del Tenedo, fuggirono al primo sbarco di Turchi, portando con sé i loro averi e falsi certificati emessi dal magistrato alla Sanità.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di decapitazione in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni; nullità degli atti amministrativi;

TAGLIA: 4000 ducati nello Stato Veneziano, 6000 in terre aliene.

INFAMIA: “ Sia al Broglio in luogo patente, e conspicuo affisso un Marmo con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Diretta

ISCRIZIONE: “1657. 15 Febraro. / Girolamo Loredan, e Giovanni Contarini / furono banditi per l'abbandono della For-/tezza del Tenedo, lasciata liberamente in / mano de Turchi con le Armi, e Munitioni / Pubbliche, con notevole pregiudicio della / Christianità e della Patria.

DAMNATIO MEMORIAE: Perdita della Nobiltà, Nome cancellato dal libro d'Oro.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.

MATERIALI: Scheda Epigrafica n° 7




Illustrazione 3: Lapide conservata presso la soffitta di Palazzo Ducale (foto: Andrea Villani)

REI: **Antonio Damiani, Zuanne Schiantarello**

CONTUMACIA:

LUOGO: Venezia

DATA: 29 Luglio 1738

CRIMINE: Abuso d'uffiicio, intacco di cassa

DESCRIZIONE DEL FATTO: Sfruttando i loro impieghi al Banco Giro e agevolandosi l'un l'altro giunsero a rubare 21.885 ducati Damiani, 3045 Schiantarello

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di forca in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi;


TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato veneziano, 2000 in terre aliene.

INFAMIA: “ Et à maggior, e perpetua sua ignominia, ed altrui esempio, doverà porsi al di fuori del Magistrato sudetto in luogo cospicuo ad ellezione de Capi di questo Consiglio una Lapide, con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Antonio Damiani fu' contador, Zuanne / Schiantarello fu' scontro nell'ufficio del depositario in Cecca furono / banditi dall'eccelso Consiglio di X./ con pena della forca il dì XXIX Lu-/glio MDCCLXXXVIII come infedeli mi-/nistri, ed intaccadori di summe rile-/vanti in danno della pubblica cassa.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.



REO: **Demetrio Bonazza**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 24 Febbraio 1743

CRIMINE: Peculato, intacco di Cassa

DESCRIZIONE DEL FATTO: Demetrio, contrariamente agli obblighi di legge, dilazionava le revisioni di mese in mese, per non far scoprire la mancata registrazione delle somme versate al suo magistero di cui egli si appropriava, né la mai avvenuta restituzione dei soldi da lui presi in prestito alla cassa del dazio; fuggì con 3.901 ducati, più altri 287 ricavati da creste e tangenti da lui pretese su alcune operazioni.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di forca in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi;


TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato veneziano, 2000 in terre aliene.

INFAMIA: “ Et a maggior perpetua memoria, & ad'altrui esempio doverà porsi al di fuori dell'Ufficio antedetto in luogo più osservabile, e cospicuo ad ellezzione de Capi di questo Consiglio una Lapide con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Demetrio Bonazza contador all'offi-/zio dell'uscita fu' capitalmente ban-/dito dall'eccelso Consiglio di Dieci / li XXIV Febraro MDCCXLIII per rile-/vante intaco di cassa da lui com-/messo.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.



REO: **Domenico Bonomo**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 9 Gennaio 1738

CRIMINE: Abuso d'ufficio, peculato, intacco di cassa, falsificazione di documenti

DESCRIZIONE DEL FATTO: Impiegato come quaderniere all'Ufficio dell'Uscida, mosse capitali inestitenti – 2.100 Ducati- a nome di un complice, morto all'epoca del processo, cui garantì anche libero accesso alle somme dei Capitali di Prò; falsificò inoltre i registri inserendo i nomi di persone prive di capitali, per un intacco generale di oltre 24 mila ducati.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di forza in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi;


TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato Veneziano, 2000 in terre aliene;

INFAMIA: “ Ed à maggior sua ignominia, ed altrui esempio, doverà porsi al di fuori del sudetto Magistrato in luogo cospicuo, ad elezion de Capi di questo Consiglio una Lapide colla seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Domenico Bonomo fu' quadernier all'ufficio / dell'uscita capitalmente bandito il dì / nove Gennaro MDCCXXXVIII. Dall'eccelso / Consiglio di Dieci per enormi gravissime / colpe d'infedeltà commesse con sommo / pubblico pregiudizio.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.



REO: **Domenico Rizzo**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 26 Settembre 1713

CRIMINE: Intacco di Cassa

DESCRIZIONE DEL FATTO: Vedi capitolo “ Processi”

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di impiccagione, tenaglia, taglio della mano più valida, trascinamento da un cavallo a Rialto, taglio dell'altra mano; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi,

TAGLIA: 4000 ducati per lo Stato veneziano, 6000 per terre aliene

INFAMIA: “ E perché maggiormente venga compresa da ogn'uno la sua sceleraggine, doveranno porsi due lapide, una alli Dieci Savij in Rialto nel luogo più frequentato, ove parerà alla prudenza de Capi di questo Consiglio con la seguente iscrizione.”

“ Et l'altra nella Scuola di San Marco nel luogo pure, che parerà alli Capi sudetti, nella quale si legga.”

TRADIZIONE: Diretta e indiretta

ISCRIZIONE 1: “ Z. Domenico Rizzo, che fu' nodaro alli / Dieci Savii, bandito dall'Eccelso Conse-/glio di X. Come ministro infedele, et reo / di enormi, et essecrande falsità, con / intacco per rilevantissima summa di da.naro rapito alla publica cassa, ch'era di / ragione de luoghi pii.”

ISCRIZIONE 2: “ Z. Domenico Rizzo fu Guardian della / Scuola di San Marco bandito dall'Eccelso / Consiglio di Dieci per l'infedeltà del suo / maneggio, et per haver intaccatti, e ven-/duti li capitali della medesima, con ini-/que forme, e fraudi enormi.”

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*, Carte Processuali

MATERIALI: Scheda Epigrafica n° 12

REO: **Francesco Cattonari**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 2 Settembre 1783

CRIMINE: Abuso d'ufficio, raggio

DESCRIZIONE DEL FATTO: L'avvocato era stato incaricato da Mosè Luzzato di comporre una lite che egli aveva in corso con la famiglia Capriles, causa che non seguì affatto e di cui aumentò in modo fraudolento la gravità per estorcere maggiore denaro al suo cliente; millantando necessarie regalie a giudici e ministri “ per oliare gli ingranaggi” e arrivando a falsificare la firma di un altro funzionario per avere 5 zecchini d'oro rubò a Luzzato 9.431 Lire, mentendo anche quando questi lo denunciò alle autorità e fuggendo poi precipitosamente.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di forca in caso di cattura o contraffazione dio bando; confisca dei beni a risarcimento di Luzzato: nullità degli atti amministrativi;

TAGLIA: 1000 Ducati

INFAMIA: “ E a maggior, e perpetua sua ignominia sia posta alle Porte del Magistrato del Sindico una Lapide con la seguente Iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: MDCCLXXXIII. II.Settembre. / Francesco Cattonari fu interveniente di questo foro / bandito dall'eccelso Consiglio di Dieci / con pena della forca / come reo falsificatore di caratteri, e fraudolento raggiratore, / con odiosissimo abuso del nome / de più autorevoli tribunali, e consessi.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio di Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.



REI: Vettor Grimani, Zuanne Grimani, Piero Grimani

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 20 Gennaio 1658

CRIMINE: Omicidio

DESCRIZIONE DEL FATTO: Contravvenendo ad un precedente bando, i tre fratelli continuavano a dimorare in Venezia e a foraggiare una nutrita schiera di scagnozzi; il 15 Gennaio, dopo aver assistito a prove teatrali presso lo stabile di SS. Giovanni e Paolo, sequestrarono violentemente Francesco Querini, accusandolo di aver originato un tafferuglio con sparatoria annessa. Portatolo a viva forza a Ca' Grimani, lo traffissero con moltissimi colpi d'archibugio occultandone poi il cadavere e tenendo segregati i testimoni dell'assassinio.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di decapitazione in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni, con atterramento delle case invendute;

TAGLIA: 6000 ducati dentro lo Stato veneziano, 4000 in terre aliene.

INFAMIA: “ [...] la Casa ove al presente habitavano li predetti Zuane e Piero, la quale come luogo odioso, Assilio di Sicarij & ove è successo l'empio atrocissimo omicidio de (quondam) Francesc Querini, sia fatta da Capi subito demolire dai fondamneti, & in sua vece eretta una Colonna di marmo con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: “ 1658 20 Genaro / L'Abbate Vettor, Zuanne, e Piero Fratelli / Grimani, furono banditi per aver contro / la publica libertà nella propria Casa barba-/ramente condotto, e con moltissime archi-/buggiate interfetto (quondam) Francesco Querini / fu de (quondam) Z. Francesco.”

DAMNATIO MEMORIAE: Privazione della Nobiltà, nome cancellato dal Libro d'Oro;

*Breve nota su Palazzo Grimani-Vendramin Calergi*²⁶

L'edificio in cui Cicogna vide la colonna è l'attuale sede del Casinò di Venezia: iniziato nel 1481 su commissione di Andrea Loredan, terminato nel 1509, fu venduto 80 anni dopo al duca di Brunswick per essere infine acquistato da Vettor Calergi, proveniente da una ricca ma turbolenta famiglia cretese che più volte si era ribellata alla Serenissima, per entrare poi a far parte della sua nobiltà. Sposatosi con Isabella Gritti ebbe una sola figlia, Marina, a sua volta moglie di Vincenzo Grimani²⁷: sono loro i genitori dei tre assassini di questo dossier, e probabilmente furono loro a versare i 7350 ducati affinché il palazzo non venisse raso al suolo e la nobiltà fosse loro restituita; il Senato accettò un compromesso, risparmiando il nucleo dell'edificio ma abbattendone l'ala e il giardino appena costruiti e sostituendoli con il manufatto infamante.

²⁶ Brusegan, *I palazzi di Venezia*, pag. 357-358.

²⁷ Secondo gli accordi matrimoniali, i figli nati dall'unione avrebbero ereditato il palazzo previa assunzione anche del cognome materno, vale a dire Calergi.

REI: **Antonio Straticò (Siropulo), Zuanne Straticò (Siropulo), Anastasio Chiurco**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Corfù, Venezia

DATA: 5 Novembre 1727

CRIMINE: Falsificazione di documenti, furto del denaro del Principe,

DESCRIZIONE DEL FATTO: I due fratelli erano Ragionati in Levante, mentre Chiurco a Corfù, e avevano falsificato i dati di diverse partite di materiali destinati alle milizie, ivi comprese le firme di svariati ufficiali e funzionari.

CONDANNA: Bando perpetuo, pena di forca in caso di contraffazione o cattura, facoltà per i catturatori o uccisori di liberare qualsivoglia bandito (eccetto per chi ha tradito lo Stato e commesso Intacco di Cassa), confisca dei beni per riparare al furto, nullità di ogni atto sottoscritto da uno qualsiasi dei tre.

Non potranno domandare grazia o liberazione prima di aver saldato il debito contratto con lo Stato, e non prima di 20 anni, e solo con l'unanimità del Consiglio.

TAGLIA: 2000 ducati dentro lo Stato e 4000 in terre aliene;



INFAMIA: “ Et à maggior perpetua loro ignominia, e sia d'esempio il loro dovuto meritato castigo, et ad ogn'uno noti i loro gravi delitti, doveranno esser esposte due Lapidi; l'una al di fuori del Magistrato de Revisori Regolatori alla Scrittura; & l'altra nella Fortezza Vecchia di Corfù, ne luoghi più osservabili, e cospicui, ove parerà ala prudenza de Capi di questo Consiglio, con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Antonio, e Zuanne fratelli Straticò, / o' sia Siropulo, ragionati, et Anasta-/sio Chiurco ragionato camerale di / Corfù, banditi dall'eccelso Consiglio / di Dieci, come ministri infedeli, e rei /d'enormi gravissimi pregiudicii, infe-/ riti al pubblico patrimonio.

DAMNATIO MEMORIAE: Nomi depennati dal Collegio dei Ragionati

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus delle Iscrizioni Veneziane*.



REO: **Gabriel di Ferdinando**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 5 Giugno 1743

CRIMINE: Peculato

DESCRIZIONE DEL FATTO: Mancante

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di forca (davanti all'Arsenale) in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento.

TAGLIA: 500 Ducati nello Stato Veneziano, 1000 in terre aliene.


INFAMIA: “ Et a perpetua ignominia d'esso Gabriel di Ferdinando doverà essere esposta una Lapide in Arsenale nel luogo dov'esistono li Depositi di Cavi con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Diretta

ISCRIZIONE: Adì V. Giugno 1743. / Gabriel di Ferdinando fu' aggiutante/ dell'Armiraaglio all'Arsenale/ restò bandito con pena della forca/ come infedele amministratore / e reo d'enormi gravissimi/ pregiudizi inferiti nel maneggio de/ pubblici capitali.

DOCUMENTI: Bando dell'Inquisitore all'Arsenale, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.

MATERIALI: Scheda Epigrafica n°5



REO: **Gerolemo Sala**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 19 Novembre 1712

CRIMINE: Peculato, Intacco di Cassa

DESCRIZIONE DEL FATTO: In quanto Capo della Sala d'Armi dell'Arsenaleera in possesso delle uniche chiavi per accedervi, e ne approfittò per rubare moltissimi azzalini da schioppi e moschetti, fuggendo poi con i soldi ricavati dalla loro rivendita.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di impiccagione davanti all'Arsenale in caso di cattura o contraffazione di bando: confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi;
TAGLIA: 1000 ducati.

INFAMIA: “ Et à perpetua ignominia del sudetto Gerolemo Sala, doverà esser esposta tra le due Porte della Casa dell'Arsenale una Pietra con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Diretta

ISCRIZIONE: Adì 22 Novembre 1712./ Gerolemo Sala già capo / delle sale dell'Armi in/ campagna della casa dell'Arsenale restò bandito / con pema della forca, / per furti da lui commessi / de pubblici capitali e / stia la presente a di lu/i perpetua infamia, e documento altrui.

DOCUMENTI: Bando dei Patroni e Provveditori all'Arsenale, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.


MATERIALI: Scheda Epigrafica n°13

**B A N D O .
E S E N T E N Z A**

De gl' Illustris & Eccellentis. Signori
**PROVEDITORI,
E PATRONI
ALL' ARSENAL
C O N T R O**

Geroletto Sala Istico Capo delle Sale dell'
Armi in Campagna della Casa dell' Arsenal.

**Stampato per Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.**



REO: **Giovanni Francesco Magno**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 7 Novembre 1753

CRIMINE: Abuso d'ufficio, peculato

DESCRIZIONE DEL FATTO: Ricopriva la carica di Quaderniere alla Zecca, e consigliò investimenti fraudolenti e pericolosi millantandoli per sicuri, riscuotendo interessi sugli acquisti di beni e somme inesistenti, e spacciando il suo personale registro dei conti – ovverosia delle frodi perpetrate- come pubblico libro, pur essendo questo privo della marca dello Stato Veneziano. Si appropriò inoltre delle Rate dovute dalla Repubblica ai creditori, scrivendo falsi documenti che sembravano di pugno degli investitori, e togliendo i bollettini dei debiti estinti, di modo che la Zecca continuasse a sborsare denaro, per un intacco di 5.974 Ducati e 23 de' grossi, fuggendo poi con il bottino.

CONDANNA: Bando perpetuo, con pena di forca in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi.

TAGLIA: 1000 dentro lo Stato Veneziano, 2000 in terre aliene.

INFAMIA: “ Et a maggior, e perpetua sua ignominia, ed altrui esempiio, doverò porsi al di fuori del Magistrato sudetto in luogo cospicuo ad elezione de' Capi di questo Consiglio una Lapide con la seguente Iscrizione.”

TRADIZIONE: Diretta

ISCRIZIONE: Gio: Francesco Magno fu' quadernier al Ma-/gistrato de' Proveditori agl'ori et ar-/genti in Cecca, bandito capitalmente /dall'Eccelso Consiglio di Dieci li 7 No-/vembre 1753. per grave intacco di cassa / da esso commesso con turpe infedeltà, / et abuso del proprio ministero.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.

MATERIALI: Scheda Epigrafica n° 9

63

B A N D O,
E SENTENZA
DELL' ECCELLO
CONSEGLO DI DIECI.

C O N T R O

GIO: FRANCESCO MAGNO era Quadoraler al
Magistrato de Proveditori agl' Ori, & Argenti
in Cecea.

5 góie 1757 fu applicato fu la Cecea

Stampato per li Figliuoli del qu: Z. Antonio Pinelli
Stampatori Ducali.

REO: Giovanni Giacomo Capra

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 6 Settembre 1718

CRIMINE: Intacco di Cassa

DESCRIZIONE DEL FATTO: Divenuto Contadore al Magistrato delle Biave nel 1702 pur in mancanza dei necessari requisiti, iniziò subito a frodare lo Stato consegnando ai Cassieri denaro in quantità minore a quello realmente da lui riscosso al mattino dai mercanti che pagavano dazio, consegnando falsi documenti con la cifra totale riscossa ai Cassieri e al Massaro, mentre sui sacchetti applicava targhette con la stessa cifra, insieme però a quella indicante il vero ammontare del soldo, onde creare confusione nel computo, sapendo che data l'ora tarda del trasporto monetario in Zecca nessuno avrebbe controllato. L'intacco – per un ammontare di 5.970 Ducati per i saldi dei Fonteghi, 450 per mansioni varie e 35 dala cassa la mattina della fuga- venne scoperto solo al passaggio di consegne fra il precedente cassiere e il suo successore, in cui vennero esaminate tutte le carte: Capra, fingendo un impellente bisogno fisiologico, lasciando lo Scrigno aperto e tutti i suoi effetti personali, fuggì con una gondola a quattro remi e riparò a Lago Scuro, presso Ferrara.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di taglio della mano più valido, sfilata in barca sul Canal Grande con botte di tenaglia cadenzate, impiccagione davanti alla Zecca in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi;
TAGLIA: 3000 ducati dentro lo Stato veneziano, 4000 in terre aliene.


INFAMIA: “ Et à perpetua sua ignominia, doverà porsi al di fuori del Magistrato alle Biave in luoco cospicuo ad elettione de Capi di questo Consiglio, una Lapide, con la seguente inscriptione.”

TRADIZIONE: Diretta

ISCRIZIONE: M.DCC.XVIII./ Gio: Giacomo Capra, fu' contador / nella cassa grande del Magistrato / alle Biave, bandito dall'eccelso / Consiglio di Dieci li 6 Settembre, / come ministro infedele, e reo di grave / intacco fatto nella cassa medesima.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.

MATERIALI: Scheda epigrafica n° 4



REO: **Iseppo Papuzzi (Pazzoli)**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 14 Marzo 1716

CRIMINE: Appropriazione indebita, abuso d'ufficio,

DESCRIZIONE DEL FATTO: Preposto ad evadere la corrispondenza dalla Germania, rubò una busta proveniente da Vienna che il destinatario gli aveva chiesto di serbargli da parte finché non fosse venuto a recuperarla, e che giunto a richiederla si era sentito rispondere che il plico non si trovava. Papuzzi, per sviare la colpa, aveva falsificato delle carte certificandole con il sigillo di San Marco, e aveva venduto una delle pietre in Città, tanto che il legittimo proprietario ne era venuto a conoscenza e l'aveva affrontato; Iseppo aveva supplicato di non essere denunciato, ma roso dalla paura non si era comunque presentato al lavoro.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di forca in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni;

TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato veneziano, 2000 in terre aliene.

INFAMIA: “Et à maggior, e perpetua sua ignominia doverà esser posta sopra la Porta della Massaria, ove si fanno gl'espurghi, una lapide con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Adi 14 Marzo 1716 / Iseppo Papuzzi, o sia Pazzoli, / già vice Masser del presente/ Eccellentiss. Magistrato / restò bandito con pena / della forca per infedeltà, e / furti da lui commessi nel di / lui ministero, e stia la pre-/sente a di lui perpetua infa-/mia, e documento altrui.

DOCUMENTI: Bando dei Proveditori sopra la Sanità, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.

**B A N D O,
E SENTENZA**

Del Illustriss. & Eccellentiss. Signore
**SOPRA PROVEDITORI;
AGGIUNTI. E
PROVEDITORI ALLA SANITA'.**

C O N T R O

Neppe Papuzzi, o sia Papuzzioli solito
far il Vice Masser al Magistrato Eccel-
lentiss. di Sanità.

**Stampato per Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.**

due mille in Tante Alente, de suoi Beni, se ne faranno, come
delli Denari delle Casse del loro Eccellentiss. Mag. Signor,
Tutti li suoi Beni Mobili, e Stabili, preziosi, e sterchi,
quali s' voglia forte, azioni, e ragioni, in qualunque
cittadina, de' eredi, e Fideicommissi sua vita durano, e
& subdando confiscati, & applicati giusta alla Legge
Et a maggior, o perpetua insignificanza, e danno all'Imperio
in sopra la Porta della Massaria, e nel fianco d'ogni
vna Lapide con la seguente iscrizione.

ANNO 14. MARCI 1716.
**NEPPE PAPUZZI, O SIA PAPUZZOLI
GIA VICE MASSER DEL PRESENTE
ECCELLENTESS. MAGISTRATO
RESTO BANDITO CON PENNA
DELLA FORCA PER INFEDELTA, E
FURTO DA LVI COMMESSI NEL DA
LVI MINISTRO, E SIA LA SEN-
SENTA A DI LVI PERPETVA INFI-
AMIA, E DOCUMENTO ALTREVI**

Non possi mai dal prefate Benio liberati per qualun-
que Gratia, Vocazione, e Facoltà, ch'esseno habbino, e
habbino alcuna eccezione, ne per parte gentis, e de' Beni
se non passati Anni rinti, & se non habbino prima
alPrestato danno risarcimento. Et se per qualche
scogitato modo sagnisse la sua Liberazione, non potra
esser ammesso ad esercitar quel E sia Carica del detto
Eccellentiss. Magistrato, ne in persona, ne per Sostituto.
Et il prefate bando sia stampato, e publicato a suoi costi
con Pagherisione delle colpe, a chiara intelligenza di tutti.

*Carlo Alberto, Duca di Savoia, Imperiale Governatore.
Cristiano Leopoldo, Duca di Toscana, Principe.
Lodovico Ferdinando, Principe.
Giovanni Ferdinando, Principe.
Giovanni Maria, Principe.
Giovanni Maria, Principe.
Giovanni Maria, Principe.
Giovanni Maria, Principe.*

REO: **Mattio Fontana**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 16 Marzo 1708

CRIMINE: Peculato

DESCRIZIONE DEL FATTO: Durante il suo mandato di Scontro, inventando falsi mandati e facendo pagare alla Casse altri ordini già saldati, o aumentandone l'importo, derubò il suo ufficio di molto denaro, nascondendo il furto con l'alterazione dei registri e lo studiato disordine dei faldoni di sua competenza.

CONDANNA: Bando perpetuo, con pena di taglio della mano e impiccagione davanti alla Zecca in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi;

TAGLIA: 3000 ducati dentro lo Stato veneziano, 4000 in terre aliene.

INFAMIA: “ Et à maggior, e perpetua sua ignominia, doverà esser posta nella Cecca, in luogo conspicuo, una Lapide con la seguetne inscrizione; & altra simile al di fuori dell'Eccellentissimo Magistrato de' Signori Revisori, e Regolatori alla Scrittura.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Adì 16 Marzo 1708/ Mattio Fontana già scontro nell'Offi-/tio de' Camerlenghi di Comun, fu' / bandito con pena della forca, per in-/fedeltà e falsità di commesse, con in-/tacco, per multa summa, della pu-/blica cassa. / Sia la presente memoria di eterna infa-/mia al suo nome abhominevole, e do-/cumento a pubblici ministri di servar / la dovuta fede nel sacro denato del / Principe.

DAMNATIO MEMORIAE. Nome depennato dal registro del Collegio dei Ragionati con nota d'infamia;

DOCUMENTI: Bando dell'Inquisitore sopra la Cassa dei Camerlenghi di Comune, *Corpus*

REO: **Nicolò Trevisi**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 23 Marzo 1730

CRIMINE: Abuso d'ufficio, Intacco di cassa

DESCRIZIONE DEL FATTO: Mancante

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di impiccagione in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi;



TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato veneziano, 2000 in terre aliene.

INFAMIA: “ Et à maggior, e perpetua sua ignominia sia al di fuori del Magistrato alle Rason Vecchie posta in luoco cospicuo, da esser scielto da Capi di questo Consiglio, una Lapide con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: MDCC. XXX. XXIII. Marzo / Nicolò Trevisi già deputato dal / Magistrato alle Rason Vecchie / alla dispensa del biscotto a' prig-/gioni bandito dall'Eccelso Con-/seglio di Dieci per gravissimo / enorme intacco praticato nell'/ esercizio del suo ministero.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.



REO: **Paolo Gavazzi**

CONTUMACIA:

LUOGO: Venezia

DATA: 28 Novembre 1738

CRIMINE: Peculato

DESCRIZIONE DEL FATTO: Rivesti la carica di Contador al Dazio del Vino per quasi 4 anni, e nell'ultimo periodo iniziò ad effettuare lui stesso le riscossioni in assenza dei cassieri e in orari e posti diversi ed eccentrici, cominciandole prima che venisse fatto il saldo finale e nascondendo gli ammanchi con false note di spese aggiunte di mese in mese. Abusò del proprio potere estorcendo dieci soldi in più a coloro che dovevano effettuare operazioni e pagare i dazi, e l'intacco finale risultò di 18.357 ducati, che egli portò con sé nella fuga: partito nella notte fra l'11 e il 12 Aprile si fece trasportare a Chioggia spacciandosi per nobile pressato da impegni.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di forca in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi;

TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato veneziano, 2000 in terre aliene.

INFAMIA: “ Ed à maggior perpetua sua ignominia, ed altrui esempio, doverà porsi al di fuori del sudetto Magistrato in luoco cospicuo, ad elezion de Capi di questo Consiglio una Lapide colla seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Diretta

ISCRIZIONE: Paolo qu: Lodovico Gavazzi fu' conta-/dor infedele al Magistrato del / dacio del vin, reo di peculato ban-/dito dall'Eccelso Consiglio di / Dieci con pena di forca il dì XXVIII / Novembre MDCCXXXVIII per rileva-/nte intaco della pubblica cassa.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.

MATERIALI: vedi Scheda Epigrafica n° 6



REO: **Pietro Bontio**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 12 Novembre 1727

CRIMINE: Intacco di Cassa nella Camera dell'Armamento

DESCRIZIONE DEL FATTO: Mancante.

CONDANNA: Bando perpetuo, con pena di forca n caso di cattura o contraffazione di badno; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi;

TAGLIA: 1000 dentro lo Stato Veneziano, 2000 in terre aliene.

INFAMIA: “ Et à maggior perpetua sua ignominia, sia al di fuori del Magistrato sudetto all'Armar posta in luogo cospicuo, da esser scielto da Cappi di questo Consiglio una Lapide con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Diretta

ISCRIZIONE: MDCCXXVII.XII. Novembre. / Pietro Bontio, già scontro di questa / Camera dell'armamento, bandito / dall'Eccelso Consiglio di Dieci per / gravissimo enorme intacco, pratti-/cato in detta camera.

DAMNATIO MEMORIAE: Depennato dai registri del Collegio dei Ragionati.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Iscrizioni Veneziane*.

MATERIALI: Scheda Epigrafica n° 3



IN SUBLIMISSIMO PRINCIPIS

PER TABLES

DE ILLIUS DECRETIS ET EPISTOLIS CENSURIS & X

DE 12. NOVEMBRE 1727.

Quod cum... (The text on the left page is a Latin decree or papal bull, starting with 'Quod cum' and detailing ecclesiastical matters, including references to the Holy Spirit and the Pope's authority.)

... (The text at the top of the right page continues the Latin text from the left page, mentioning 'Insuper' and 'quod'.)

... (The text on the right page continues the Latin text, mentioning 'Insuper' and 'quod'.)

MDCCXXVII. DIEI NOVEMBRIS

IN SENATU SACRATISSIMO ROMANAE ECCLESIAE... (The text on the right page is a Latin document, likely a decree or papal bull, starting with 'IN SENATU SACRATISSIMO ROMANAE ECCLESIAE' and detailing ecclesiastical matters.)

... (The text on the right page continues the Latin text, mentioning 'Insuper' and 'quod'.)

REO: **Sebastian Foresti**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 2 Marzo 1700

CRIMINE: Intacco di Cassa

DESCRIZIONE DEL FATTO: Mancante

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di impiccagione in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento e di 4000 ducati; nullità degli atti amministrativi;

TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato Veneziano, 2000 in terre aliene;

INFAMIA: “ Sij nella Procuratia di Supra posta in luoco cospicuo da esser scielto da Capi di questo Consiglio una Lapide con la seguente Iscrizione, che serva à di lui perpetua ignominia.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Sebastian Foresti / già Gastaldo di questa / Procuratia bandito li / 2 Marzo 1700 dall'Eccel-/so Consiglio di Dieci / per intaco, e furto di / molta somma di danna-/ro nella casse di que-/sta Procuratia.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.

REO: **Steffano Novello**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 15 Maggio 1736

CRIMINE: Abuso d'ufficio, appropriazione indebita

DESCRIZIONE DEL FATTO: Stefaano era Scontro del Quaderniere che in Zecca si occupava della Cassa dei Pro', e alla fine del suo mandato, approfittando del limbo amministrativo creatosi nella ricerca di un suo sostituto, si mise a capo di un giro di truffa ai danni della Zecca: faceva infatti compiere operazioni e ritirare denaro a falsi creditori, che mai avevano investito capitali, e gonfiava la somma dovuta a reali creditori in modo che avessero più denaro di quello legalmente dovuto, registrando le bollette come riscosse e falsificando vistosamente le carte prima di darsi alla fuga nel Settembre 1733, con un intacco finale di 6.127 Ducati.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di forca in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi;


TAGLIA: 2000 ducati dentro lo Stato veneziano, 3000 in terre aliene.

INFAMIA: “Et à perpetua sua ignominia doverà porsi al di fuori del Magistrato del Proveditor ai Prò in Cecca in luogo cospicuo ad elletione de Capi di questo Consiglio una lapide con la seguente Inscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Steffano Novello già scontro / alla cassa del Proveditor ai Prò / in Cecca bandito dall'Eccelso Con-/siglio di Dieci li 15 Maggio 1736 com-/me ministro infedele, e reo di ma-/litosissimo intacco fatto nella / cassa medesima.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.



REO: **Venturin Maffetti**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 30 Maggio 1738

CRIMINE: Abuso d'ufficio, peculato

DESCRIZIONE DEL FATTO: Venturin fu Notaio presso il Magistrato delle Biave dal 1734, e convertì a suo uso somme lasciate in pegno da mercanti e lavoratori di farine e cereali, derubando nel giro di nove mesi 6.654 Ducati (grossi 6), e passando poi ad altro incarico continuò i suoi latrocinii, depredando la Condotta dei Carattadori per il biennio 1735-1737 di 16.084 Ducati d'Argento (grossi 6); aveva iniziato a seguire lo stesso sistema per la Condotta allora in vigore (1737-1739), togliendo dai registri le bollette inerenti la Condotta e girando a suo uso 5.937 Ducati (grossi 19) prima di essere scoperto e di darsi precipitosamente alla fuga il 2 Aprile, lasciando le casse delle Biave scoperte di 28.676 Ducati.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di decapitazione in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi;

TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato Veneziano, 2000 in terre aliene.

INFAMIA: “Et à maggior, e perpetua sua ignominia, ed altrui esempio, doverò porsi al di fuori del Magistrato sudetto in luogo cospicuo ad elezione de Capi di questo Consiglio una Lapide con la seguente Iscrizione.”

TRADIZIONE: Diretta

ISCRIZIONE: Venturin Maffetti da Brazzo qu: Giaco-/mo già nodaro in questo Magistrato / delle Biave fu' capitalmente bandito / a' XXX Maggio MDCCXXXVIII. Dall'Ec-/celso Consiglio di Dieci per enorme / intacco di pegni ascendente a' rigu-/ardevole summa di denaro, a gra-/ve pregiudizio della pubblica cassa.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*;



Illustrazione 4: Palazzo Ducale, Atrio (Foto Andrea Villani)



IL SERENISSIMO PRENCIPE

Re Ispagna, &c. per i Reali Decreti dell' Reale

CONSIGLIO DI DIECI

Di 25. Agosto 1752.

CITE Mando a todos de estos Reynos, para que sepan, que yo el Rey...

...que yo el Rey, por el presente, he mandado que se ponga en execucion...

...que yo el Rey, por el presente, he mandado que se ponga en execucion...

VENTURIN MAFFETTI DA BRAZZO QU: GIACOMO GIA' NODARO IN QUESTO MAGISTRATO DELLE BIAVE FU' CAPITALMENTE BANDITO A' XXX. MAGGIO MCCCXXXVIII DALL' ECCELSO CONSIGLIO DI DIECI PER ENORME INTACCO DI PEGNI ASCENDENTE A' RIGUARDEVOLE SUMMA DI DENARO, A GRAVE PREGIUDIZIO DELLA PUBBLICA CASSA.

Li Comuni delle Ville, Contadi, e Luoghi del Dominio nostro, dove capitasse...

...per averci che Danni della Sacrosanta Nostra Realma di Toledo...

Li Comuni delle Ville, Contadi, e Luoghi del Dominio nostro, dove capitasse, far tenuti suonar Campana a Martello, & usare ogni diligenza per prenderlo vivo, o morto, &c. in caso di prefa, o interfezione aver debbano li Benefizi tutti nella presente Sentenza compresi...

VENTURIN MAFFETTI DA BRAZZO QU: GIACOMO GIA' NODARO IN QUESTO MAGISTRATO DELLE BIAVE FU' CAPITALMENTE BANDITO A' XXX. MAGGIO MCCCXXXVIII DALL' ECCELSO CONSIGLIO DI DIECI PER ENORME INTACCO DI PEGNI ASCENDENTE A' RIGUARDEVOLE SUMMA DI DENARO, A GRAVE PREGIUDIZIO DELLA PUBBLICA CASSA.

Li Comuni delle Ville, Contadi, e Luoghi del Dominio nostro, dove capitasse, far tenuti suonar Campana a Martello, & usare ogni diligenza per prenderlo vivo, o morto, &c. in caso di prefa, o interfezione aver debbano li Benefizi tutti nella presente Sentenza compresi...

REI: Giovanni Paolo Vivaldi, Gasparo Salvioni

CONTUMACIA:

LUOGO: Venezia

DATA: 19 Dicembre 1703

CRIMINE: Intacco di Cassa

DESCRIZIONE DEL FATTO: Mancante

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di processione sul Canal Grande, colpi di tenaglia “ ad ogni traghetto”, taglio della mano più valida e impiccagione davanti al Dazio del Vino; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi;

TAGLIA: 3000 ducati dentro lo Stato veneziano, 4000 in terre aliene; potranno liberarsi ammazzandosi l'un l'altro.

INFAMIA: “ Et à maggior perpetua loro ignominia, doverà porsi al di fuori del Magistrato de Revisori, e Regolatori alla Scrittura in luogo cospicuo ad elettione de Capi di questo Consiglio una Lapide con la seguente Inscrittione, e così all'Officio del Dacio del Vin altra Lapide simile.”


TRADIZIONE: Diretta

ISCRIZIONE: MDCCIII/ Gio: Paulo Vivaldi già Contado all' Officio del Dacio del Vin, e Gasparo / Salvioni giò scontro nello stesso / officio, restarono banditi come / ministri infedeli, e come rei di / grossissimo intacco della cassa / dell'Offixio del Dacio del Vin.

DAMNATIO MEMORIAE: Nomi depennati dal registro del Collegio dei Ragionati con nota d'infamia.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.

MATERIALI: Scheda Epigrafica n*, Foto n*



REO: **Zan Battista Venier**

CONTUMACIA:

LUOGO: Venezia

DATA: 8 Ottobre 1712

CRIMINE: Aggressione a mano armata, minacce

DESCRIZIONE DEL FATTO: Zan Battista Venier, mosso da un profondo rancore contro Nicolò Gabriel, tenta di entrare mascherato a Palazzo Ducale dopo una seduta del Maggior Consiglio, ma viene fermato dal Capitan Grande, uscendo nondimeno incolume dalla sortita, non venendo preso alcun provvedimento nei suoi confronti. Dieci mesi dopo assalta nuovamente Nicolò, in pieno sole e aiutato da un complice: attaccatolo alle spalle gli getta il mantello sul volto, ed è trattenuto dal finalizzare l'omicidio dalla persona che lo aveva accompagnato; non si esime tuttavia dallo schernire la sua vittima con alcune frasi, di cui ne vengono riportate due, ovvero “ Adesso, che siamo dal pari, così si risarciscono gli affronti ricevuti.” e “ Giusto à ella, se non la sa far il Mestier la vada a impararlo”.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di decapitazione in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni; nullità degli atti amministrativi.

TAGLIA: 4000 ducati nello Stato veneziano, 6000 in terre aliene.

DAMNATIO MEMORIAE: Depennato dal Libro d'Oro, privato di ogni titolo e rendita nobiliare;

INFAMIA: “ Et sia posta una Lapide al Broglio durante la sua vita, nella quale sia scritto.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Zan Battista Venier bandito / Dall'Eccelso Consiglio di / Dieci per gravissime colpe in / aggravio della publica /libertà.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.

**B A N D O
ET SENTENZA
DELL' ECCELSO
CONSIGLIO DI DIEGI**

C O N T R O

Zan Battista Venier fù de M. Nicolò Proc.



**Stampato per Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.**



REO: **Zorzi Corner**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 7 Gennaio 1627

CRIMINE: Omicidio premeditato

DESCRIZIONE DEL FATTO: Zorzi Corner, deciso a uccidere il cavaliere Ranier Zen a lui profondamente in viso, assolda vari sicari e la notte del 30 Dicembre 1626, nel freddo che precede l'alba, li fa entrare a Palazzo Ducale, nel cui cortile passeggia l'ignara vittima. Presso la Scala dei Giganti gli assassini lo assalgono, lo malmenano e lo crivellano di colpi di pistola e d'arma bianca, per poi fuggire insieme allo stesso Corner nella cavana, dove una gondola approntata per la fuga li attendeva.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di decapitazione in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a favore dello Stato; nullità degli atti amministrativi;

TAGLIA: 6000 Ducati nello Stato veneziano, 2000 in terre aliene.

DAMNATIO MEMORIAE: Depennato dal Libro d'Oro della Nobiltà, privato di titoli e rendite; statue e lapidi in suo onore eliminate;

INFAMIA: “ Nel luogo proprio, ove fu commesso il delitto, debba affiggersi un vivo Marmo, quale debba starvi, durante la vita di esso Zorzi Corner, & vi siano descritte le taglie, & beneficij, che conseguiranno quelli, i quali lo ammazzassero, ò consignassero vivo, come di sopra si esprime. Dovendo ciò eseguirsi dai Capi di questo Consiglio immediate.”

ISCRIZIONE: “ Taglie e beneficij da esser dati a quelli che apprenderanno o ammazzeranno Zorzi Corner bandito dal Consiglio di X. Chi lo prenderà o ammazzerà dentro li confini ducati VI mila ed in terre aliene ducati X mila. Di più per la deliberation d'un bandito relegato confinato per qualsivoglia caso niuno eccettuato etiam per materia di Stato e di più chi lo consegnasse vivo oltre le sopradette taglie e beneficij uno simile al suddetto eccettuato solamente la materia di Stato.”

de Remo cò ferri a' piedi, & con tutti gli ordini della
Camera dell' Armamento, in vna Galea de condannati,
per Anni dieci continui, ne essendo habile à tal seruitio,
debbà per il medesimo tempo si ar serrato nelle sopradette
Prigioni.

Et chi accuserà alla Giustitia, etiam con poltze se-
crete, & senza fatto scritto, alli Capi, che doueranno
proceder anco in ciò per via d' inquisitione, sarà tenuto
secretissimo, & conuinto, & punito il reo delle pene so-
pradette, hauerà il terzo de Beni per la sua denoucia con-
fessati, & Ducati cinquecento di taglia, da esser gli pagati
senza alcuna difficoltà immediate, che sarà conoscere di
essere stato lo accusatore.

Et se dentro, o fuori di questa Città, si ritrouasse al-
cuna Statua, effigie, o altra Publica memoria di esso Zor-
zi Corner, debba esserne del tutto leuata, & perciò dalli
Capi di questo Consiglio scritto à Zara, & dati gli ordi-
ni, oue s' intendesse, ciò accadere.

Nel luogo proprio, oue fu commesso il delitto, debba af-
figgersi vn viuo Marmo, quale debba starui, durante la
vita di esso Zorzi Corner, & vi siano descritte le taglie,
& beneficij, che conseguiranno quelli, i quali lo ammaz-
zessero, o consigliassero viuo, come di sopra si esprime.
Douendo ciò eseguirsi dai Capi di questo Consiglio imme-
diato.

Sia publicata la presente Sententia nel Maggior Con-
seglio,

REO: **Zuane Antonio Rinaldi**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 29 Luglio 1743

CRIMINE: Abuso d'ufficio, appropriazione indebita,

DESCRIZIONE DEL FATTO: Zuane Antonio si era appropriato di somme- in totale circa 117 Ducati- appartenenti ad un privato (il nobile Angelo Zusto), dicendoli di averli riscossi con cambiali (partide?) e non con i contanti di cui si era realmente impossessato; falsificò in seguito i registri, accreditando al nobile sostanze maggiori del vero, riuscendo senza difficoltà a penetrare in un altro ufficio – la Volta dei Cassieri- in modo da rendere coerenti i diversi rendiconti. Aggiunse poi nei quaderni false ditte creditrici di Zusto (?) per un ammontare di 9 Lire.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di forca in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni; nullità degli atti amministrativi;

TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato Veneziano, 2000 in terre aliene.


INFAMIA: “Et à maggior, e perpetua memoria, ed altrui esempio, doverà porsi fuori al Publico Banco Giro in luogo cospicuo, ad ellezzione de Capi di questo Consiglio una Lapide con la seguente Inscrizione.”

TRADIZIONE: Diretta

ISCRIZIONE: Antonio, o sia Z. Antonio Rinaldi qu: Gia-/como pubblico ragionato solito ad assi -/ster al quadernier del pubblico Banco / del Giro, fu' capitalmente bandito dall'/ Eccelso Consiglio di Dieci li XXIX. Luglio / MDCCXLIII. Per enorme falsità ed intac-/co criminosissimo nel medesimo pubblico / Banco commesso.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*;

MATERIALI: Scheda Epigrafica n° 11



REO: **Zuane Clas**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 17 Marzo 1783

CRIMINE: Intacco di cassa

DESCRIZIONE DEL FATTO: Falsificò, con l'aiuto dell'assistente, 68 lettere dei Patroni dell'Arsenale, per impossersi di alte somme di denaro destinate all'approvvigionamento di materiali e al pagamento degli operai; fuggì da Venezia la notte del 30 Agosto 1781.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di forca in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi.

TAGLIA: 2000 ducati.

INFAMIA: “ Ed a maggior perpetua sua ignominia, sia posta nell'Arsenal in luogo cospicuo da esser scelto da Capi di questo Consiglio, una Lapide con le seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: MDCCLXXXIII.XVII. Marzo / Zuane Clas già nodaro / e scrivano grande dell'Arsenal / bandito capitalmente / dall'Eccelso Consiglio di Dieci / per gravissime infedeltà / commesse nell'esercizio del suo ministero.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*.

B A N D O,

E

SENTENZA

DELL' ECCELLENTE

CONSIGLIO DI DIECI

C O N T R O



Luca Maria Galea, qu. Antonio, ora Notario e Scri-
va Grande all' Arcivescovo.

*Stampato per il Fidejussor del sig. L. Antonio Galea,
Stampatore Ducali.*



REO: **Zuane Marchesi Ciola**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia

DATA: 26 Agosto 1749

CRIMINE: Intacco di Cassa

DESCRIZIONE DEL FATTO: Vedi Capitolo PROCESSI

CONDANNA: Bando perpetuo, con pena di forca in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento; nullità degli atti amministrativi;


TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato Veneziano, 2000 in terre aliene.

INFAMIA: “ Et à maggior, e perpetua sua ignominia, ed altrui esempio doverà porsi nella Procuratia d'Ultra medesima, in luogo cospicuo ad elezione de' Capi di questo Consiglio, una Lapide, con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Zuanne Marchesi Ciola qu: Gabriel già Gastaldo / della Procuratia d'Ultra fu' capitalmente / bandito li XXVI. Agosto MDCCXLIX, dall'Ecce/-so Consiglio di Dieci per enormi intacchi, e / latrocinj di dinaro nella casse della medesi-/ma Procuratia.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci, *Corpus Iscrizioni Veneziane*, Carte Processuali, Carte dell'Avogaria;



REO: **Alessandro Trivellini**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Bassano del Grappa

DATA: 5 Giugno 1787

CRIMINE: Intacco di Cassa

DESCRIZIONE DEL FATTO: Si era fatto eleggere Massaro del Monte di Pietà perché la famiglia era in miseria, e tutto era già stato dato in pegno al Monte stesso; rubò 15000 lire nei primi giorni del suo mandato, e si dà al lusso e alla crapula, continuando così a rimanere nel bisogno di denaro. Nel bando, vera e propria sintesi della causa, vengono descritti i suoi comportamenti sospetti e le sue infrazioni alle regole: si recava da solo, o con il complice, già noto alla giustizia e a lui imparentato, quando il Monte era chiuso o in orari strani, tenendo lui solo le chiavi.

Inebriato dai facili guadagni e dall'impunità decise di continuare a lavorare presso il Monte, aggirando l'ordine di *contumacia* per i pubblici impiegati – che vietava di essere eletti per anni consecutivi- facendosi sostituire da un altro parente ancora, suo omonimo, mentre l'altro era *Nodaro Scontro*, rubando 78000 lire e candidandosi poi per il 3* anno di fila. Arrivò ad intaccare 90000 lire.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di ergastolo in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni a pubblico risarcimento;

TAGLIA: 1000 ducati.

INFAMIA: “ Sia apposta una Lapide nel Muro sopra la Porta d'Ingresso del Monte suddetto al di fuori, con l'infrascritta iscrizione:”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE:“ Alessandro Trivellini di Girolamo/ fu bandito il giorno 12 Giugno 1787/ dal Magistrato Eccellentissimo de' Scansadori/ Giudici delegati dall'Eccellentissimo Senato/ con l'Autorità, e Rito suo/ definitivamente, ed in perpetuo/ per gravissimo intacco/ a danno di questo santo Monte di Pietà/ di cui fu due volte Massaro.”

DOCUMENTI: Bando degli Scansadori alle Spese Superflue

1787. 5. Giugno 29
B A N D O,

E
S E N T E N Z A

Degl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori

S C A N S A D O R I

GIUDICI DELEGATI DALL' ECCLENTISSIMO SENATO,
CON L' AUTOKITA', E RITO SUO.

C O N T R O

ALESSANDRO TRIVELLINI di GIROLAMO Cit-
radino di Bassano, fu Massaro di quel Santo Mon-
te di Pietà.

*Per li Figliuoli del cu. Z. Antonio Pinelli
Stampatori Ducali.*

no, iniquo esempio, e con tutti quegli altri mali modi, ree odiosissime circostanze, e luttuose dannosissime conseguenze, che dal Procedo risultano.

Sia, e s' intenda Bandito da questa Città di Venezia, e Dogado, e da tutte le altre Città, Terre, e Luoghi di questo Serenissimo Dominio Terrestre, e Marittimo, Navigli, armati, e disarmati, definitivamente, ed in perpetuo, al qual Bando se contraddirà, e sarà punito, sia condotto in questa Città, e sia posto in una Prigione serrata all' oscuro, nella quale abbia a stare tutto il tempo di sua vita; dalla qual Prigione all' oscuro fuggendo, sia, e s' intenda Bandito in tutto, e per tutto come sopra, e per tutto il sopraddetto tempo che allora gli doverà principiare, e ciò tante volte quante contraddirà.

Con Taglia da darsi a' Captori di Ducenti mille, de di lui Beni se ne faranno, se non altri Danari della Serenissima Signoria Deposati alle Tesorie per metà. Ne possa in alcun tempo mai dal presente Banco, o Prigione all' oscuro rispettivamente liberarsi, se non saranno passati Anni venti, e se non sarà interamente, ed effettivamente rilasciata la Cassa del Santo Monte di Pietà di Bassano di quattro rimanesse scoperta.

Sia apposta una Lapide nel Muro sopra la Porta d' Ingresso del Monte suddetto al di fuori, con l' inscristita iscrizione:

ALESSANDRO TRIVELLINI DI GIROLAMO
FU BANDITO IL GIORNO 12. GIUGNO 1787.
DAL MAGISTRATO ECCELLENTISSIMO DE' SCANSADORI
GIUDICI DELEGATI DALL' ECCELLENTISSIMO SENATO
CON L' AUTORITA', E RITO SUO
DEFINITIVAMENTE, ED IN PERPETUO
PER GRAVISSIMO INTACCO,
A DANNO DI QUESTO SANTO MONTE DI PIETA',
DI CUI FU DUE VOLTE MASSARO.

Se in qualunque tempo, modo, o caso seguisse la di lui liberazione, non possa mai esercitare nè in principalità, nè come Sostituto alcuna Carica, o impiego, tanto di Monte, quanto di qualunque altro Offizio Pubblico, e di maneggio. E se stampato con le Colpe, e pubblicato.

Addi 12. Giugno 1787.

Publicato sopra le Scale di San Marco, e di Rialto.

REO: **Antonio Buzzacarino**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Villa D'Arzere

DATA: 20 Aprile 1668

CRIMINE: Produzione di monete false

DESCRIZIONE DEL FATTO: Antonio Buzzacarino usava la sua casa come ricetto di malviventi e come laboratorio per produrre false monete .

CONDANNA: Bando perpetuo, con pena di decapitazione in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni; atterramento della casa padronale, con passaggio del terreno allo Stato e dei campi ad uso di pascolo comune; nullità degli atti amministrativi.


TAGLIA: 4000 ducati dentro lo Stato Veneziano, 2000 in terre aliene.

INFAMIA: “ La Casa Dominical di detto Buzzacarino situata in Villa d'Arzere [...] s'intenda al presente appresa à conto di detta confiscatione, e non ostante fideicommissi, ò altro incotrario siano incaricati gli Avogadori di Comun à farla immediate demolire, e spiatare da fondamenti non potendosi in modo alcuno vender i matteriali a persone congiunte di detto Buzzacarino, dovendo il fondo rimanere in perpetuo per conto publico, così che mai in quello si possi refabricar, anzi debba nel medesimo esser fatta eriger una Colonna con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: M DC LXVIII. XX. Aprile / Fu bandito dall'Eccelso Con-/seglio di Dieci Antonio / Buzzacarino reo di gravis-/simi delitti di fabricatione / di monete false, estorsioni, / e violenze nella vita, nella / robba, e nell'honore de / sudditi.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci.



REO: **Bortolo Magrini**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Castelfranco Veneto

DATA: 11 Giugno 1765

DESCRIZIONE DEL FATTO: Bortolo Magrini, 11 giugno 1765, fu eletto Massaro del Monte di Pietà nel 1759, ereditando la carica del padre Gian Paolo; usò i soldi della cassa per estinguere diversi suoi debiti personali, e ricavò denaro dalla pignorazione di un gioiello mai posseduto né esistito; una volta terminato l'anno d'incarico tentò di corrompere il successore, invano, e poi di far eleggere un amico e complice, per falsificare le carte e far passare per saldato il debito causato dall'Intacco – circa 134.040 lire- e continuare le ruberie;

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di forca in caso di cattura o contraffazione, confisca dei beni, nullità degli atti amministrativi.

TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato, 2000 in terre aliene;

INFAMIA: “ Et a maggiore e perpetua sua ignominia, ed altrui esempio doverà porsi sopra la Porta al di fuori, che dà ingresso al detto Santo Monte in luoco cospicuo una Lapide con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Bortolo Magrini di Castel Franco figlio di Gian Paolo già / Massaro di questo santo Monte di Pietà fu' capitalmente / bandito addì XI Giugno MDCCXLV dall'Eccelso Consiglio di / Dieci per enorme intacco ascendente a riguardevole summa di Denaro a grave pregiudizio di esso Santo Monte.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci.

B A N D O,
E
SENTENZA
DELL'ECCELSO
CONSIGLIO DI DIECI

C O N T R O

TORTOLO MAGRINI: Figlio di Gian Paolo Citta-
dino di Castel Franco in Maffaro di quel Santo
Monte di Pietà.



Stampato per li Figliuoli del M. Z. ANTONIO PINELLI,
Stampatore Ducale.

[The following text is extremely faint and largely illegible due to the image quality. It appears to be the main body of the legal document, likely detailing the charges and the court's decision against Tortolo Magrini.]

REO: **Francesco Parentini**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Riviera di Salò

DATA: 14 Agosto 1704

CRIMINE: Sequestro di persona, violenza privata.

DESCRIZIONE DEL FATTO: Dottore del luogo, s'invaghisce di Giulia Zuanna, una giovane ragazza che inizia a corteggiare e lusingare con promesse di matrimonio: al suo diniego, e alla ferma opposizione dei suoi parenti, decide di rapirla con l'aiuto dei suoi sgherri. La sera del 29 maggio, appostatosi in una casa (“ La Gambarara”) tra Vella²⁸ e Gargnano²⁹ attende la fanciulla, che si recava, dopo la processione, alla messa del Corpus Domini con la famiglia e i servi, tutti disarmati a differenza dei manigoldi al seguito di Francesco: con una violenta sortita sequestrano Giulia e la portano via barca a Malcesine (VR), infine nella casa di Parentini a Tremosine³⁰. Riempiendo il paese e le strade vicine di uomini armati a lui fedeli, obbliga il parroco a sposare lui e Giulia e il notaio a registrare gli atti, minacciando chiunque si avvicini per riportare la fanciulla dalla famiglia, compresi i gendarmi di Salò; ripete il matrimonio coatto a Verona, presso un Notaio il cui nome non compare nelle carte, ma quando si rende conto che lei non è disposta a cedere ai suoi desideri la lascia libera.

CONDANNA: Bando perpetuo con pena di decapitazione in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni; nullità degli atti amministrativi;

TAGLIA: 2000 ducati dentro lo Stato veneziano, 4000 in terre aliene.

INFAMIA: “ Alla Casa della Gambarara sopra la strada ove seguì il Rapto d'essa Giulia sia posta una Colonna con la seguente iscrizione in Caratteri Maiuscoli.”

TRADIZIONE: Indiretta


ISCRIZIONE: Francesco Parentini bandito capital-/mente dall'Eccelso Consiglio di Dieci / cons suoi sicari pe ril rapto violente / seguito in detto luoco.

28 Ora comune svizzero del Canton Grigioni.

29 Attualmente in provincia di Brescia

30 Provincia di Brescia, su una terrazza naturale che sovrasta il lago di Garda.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci



REO: **Giacomo Lorenzoni**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Terra di Piove

DATA: 22 Gennaio 1765

CRIMINE: Abuso d'ufficio, corruzione

DESCRIZIONE DEL FATTO: Giacomo era stato scelto dal Massaro del Monte di Pietà di Terra di Piove come successore, e doveva quindi affiancarlo nel lavoro per impararne la gestione; approfittando della fiducia accordatagli gonfiava il valore dei pegni in cambio di tangenti, ma una volta entrato ufficialmente in carica, ai primi di Aprile del 1760, si vide costretto a domandare una dilazione nella consegna del saldo di cassa, ufficialmente per via di nuovi contratti e prestiti da computare, in realtà per radunare il gruzzolo e scappare rapidamente dal paese.

La revisione della contabilità rivelò un intacco di 46.326 lire, 3 soldi e sei de' piccoli.

CONDANNA: Bando perpetuo, con pena di forca in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni e vendita all'incanto come riparazione dell'intacco; nullità degli atti amministrativi.

TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato Veneziano, 2000 in terre aliene.

INFAMIA: “ Et à maggiore, e perpetua sua ignominia, ed altrui esempio doverà porsi sopra la Porta al di fuori, che dà ingresso al detto Santo Monte in luoco cospicuo una Lapide con la seguite Iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Giacomo Lorenzoni qu: Zuanne della terra di Piove già / Massaro di questo Santo Monte di Pietà fu' capitalmente / bandito addi XXII. Gennaro MDCCLXV. dall'Eccelso Consiglio di / Dieci per enorme intacco ascendente a riguardevole summa / di denaro a grave pregiudizio di esso Santo Monte.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci.

REO: **Giovanni Andrea Tressino**

CONTUMACIA:

LUOGO: Conegliano

DATA: 14 Dicembre 1701

CRIMINE: Bestemmie

DESCRIZIONE DEL FATTO: Mancante

CONDANNA: Bando perpetuo, con pena di taglio della lingua, della mano più valida e decapitazione con susseguente rogo del cadavere in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni;



TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato veneziano, 2000 in terre aliene.

INFAMIA: “ Sij nella Piazza di Conegliano affissa una Colonna con l'iscrizione seguente.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Gio: Andrea Tressino / figliolo / di Pietro, bandito li 14 di-/cembre 1701 dall'Eccelso / Consiglio di Dieci per hot-/rende bestemie, et eccessi / enormi.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci



REI: Giovanni Mutio, Pietro Campagnella, Zaccaria Valier

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Rovigo

DATA: 30 Gennaio 1752

CRIMINE: Peculato, Abuso d'ufficio,

DESCRIZIONE DEL FATTO: Giovanni era stato eletto Massaro il 1 Marzo 1745, ma lasciò al Cognato la totale amministrazione del Monte, pagando Campagnella 5 ducati al mese, e percependo lo stipendio non svolgeva il suo ufficio; i due parenti criminali vendevano, imprestavano, accettavano tangenti, e si diedero a maneggi criminali con i fratelli ebrei Leone e Raffaele Romanini, risultando questi debitori di 43510 lire, che sommate alle 46717 dell'intacco dei Cognati arriva alla somma mancante di 90136 lire. Il quaderniere era loro complice -avendo nel 1748 scoperto i furti di Campagnella li aveva probabilmente costretti a farlo entrare nella lucrosa truffa- e teneva un libro fasullo dei conti del Monte, insieme a un registro con il reale stato delle finanze; i maneggi erano durati 7 anni, ed erano stati scoperti soltanto durante l'ultima Revisione di Cassa, dalla quale risultò un Intacco complessivo di 145.000 per i 7 Anni del Massariato di Campagnella. In parallelo Zaccaria Valier, altro cognato, gestiva similmente il Monte delle Strazze e si dava alle stesse collusioni criminali, causando un intacco finale di 236.857 lire.

CONDANNA: Bando perpetuo, pena di forca in caso di cattura o contraffazione, confisca dei beni per la reintegrazione dell'intacco, cassazione di ogni tipo di atto da essi sottoscritto o creato

TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato Veneziano, 2000 in Terre Aliene.


INFAMIA: “ Et a maggior, e perpetua loro ignominia, ed altrui esempio, doverà porsi al di fuori del Santo Monte sudetto in luogo cospicuo Lapide con la seguente Inscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Gio: Mutio già Masser agli ori, et ar-/genti del santo Monte di Pietà di / Rovigo, Pietro Campagnella di lui / pieggio, Zaccaria Valier Massaro di / detto Santo Monte alle Strazze, fu-/rono capitalmente banditi a' XXX Ge-/naro MDCCLII dall'Eccelso Consiglio / di Dieci per enormi intacchi ascen-/denti a riguardevoli summe di dana-/ro a grave pregiudizio di questo pio /

luoco.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci.



REI: Girolamo Leonetti

CONTUMACIA:

LUOGO: Tarcento, Friuli

DATA: 18 Agosto 1738

CRIMINE: Omicidio premeditato

DESCRIZIONE DEL FATTO: I due abitavano a Tarcento, cittadina del Friuli attualmente in provincia di Udine, ma ai tempi della Serenissima sotto la podestà della famiglia Frangipani; pur essendo di origini estremamente umili - il padre, di nazionalità non precisata, era stato fattore e poi servo presso i Conti prima citati- si fingevano nobili e cavalieri. Girolamo, in particolare, esigeva doni e sudditanza dai più poveri, si presentava come nobile, eguale anzi superiore ai Frangipani, dai quali pretendeva ossequi e d'esser trattato da pari: in un'occasione richiese che la Contessa Antonia prestasse visita a sua moglie, che dalle carte traspare essere veramente un'aristocratica originaria di Udine.

Un acceso alterco, nato per una banale questione di cortesia e saluti, scoppia la Domenica di Quaresima, e finisce con l'omicidio del Conte Giulio Antonio Frangipani, che Girolamo insegue e trafigge con una baionetta davanti all'uscio di casa, uccidendolo in pochi istanti e minacciando gli altri parenti, accorsi e inorriditi, spalleggiato dal fratello Pietro, prete del luogo; i due si allontanano proferendo insulti e promesse di strage verso la famiglia Frangipani.

CONDANNA: Bando perpetuo, con pena di decapitazione in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni,

TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato Veneziano, 2000 in terre aliene.


INFAMIA: “ Ed à perpetua detestazione del delitto commesso da detto Leonetti, & ad ignominia del di lui nome, in luogo conspicuo della Piazza di Tarcento sia eretta una Lapide in cui debba esser incisa la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: MDCCXXXVIII. XVIII. Agosto / Gierolamo Leonetti Dottor qu: Anto-/ mio fu' bandito dall'Eccelso Con-/seglio di Dieci con pena d'essergli / tagliata la testa per l'interfezio-/ne del

qu: Co: Giulio Antonio Fran-/gipani in tempo, che attualmente / era Rettor della giurisdizione di / Tarcento.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci



Tutti li Contratti di qualunque forte sieno intervenuti, che da un
fatto da un Arca prima del sommo d'elitto e sommano d'elitto, e
di non valore, e non se fatti non furono, e dovendo di Avvenire
rimando a quei fini, che conosceranno s'essano, e reali, e s'essano
sino terminati, e che li parerà di qualità.

Li Contanti delle Ville, Cortadi, e Luoghi del Dominio Nostro
rolamo Leonetti capitale suo tenuto fuore: Campana à Mare, e
pena per averlo vivo, o morto, ed in caso di morte, o Interdizione
di quanto for esse ora commesso avuto, che s'abbia notizia, che non
li predati: Denari, in tutto, e per tutto della presente Sentenza, e
Bato ne Luoghi suoi di Merchi, Denari, Malsati, ed altri simili
dono di loro, che avra mancato contante il Reame di Sicilia per la
in caso d'invalidità il far subito tempo in una Prigione de' Contanti
luce, e non avendo retenti restano banditi in perpetuo da tutte le Terre,
del Dominio Nostro.

Ed à correzione del delitto commesso da detto Leonetti, & al
nia del di lui nome, in luogo confuso della Piazza di Tarcento la
pide in essi debba esser inola la seguente infirzione.

MDCCLXXXVIII. XVIII. AGOSTO.

GIEROLAMO LEONETTI DOTTOR QU: ANTO-
NIO FU' BANDITO DALL' ECCELSE COM-
SIGLIO DI DIECI CON PENA D'ESSERGLI
TAGLIATA LA TESTA PER L'INTERPEZIO-
NE DEL QU: CO: GIULIO ANTONIO FRAN-
GIPANI IN TEMPO, CHE ATTUALMENTE
ERA RETTOR DELLA GIURISDIZIONE DI
TARCENTO.

Non possa mai dal presente bando liberarsi per qual si sia grazia, voce, o fatto
che alcuna parte, o fatto per avere, se non passati Anni vinti, lo non aver
la pace effettiva dalli Esdi suoi congiunti del qu: Co: Giulio Antonio Frangi
lui interpezo, e se non aver desistato nella Casa di quello Consiglio Decano
mille da esser applicati per l'occorrenza della Casa medesima. Ne potano
Leonetti esse fatto grazia alcuna di soluzion, dichiarazioni, altrimenti, se
inamovibile esecuzione della presente Sentenza, se non con Parte possi, de
nell'uno Principe, Consigliere, e Capi presi con tutti le nove Delle, e
le diecimila di quella Contratto.

Sia, e s'intendi terminanti Pre Pietro Leonetti Bandito da quella Città di Y-
ria, e Dogado, e di tutte altre Terre, e Luoghi del Dominio Nostro
e Maritimi, Navili armati, e disarmati per Anni vinti. Compendio
& essendo preso sia condotto in quella Città, e in quello Caserotto, incato
a fraevi Anni sette, dal qual seguendo sia Bandito, come sopra, e quello
sotto contratto con Taglia a Capturi, o Interdettori di Ducati cinquem-
to lo Stato, e Ducati nelle in Terre Aliene de suoi Beni se ne faranno, inter-
metta sui Decari della Signoria Nostri deputati alle Taglie. E sia sospeso
Calpe, e pubblicata in Udine, Tercento, & in quella Città.

Adi 20. Agosto 1732.

Publicato sopra le Scale di San Marco, & di Rio.

REO: **Giuseppe Ignazio Sanseverini Conchelle**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Padova

DATA: 27 Luglio 1742

CRIMINE: Furto, Peculato.

DESCRIZIONE DEL FATTO: Giuseppe era stato eletto Massaro del Monte di Pietà il 10 Agosto 1739, e aveva fatto prolungare il suo incarico, legalmente spirato a Settembre del 1740, per un mese oltre la fine del mandato. Durante il suo ufficio aveva omesso di registrare vendite e giri di denaro, e si era impossessato di molti pegni e regalie riscosse, per un intacco – non definitivo- di 23.550 lire; era infine scappato con il bottino a Venezia, da dove aveva spedito una lettera per confessare i suoi crimini.

CONDANNA: Bando peprpetuo, con pena di decapitazione in caso di cattura o contraffazione, confisca dei beni, nullità degli atti amministrativi.

TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato Veneziano, 2000 in terre aliene.

INFAMIA: “ Et a maggio perpetua di lui ignominia, e sia d'esempio al suo meritato castigo, & acciò ad ogni uno sia noto il suo grave delitto, doverà esser posta nel luogo del sopradetto Santo Monte in luogo più osservabile, e cospicuo, ove parerà alla prudenza de N.N. H. H. Rettori, o di quel solo fosse in attualità una Lapide con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: MDCCXLII. XXVII LUGLIO. In Consiglio di Dieci / Fù perpetuamente bandito dall'Ec-/celso Consiglio di Dieci Giuseppe Igna-/zio Sanseverini Conchelle per intac-/co di summa rillevante da lui com-/messi, come Massaro di questo santo / Monte di Pietà, e come nella senten-/za stampata.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci.

B A N D O,
E SENTENZA
DALLECCELSO
CONSIGLIO DI DIECI.

C O N T R O

Giuseppe Ignazio Sanseverini
Conchelle di Padova.



Stampato per li Figliuoli del qu: Z. Antonio Picelli
Stampatori Ducali.

ANNO MDCCXXVII. EDIZIONE: IN CONSIGLIO DI DIECI.

**PER PERPETUAMENTE BANNITO DALL'EC-
CELSE CONSIGLIO DI DIECI GIUSEPPE IGNA-
ZIO SANSEVERINI CONCHELLE PER INCAL-
CO DI BUONA RELLEVANTE DA LUI COM-
MESSO: COME MASSARO DI QUERTO SOTTO
MONTE DI PIETA', E COME NELLA SENTEN-
ZA STAMPATA.**

I Cittadini delle Ville, Campi, e Luoghi del Ducato
Nostro dove capitano, sono tutti huomini Campari e Mer-
cantili, di una ogni natura per particolare uso del Ducato, e in ogni
di parte, e l'ordinazione loro contiene il bene, e non il male
della presente Provincia, e in questo caso si viene con-
venuto, come che si debba notare, che si intende la loro natura,
gl'hum. il Morali, Degni, e altri, che sono huomini di un
una natura d'altro, che voglia mancare, o alla condanna,
Galla al bene per anni dieci, e in caso d'incapacità o in-
fermità legittima in un Fratello di Continuar fermarsi al me-
diante il Fratello, o parente d'altro nome, secondo la natura
dello.

Nei quali il Ducato non del presente tanto libero, e que-
st'ordinazione, come, in tutti, che alcuni vogliono, e tutto per un
vo. E non poter d'altro nome, o se non sono riluttanti l'huo-
mo che di un contratto nel Banco Major, padre di un altro, che è
l'ordinazione di Carlo il quale Consiglio, e l'Avvocato del Conte
Mascaroni in tutto tempo la sua liberazione, non può proce-
dere senza alcuna dispensatione, dichiarazione, ammonitione, resolu-
tionem, e l'ordinazione d'alcuno di Scrittura, o altra testimonianza
d'alcuno di un presente Sentenza, e non con altra proposta
col consentimento di tutti, e con gli altri, e tutti, e preso con tutti
il resto al suo potere, in tutto, e in parte di quello Consiglio
per la sua liberazione, non potrà più stare in alcuna parte
della Provincia, o in altra provincia, o in altra parte.

REI: **Nicolò Losco, Angelo Basso**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Venezia?

DATA: 11 Aprile 1668

CRIMINE: Non specificato

DESCRIZIONE DEL FATTO: Mancante

CONDANNA: Bando perpetuo, con pena di taglio della mano, decapitazione e rogo del cadavere in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni; nullità degli atti amministrativi;

TAGLIA: 1000 ducati dentro lo Stato Veneziano, 2000 in terre aliene.

INFAMIA: “ [...] se nelle porzioni, che in loro dovessero pervenire in qualsivoglia modo per fideicommissi, o per altro, entrassero Case, o Campi di qual si sia sorte, siano quelle demolite, e quelli spiantati, e ridotto in uso di Pascolo à beneficio de Comuni, & erettevi dove vi fossero Case Colonne con la seguente iscrizione rispettivamente.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: MDCLXVIII. XI. Aprile / furono banditi dall'Eccelso / Consiglio di X Nicolò Losco, / et Anzolo Basso, per infami / sacrileghe, et essecrande / scelleraggini, et eretta la / presente indegna memoria / perché il lor nome sia per / sempre abhorrito.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci.

REI: **Lucio dalla Torre, Nicolò Strasoldo, Orsola “ Gurizzizza” Sgonico**

CONTUMACIA: No

LUOGO: Noale

DATA: 16 Marzo 1722

CRIMINE: Omicidio premeditato

DESCRIZIONE DEL FATTO: Lucio dalla Torre, criminale impenitente già sottoposto a pena di Bando e affissione di Lapide, vuole uccidere la moglie, la **Contessa Eleonora Madrisi**, per poter sposare una delle sue amanti; si mette in contatto con il cugino, il Conte Nicolò Strasoldo, e insieme pianificano l'assassinio. Nel progetto viene coinvolta anche Orsola Sgonico, cameriera dalla Contessa Strasoldo (la sorella di Nicolò, forse? Si dice nel bando essere sposata ad un certo Conte Rizzardo, non più nominato) e quasi certamente amante del detto Nicolò, anch'egli uomo non purissimo.

Il 2 Febbraio i due si recano da Fara, dove Lucio li aspetta, a Noale, entrambi a cavallo, riferendo alla Contessa Eleonora in falso desiderio del marito di essere da lei raggiunto con urgenza: la donna, scusandosi di non poter adempiere alla richiesta in quel momento, offre loro ospitalità nella sua casa e nelle sue stesse stanze. Si trovava nella magione – evidentemente non grandissima, se viene menzionata la “ mancanza di letti”- un'altra persona, forse un faccendiere di Eleonora incaricato degli affari della detta a Venezia, che per qualche giorno divide la stanza con Nicolò, e viene da questo più volte sollecitato a partire per la Dominante ad eseguire i compiti assegnatigli. Rimasti finalmente soli con lei – siamo al 6 Febbraio- Nicolò passa all'azione: millantando di voler partire l'indomani mattina presto, ordina al Gastaldo di casa di tenere pronti i cavalli e un lume, che ad un colpo di piede dovrà essergli portato (che anche il Gastaldo fosse complice?); Eleonora ordina allo stesso di tenere un fuoco acceso affinché i due possano rimanere al caldo finché i preparativi non siano stati terminati, e non appena il servitore si allontana i due si lanciano su di lei e la uccidono colpendola 3 volte al cranio con il calcio delle pistole: il fatto che vengano menzionate più armi, e che entrambi si ritrovino zuppi di sangue, sono chiari indizi che Orsola abbia preso parte attiva all'omicidio. A macabro coronamento del tutto i due assassini scendono le scale ancora sozzi e, in pieno contrasto con la pantomima prima allestita, si incamminano verso

Fara, lasciando ordine ai servi di casa di portare i loro ossequi alla Contessa.

CONDANNA: Bando perpetuo, pena di morte in caso d'interfettione, diritto per i catturatori di liberare *qualsivoglia* altro bandito (eccetto per chi ha tradito lo Stato e commesso Intacco di Cassa), confisca dei beni, nullità di ogni atto sottoscritto da uno qualsiasi dei tre. Non potranno liberarsi dal bando né essere graziati se non per *unanime decisione*³¹ del Consiglio, e comunque non senza aver versato ognuno 4000 ducati; la casa padronale a Noale, teatro dell'omicidio, dovrà essere abbattuta dalle fondamenta, i materiali residui destinati ad altri usi e il lotto restare vuoto, salvo una **colonna** con incise le colpe dei tre malfattori a perpetua memoria e loro infamia.

TAGLIA: 2000 ducati dentro lo Stato e 4000 in terre aliene.

INFAMIA: “ Doverà inoltre nel sito più esposto, e cospicuo della Casa demolita esser eretta una Colonna con le seguenti scolpite parole”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Lucio dalla Torre bandito capitalmente li / 16 Marzo 1722 per proditoria commissione / d'omicidio essequito con tradimento dal / Co: Nicolò Strasoldo, et Orsola Sgonico.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci



31 Ovvero “[...] con tutte le nove balle de Consiglieri, e Capi, e poi con tutte le diciassette del sudetto Consiglio, ridotto al suo perfetto numero, lette prima le colpe [...]”

B A N D O,
ET SENTENZA
DELL' ECCEL SO
CONSEGLIO DI DIECI

C O N T R O

Lucio dalla Torre altra volta Bandito.

Il Co: Nicolò Strafoldo, &

Orfola, ò sia Orfica Sgognico soprannominata Guriz-
zizza, soleva esser Cameriera della Contessa Stra-
foldo, Moglie del Co: Rizzardo.



Stampato per Z. Antonio, & Almorò Pinelli,
Stampatori Ducali.

REO: **Lucio dalla Torre**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Udine

DATA: 16 Luglio 1717

CRIMINE: Lesa Maestà

DESCRIZIONE DEL FATTO: Mancante.

CONDANNA: Bando perpetuo, con pena di decapitazione in caso di cattura o contraffazione di bando;

TAGLIA: 2000 ducati dentro lo Stato Veneziano, 4000 in terre aliene.


INFAMIA: “Sia inoltre [...] spianata la Casa à lui spettante in Udine, e nel sito, che resterà vacuo, sia piantata una Colonna, che debba avere à perpetua memoria le seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Lucio della Torre bandito / dall'Eccelso Consiglio / di Dieci per gravissime / colpe di lesa Maestà.

DAMNATIO MEMORIAE: Privazione del titolo nobiliare

DOCUMENTI: Bando del Consiglio di Dieci.



REO: **Giovanni Battista Pasqualigo**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Spalato

DATA: 17 Dicembre 1783

CRIMINE: Abuso d'ufficio, furto sul luogo di lavoro

DESCRIZIONE DEL FATTO: Appropriandosi di tre partite di sale e falsificando vari documenti commise un intacco di 77.761 lire, e 3 Soldi di Dalmazia, cercando in più di coprire il furto con giri fasulli e mancate registrazioni.

CONDANNA: Bando perpetuo, con pena di forca in caso di cattura o contraffazione, confisca dei beni per riparare all'intacco, nullità degli atti amministrativi

TAGLIA: 2000 ducati

INFAMIA: “ Ed a maggior perpetua sua ignominia sia posta in Luogo cospicuo in Spalato alla Porta Etseriore della Camera stessa una Lapide con la seguente Iscrizione:”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Gio: Battista Pasqualigo / già Scontro della Camera fiscale / di Spalato / bandito dall'Eccelso Consiglio di Dieci / li 17 Dicembre 1783 / con pena della forca / per gravissimo odioso intacco / commesso nella Camera suddetta.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci.



REI: Giovanni Battista Sfalcin “ Stella di Valentin”, Pietro Luchese “Conte”

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Villa di Vallegher (Caneva, TV)

DATA: 15 Marzo 1791

CRIMINE: Ingiuria, Minaccia a Pubblico Ufficiale, Omicidio

DESCRIZIONE DEL FATTO: I due rei, già noti alla legge per disturbo della quiete pubblica e comportamenti violenti – a giudicare dai soprannomi potevano essere briganti locali- giungono nell'ottobre 1790 ad ingiuriare e minacciare coi sassi della strada il podestà della Villa, Pietro Cesare Corner, e la denuncia di questo alle autorità li spinge soltanto a tramare vendetta. Radunati altri 3 complici si recano armati in una locanda dove sapevano di trovare Corner, e non appena questi varca la soglia iniziano a minacciarlo ed ingiurarlo: la tensione sale fra i cinque malviventi e il seguito del Podestà, finché Luchese, approfittando della penombra, lo accoltella al cuore, generando la più totale confusione. Non appena Corner spira sul pavimento la banda si dà una subitanea baldoria e oltraggio del cadavere, tenendo in ostaggio i membri del seguito del deceduto.

CONDANNA: Bando perpetuo, con pena di impiccagione nel castello di Caneva in caso di cattura o contraffazione, e con l'ordine di appendere i loro cadaveri ai confini di Villa di Vallegher sino alla sua consunzione; confisca dei beni, nullità degli atti amministrativi.

TAGLIA: 2000 Ducati; Facoltà di liberare qualsiasi tipo di bandito, ivi compresi i colpevoli di Intacchi di Cassa, normalmente esclusi dal novero dei “riscattabili”.


INFAMIA: “ Avendo li suddetti Stella, e Conte alcuna casa di propria loro ragione, ovvero porzione di casa in Vallegher, o in qualunque pertinenza del Comun di Caneva, sia essa Casa, o porzione a qualunque di essi spettante, nel più breve termine demolita, e sieno immediatamente da Capi di questo Consiglio dato gl'ordini in conformità, né possa più in detti Luoghi esser fabbricato, ma nel sito della Casa, che restasse vacuo, sia piantata una Colonna, che debba aver a paerpetua memoria le seguente Iscrizione:”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: Gio: Battista Sfalcin detta Stella, e / Pietro Luchese detto Conte / banditi dall'Eccelso

Consiglio di Dieci / li 15 Marzo 1791 / come rei della interfezione / del fu N. H. Pietro Cesare Corner / attuale allora podestà di Caneva.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci.



... tutti insieme, affinché scendano e Inquisito Conte al Cadavere del N. H. Interfeso; ed uno altro...
gli anche la sua mano di essere, avvertendo così della di lui morte, e proficuo in tal modo...
voluntaria, in forza delle quali, e per le testimonianze circostanti, erano loro...
la, che non solo si vedeva la universalità, ma che il Pietro Lucchese detto Conte...
mentale, e che però dell'ora vide le mani di tutti e due Inquisiti; per questo...
te proficua, non per le disconformità contrarie loro direzioni, che per la...
chiestando il loro assolvimento del Cadavere di quel N. H. Interfeso, ed aveva...
la Chiesa detta nel territorio delle Casse, di proprietà di una...
viva, e perenne il Perpetuo, giudeca di Serra da Taglia, e...
riva Villaverde, ed il suo più allungamento in Piacenza.

Tutto a ciò ordinato di essi due Inquisiti rispettivamente come...
sua, e finalmente, con precedenti detestabili male...
tributo di estrazione di denaro, e venduto in...
nella Pubblica Rappresentanza, con violazione del più...
di Dio Signore, e da Piacenza, con gravissimi...
modi, ed altre circostanze, e dunque conseguente...
Simo, e si intendano Banditi da questa Città di...
gio del Ducato Nostro, e Marconi, Navighi, e...
Rispetto e tanto di essi in alcuni tempi il...
di, e Capitano di Trovati, il quale ebbe a...
e tutti di quella Cadavere sia presso del...
che arrestata taluno di essi congedati la...
Nobili della Città di questo Ducato, da...
naturi, e Comandi, ovvero a chi avrà...
condannare illo stesso a un benemerito, e...
Sotto, dove più gli piacesse a un...
quella di appella, come la Taglia...
viva, e a tempo, ovvero un...
quelli del Ducato, e Condanna da...
quelli della Città, e non essere che...
e l'intera di Piacenza, e di...
incontrabile, e non essere che...
esso concesso colla metà dei...
se in contrario, alla quale s'incorre...
di propria loro ragione, ovvero...
nova, sia ella Città, ovvero...
mediatamente da loro di questo...
belesno, sia nel suo della Città, che...
sia la signora Interfeso.

**GIO: BATTISTA SFALCIN DETTO STELLA, E
PIETRO LUCHESE DETTO CONTE
BANDITI DALL' ECCELLO CONSIGLIO DI DIECI
LI 15. MARZO 1791.
COME REI DELLA INTERFEZIONE
DEL FU N. H. E PIERO CESARE CORNER
ATTUALE ALLORA PODESTA' DI CANEVA.**

La qual Colonna nel caso, che essi Stella, e Conte non avessero...
costante essere presente nella Villa di Vallogher Epoca la...
Tutti il loro Beni, Mobili, e Stabili, presenti, e futuri...
effettivi, come l'edificazioni, loro vite durante, finite, e...
rio metodo dell' Avogadro di Corna. Tutti i...
Mesi se prima del concesso Delitto, e intendano...
f. d. d. dovendo gli Avogadro di Corna aver...
quello la cofrenza loro terminata, che...
bessero essere stati concernere a...
D. C.

REO: **Spiridion Balsamo**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Zante

DATA: 13 Gennaio 1776

CRIMINE: Abuso d'ufficio, peculato, violenza privata

DESCRIZIONE DEL FATTO: Balsamo, non appena iniziato il suo ufficio, aveva inventato falsi ordini di spese per rubare il denaro necessario ad estinguere un suo debito, si era appropriato di una grossa quantità di polvere da sparo – per rivenderla sul mercato nero?- attribuendone il consumo alla nave corriera che collegava Venezia e Corfù, del cui carico – polvere da sparo, legna, cordami, piombo e altro- si era arrogato il diritto di disporre a suo piacimento, facendoli passare per eccedenze del carico e trattenendoli a terra. Aveva inoltre lucrato sul biscotto da distribuire ai galeotti, gonfiando il numero dei graziati e rivendendo il surplus ottenuto alla luce del sole, nelle botteghe e sulle navi, tramite mercanti di fiducia, universalmente noti per essere al suo soldo; per nascondere i suoi maneggi aveva, ovviamente, lasciato incompleti o falsificati i registri di Cassa, per un intacco (definito dagli stessi giudici parzialmente rilevato) di 14665 zecchini. Approfittando del suo potere aveva inoltre ridotto la pena capitale di un suo sgherro al servizio sulla galea, e rapito una ragazza da un convento per sposarla con la forza, mirando alla dote che la famiglia fu poi costretta a versargli.

Fuggì insieme ad un altro bandito, Andrea Tizian, nel Novembre 1772.

CONDANNA: Bando perpetuo, con pena di forca in caso di cattura o contraffazione di bando; confisca dei beni; demolizione della casa;

TAGLIA: 4000 ducati;

DAMNATIO MEMORIAE: Depennato dal registro dei Ragionati e dal Libro della Nobiltà di Zante;

INFAMIA: “ La Casa in Spianada in Corfù per la maggior parte fatta costruire da esso Spiridion Balsamo con pubblici Materiali abbia immediatamente ad esser demolita dai fondamenti, e

applicato il Tratto dei Materiali, detratte le spese della demolizione, giusto l'ordinario dell'Avvogaria di Comun, con facultà agli Avvogadori di amministrare ragioni sopra il tratto medesimo per quei ricorsi, che dalla loro Giustizia fossero creduti convenienti. Di più nel fondo del sito e recinto medesimo non possa mai erigersi fabbrica di sorte alcuna, ma restar debba esso fondo sempre vacuo, e di pubblica ragione. Doverà inoltre nel sito più esposto e cospicuo della Casa demolita esser eretta una Colonna a perpetua sua infamia con le seguenti scolpite parole.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: MDCCLXXVI. XIII. Gennaro / Spiridion Balsamo fu ragionato generalizio / bandito dall'Eccelso Consiglio di Dieci / con pena della forca / come ministro reo di enormi turpissime infedeltà / a gravissimo pubblico danno.

ISCRIZIONE da pubblicarsi sulla STATUA: Statua di Spiridion Balsamo / fu ragionato generalizio / reo di enormi turpissime infedeltà / a gravissimo pubblico danno.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci.



La Direzione del giornale...
 ...
 ...

MINISTERO REALE DI INTERNO

**MINISTRO BALZANO PER RAGIONI DI PUBBLICA
 SANITÀ E DELL'ECCLESIA CONSIGLIO DI STATO
 COME MINISTRO DI INTERNO DEL REALE GOVERNO
 A GRAVISSIMO PUBBLICO DANNO.**

È per questo che...
 ...
 ...

Il giorno 18...
 ...
 ...

Il giorno 19...
 ...
 ...

Il giorno 20...
 ...
 ...

Il giorno 21...
 ...
 ...

Il giorno 22...
 ...
 ...

La Direzione del giornale...
 ...
 ...

**MINISTRO BALZANO PER RAGIONI DI PUBBLICA
 SANITÀ E DELL'ECCLESIA CONSIGLIO DI STATO
 COME MINISTRO DI INTERNO DEL REALE GOVERNO
 A GRAVISSIMO PUBBLICO DANNO.**

È il giorno 23...
 ...
 ...
 ...
 ...

Il giorno 24...
 ...
 ...

Il giorno 25...
 ...
 ...

Il giorno 26...
 ...
 ...

Addì 26 Gennaio 1864
 Pubblico Ufficio del Reale Governo di Milano

REI: **Zan Antonio Zambelli, Tommaso Donini**

CONTUMACIA: Sì

LUOGO: Brescia

DATA: 26 Aprile 1785

CRIMINE: Peculato

DESCRIZIONE DEL FATTO: I due rei erano stati eletti Massari del Monte Nuovo di Pietà di Brescia negli anni 1770 (Zambelli) e 1771 (Donini), ed erano rimasti all'interno del personale, con varie mansioni, fino al 1782. I loro maneggi – aiutati da complici il cui nome non è citato nel bando, ma che sono altrettanto colpevoli- avevano già destato sospetti e infine provocato l'ordine di ispezione e revisione totale da parte del Consiglio dei Dieci; l'intacco di Donini ammontava a 59.160 lire, senza contare il furto di vari oggetti lasciati in pegno. Tra le varie azioni criminose risulta particolarmente detestabile la pratica, dai due invalsa motu proprio, di dare Monete Estere in cambio di pegni, rifiutandole poi al momento della riscossione e nelle successive transazioni; approfittando inoltre della loro posizione finanziavano la masseria di alcuni parenti, e sfruttavano i soldi pubblici per fini personali.

CONDANNA: Bando perpetuo, con pena di ergastolo in una prigione di Brescia in caso di cattura e contraffazione del bando; confisca dei beni come risarcimento dell'intacco, nullità degli atti amministrativi.

TAGLIA: 1000 ducati.

INFAMIA: “ Et à maggior perpetua loro ignominia sia posta nel luogo più esposto del sudetto monte Nuovo di Brescia una Lapide con la seguente iscrizione.”

TRADIZIONE: Indiretta

ISCRIZIONE: MDCCLXXXV. XXVI. Aprile. / Z. Antonio Zambelli, e Tommaso Donini / furono Masseri del Monte Nuovo di Brescia / banditi dall'Eccelso Consiglio di Dieci / con pena d'anni venti di camerotto / come rei intaccatori del Monte medesimo.

DOCUMENTI: Bando del Consiglio dei Dieci.

CAPITOLO V - ALCUNI PROCESSI

Dopo aver rinvenuto alcuni dei manufatti è iniziata la ricerca dei processi dei quali le epigrafi erano state il prodotto finale: lunghe sessioni all'Archivio di Stato di Venezia e la lettura di corposi faldoni hanno permesso di ricostruire la storia di alcuni fra i colpevoli e dei loro crimini.

Domenico Rizzo

Zuane Domenico Rizzo era Guardian Grande alla Scuola di S. Marco, che ancora si vede in Campo SS. Giovanni e Paolo (vulgo San Zanepolo) : iniziò l'incarico il 25 aprile 1704, e venne riconfermato l'anno successivo, essendo stata “sindicata”, ovvero esaminata, la sia Cassa, e non avendovi trovato irregolarità:

“ Adì, 8 marzo 1705. La dilligenza, è zello che il Signor(?) Gio:(vanni) Dom(eni)co Rizzo hà essercitato nel corso degname(nte) intrapreso del suo Guard(iana)to à beneficio di questa Ven(eran)da Scola con indefessa applicatione eccitano li Sig.ri Sindici et Cons(iglie)ri a proponer parte a questo Ven(eran)do Capitolo per la confirmatione del med(esi)mo per l'anno prossimo venturo...”³²

Nell'aprile dello stesso anno, gli Inquisitori e Revisori sopra le Scuole Grandi rispondono al Rizzo, che chiedeva delucidazioni in merito a una parte del Consiglio dei Dieci del 21 Marzo 1683, nella quale era fatto espresso divieto ai Sindaci di essere eletti per due anni consecutivi:

“ [...] nell'ellectione delli 12 Banca(?) et alle Cariche niuna eccettuata dobbiate far osserrar le parti del Cons(igli)o di X(ci), Terminat(io)ni ? Et parti della nostra Scola non solo delle contumacie, così anco dell'età. Dovendo tutti quelli, che sono al (presente?) di Capitolo, e Banca, e Zonta, come per li diffensori e Sindici haver la contumacia di un anno, né possano esser colà elletti in alcuna carica di S(uddett)o Capitolo.”³³

Il 22 luglio 1705³⁴ la Scuola di S. Marco chiede che al suo Guardian Grande sia permesso “stipulare contratti di livelli affrancabili con chi si sij”, dato che c'è un buco nel bilancio di “settanta sei mille

32 ASV, *Scuola Grande di S. Marco, Atti*, 92, fascicolo 4, f. 6

33 Ibidem, f. 7

34 Ibidem, f. 16;

cinquecento” ed è di vitale importanza raccogliere più denaro: non è rimasto più nulla da vendere nel tesoro, e nelle occasioni solenni non è possibile adornare l'altare con nemmeno un singolo candelabro d'argento!³⁵ Evidentemente Domenico Rizzo assolse egregiamente il compito affidatogli, poiché venne nuovamente confermato Guardiano il 28 Febbraio 1708; il 27 Marzo 1707 si riunì il Capitolo, per supplicare un nuovo mandato per il Rizzo, portatore di beneficio e lustro: dalle loro parole ci viene restituito il ritratto di un onesto e indefesso lavoratore, la cui mancata assistenza nelle faccende economiche potrebbe pregiudicare (sic!) gli interessi della Scuola³⁶.

La storia si ripete nel 1710: la richiesta della Scuola viene sempre confermata a maggioranza di voti (bianco per il sì, verde per il no, rosso per l'indecisione)! I sindaci non riscontrarono mai (o non vollero vedere?) irregolarità nella sua condotta, ed egli continuò ad esercitare il suo ministero tra il plauso generale dei suoi colleghi e datori di lavoro.

Qualcuno doveva però iniziare a sospettare che il funzionario non fosse così immacolato come voleva apparire: una parte del 16 Gennaio 1709 (stampata e approvata dal Consiglio dei Dieci il 23 maggio 1710) stabilisce, per evitare ruberie da parte dei Guardiani, che non sarà loro più permesso “ stabilir cassa, o istrom(ent)o alc(un)o, né per esborsar, né per ricever dinnaro a tal motivo in poca, o molta quantità, né libero della Scola, né obbligato.”³⁷; i nodari, dal canto loro, non avranno più diritto di “rogar cassa o stipular istromento”. I consueti controlli di bilancio effettuati dai Sindaci della Scuola, che il 13 Marzo 1710 riscontrano diversi errori nel registro di cassa di Rizzo, anno 1708-1709, legati alle “ Partita d'Aggi”, incrinano pericolosamente la situazione di Zuane Domenico; un controllo successivo, inoltre, riscontra errori anche negli anni 1706-1707, e altri maneggi poco limpidi, sui quali, però, è assai complicato per i controllori investigare, in quanto la Scuola non ha un catasto che registri i suoi possedimenti, una mancanza di cui viene sporta lamentela:

“Se in detto anno sijno dà esso Guardian state riscosse tutte le rendite annuali, e se di quelle abbia dato debbito nella Cassa noi non lo possiamo affirmare perche non si trova alcun catastico, ò rellatione di quanti quali siano le vendite,e quanti, o quali, siano gli aggravi della Scola Med(esi)ma [...]

35 “ Esposto a questo venerando capitolo dal Sig. I.G.G. L'infelicità in cui s'attrova l'altare di quella Ven(eran)da Scola [...] non atrovandosi per adobo del medesimo né Candelieri, né Vasi né ? D'Argento, onde con indecoro della Scola Med(esi)ma nelle fontioni del Maggior ? Devono con fatica andarsi mendicando dagli altri luoghi pij.” Ibidem, f. 17.

36 Ibidem, f. 23.

37 Ibidem, f. 41

Non vediamo scritta alcuna partita in detto anno de Capitali presi a livello per farne affrancatione, mentre vediamo nel Notatorio n° 17 che sotto il medemo anno 1707 gli sia stata concessa facoltà al predetto Sig. G.G. Di prenderne.”³⁸ Inoltre, una certa Prudenza Pozzo, già in debito con la Scuola di 60 lire de' piccoli (forse!), risulta beneficiaria di una “bonificatione” che non avrebbe potuto essere effettuata fino a quando lei non avesse saldato il debito precedente; sono inoltre riscontrate irregolarità nell'acquisto delle Cere;”

Viene ordinato a Domenico di cercare in archivio i documenti mancanti, più altri necessari alla correzione degli errori riscontrati; tutto si sana, apparentemente, e Rizzo viene riconfermato.

Nel febbraio 1711 viene chiesto agli Inquisitori di permettere che Domenico Rizzi, così esperto e devoto alla Scuola, “ [...] possa per anno uno, terminato il suo Guardianato, intervenire nel Capitolo di Banca e Zonta con voto attivo, ad effetto di illuminare il G. Successore et il Capitolo” con la sua “ fruttuosa assistenza”; il 10 aprile (ma inizialmente era scritto maggio) 1712, però, alla consueta revisione di Cassa, i Sindaci riscontrano gravi mancanze, e “ il caso Rizzo” scoppia in mano proprio di quelli che tanto l'avevano sostenuto e apprezzato.

Il 17 Aprile 1712 il Capitan Grande Francesco Vener riferisce agli Inquisitori e Revisori sopra le Scole Grandi di aver tentato “ Sabato Notte fu li 13 corrente mese”³⁹ l'arresto di Domenico Rizzo, senza però averlo trovato in casa, e scoprendo dunque “ essersi lo stesso absentato dalla Dominante già dieci giorni fa”. Allega dunque un inventario dei beni trovati nella sua dimora, che una volta celebrato il processo saranno destinati a riparare, per quanto possibile, l'intacco commesso, come era d'uso in simili occorrenze.

Zuane Domenico Rizzo è contumace, ma la causa procede abbastanza spedita, arricchendosi di testimonianze e revisioni, e rivelando quanto la Scuola avesse sbagliato a riporre la sua fiducia in un simile personaggio; la pena più appropriata per tali nefandezze sarebbe la morte, ma essendo il reo non disponibile l'Eccelso Consiglio optò per il bando dall'intero territorio del Dogado, terre, mari e navi comprese, istituendo una taglia sulla sua testa di 4000 ducati per chi lo trovasse entro lo Stato, 6000 per terre straniere; se mai fosse tornato, sarebbe stato condannato alla tenaglia, al taglio della mano più valida, trascinato da un cavallo a Rialto, privato dell'altra mano ed infine impiccato a S. Marco fra le Due Colonne di Palazzo Ducale. I beni dovranno essere usati per risarcire l'intacco, e i

38 Ibidem, ff 48-49

39 Ibidem, f. 66

contratti da lui stipulati perdono validità; si ordina inoltre che, ed è questa parte del bando che più interessa ai fini di questa tesi:

“ E perché maggiormente venga da ogn'uno compresa la sua sceleraggine, doveranno porsi due Lapide, una alli Dieci Savij in Rialto nel luogo più frequentato, ove parerà alla prudenza de Capi di questo Consiglio con la seguente iscrizione.

“ 1713. 26. 7.bre. Z. Domenico Rizzo/ che fu no. Alli Dieci Savii bandito dall'eccelso Consiglio di X. Come ministro infedele/ et reo di enormi et esecrande falsità con/ intacco per rivelantissima summa di danaro/ rapito alla publica cassa ch'era di ragione/ de luoghi pii.”

Et l'altra nella Scuola di San Marco nel luogo pure, che parerà alli Capi sudetti, nella quale si legga

“ 1713. 26. 7bre Z. Domenico Rizzo fu/ gvardian della scuola di S. Marco bandito/ dall'eccelso Consiglio di Dieci per l'infedeltà/ del suo maneggio et per haver intaccati e/ venduti li capitali della medesima con inique/ forme e fraudi enormi.”

Poco sotto si fa divieto a chiunque di avere qualsivoglia rapporto con l'ex- Guardian Grande, un elenco di prescrizioni che offrono indirettamente una parte della risposta a “ Perché affiggevano simili lapidi?”

“Se alcuna persona di questo Stato, etiam Nobile Nostro, e di qual si voglia conditione, che fosse Congionto con esso Rizzo in qualunque grado di parentella, li darà in alcun tempo in questa Città, o in qual si voglia luogo dello Stato, e fuori di esso, favore, indirizzo, Denaro, ò ricapito, lo accetterà in Casa sua, caminerà con esso, gli scriverà, lo aviserà, gli somministrerà aggiuto di qualunque sorte, ovvero haverà qual si voglia pratica ò intelligenza con esso, cada in pena di Bando, Prigion, Galera e confiscatione de Beni secondo la qualità delle trasgressioni, e delle Persone.”

Non potrà nemmeno domandare la grazia prima che siano passati 30 anni e siano stati risarciti tutti i luoghi sacri che hanno sofferto delle sue ruberie.

Carlo Salchi

Un caso per certi aspetti simile è quello che vede imputato Carlo Salchi: anch'egli lavorava in una congregazione, precisamente presso l'Arte dei Luganegheri, vale a dire dei produttori di un tipo veneto di salsiccia, e anche lui si era macchiato di furto all'interno del suo impiego, per quanto in modo meno complesso di Rizzo. Era infatti il nostro il Fattore dell'Arte dei Luganegheri, e come dicono gli atti “ Questo ministro riscuoteva le contribuzioni e pagamenti de Menuzzarmi?? e altre rendite dell'Arte derivanti da Fratelli”⁴⁰

I Sindici dell'Arte vengono informati da Antonio Giorgetta, Custode della Casa, che l'ispezione della stanza del Fattore ha rivelato che mancano un anello di diamanti e delle casse dal tesoro comune. Riportando la notizia al Consiglio dei Dieci lo dipingono come un'evento che sembra la prima volta accada all'Arte: i Sindici e il Gastaldo si dicono sorpresi “ da una così Molesta Notizia di disgrazia mai più successa in quella Casa”, e ancora più indignati quando durante l'ispezione rivela la totale assenza di segni di scasso; trovano aperto solo l'armadio dove si conservavano i soldi della Cassa di Pro'.

“ Venerdì mattina fu 22 del cad.e Carlo Salchi fattore dell'Arte appresso cui stanno le Chiavi della Porta della Casa che sono due, così della Stanza Superiore e sono tre in cui esistono Armari due di ?? e Scrigni di ferro. Le Chiavi de quelli Armari sono: una appresso il detto Salchi...”⁴¹

Sin dall'inizio le indagini si focalizzano sul Salchi, che i Sindici riportano essersi assentato dal lavoro due giorni consecutivi, portando con sé le chiavi e rendendosi irrintracciabile. Poco dopo l'inizio delle procedure – siamo sempre nel 1737- Zuanne Salchi, padre di Carlo, si offre – forse non proprio volontariamente come dicono i documenti- di riparare al furto del figlio, ipotecando 900 ducati da lui investiti proprio nella Cassa dei Pro'; ha UN ANNO di tempo per ritrovare il figlio, e se il figlio dovesse essere consegnato alla giustizia gli verrà restituito dall'Arte quanto versato; si è costituito per “ supplire alla disgrazia successa per Comprarsi anco la quiete e scansar li disturbi e dispendij”⁴².

Inaspettatamente, Carlo Salchi si costituisce, forse nel 1739, ma la vicenda è lontana dal finire: inizia infatti una contesa con l'Arte dei Luganegheri, che aveva richiesto metà del suo stipendio per ogni anno, fino a quando non fosse stato saldato il furto; padre e figlio si rivolgono ad un avvocato protestando contro l'avidità della congregazione, ma i Magistrati delle Rason Vecchie danno ragione ai luganegheri, e Carlo scappa: il 25 Settembre dello stesso anno, infatti, nella relazione del

40 Ibidem, c. 41 r.

41 ASV, Arte dei Luganegheri, Atti, n° 278, fascicolo 1, carta 10 v.

42 Ibidem, c. 15 r.

processo, viene definito “ esistente in Cittatione per questa mattina come nel Libro delle Cittationi chiamato sopra la porta dal Magistrato per Armato Fante, e non comparso, né altri per lui..”⁴³; i Sindici credono sia fuggito “ *e perché non si trova e perché sale la diffamazione!*”

Anch'egli, dunque, viene capitalmente bandito in contumacia, esattamente come Domenico Rizzo, senza aver, peraltro, restituito la somma sottratta.

Ottavio Ferolo e Bernardo Maestron

Un esempio illuminante su come potessero essere usate le epigrafi anche in assenza di una condanna da parte del Consiglio dei X ce la offre quella che Cicogna rinvenne alle Zattere:

“ MDCCLXXXVIII. XI Agosto/ Ottavio Ferolo e Bernardo Maestron detto Gua/ soliti fare li bastazi nelle pubbliche salere di dogana/ condannati dal Magistrato eccellentissimo al sal/ con perpetua inibizione dal pubblico lavoro de sali/ per avanzate dettestabili seduzioni e violenze.”

È probabile si ricollegli ad un processo non portato a compimento⁴⁴ e che coinvolge, oltre ai lavoratori veneziani, due ufficiali inglesi e il loro Console: la vicenda è interessante, e merita un approfondimento.

Il 16 Gennaio 1786 il Capitano John Christmas, ritornando da Malamocco a Venezia trasportato dal barcarolo Felice Groja, decide di fermarsi dal suo amico e compatriota Capitano Burn, la cui nave stava alla fonda davanti a San Zaccaria: egli gli regala 12 Baccaladi (pezzi di baccalà secco, forse?) e un po' del biscotto delle sue razioni. Sopraggiunge però la Barca di Capo Figiolo, che inizia arrogantemente a ispezionare la nave di Christmas “ (che non fece resistenza alcuna)”: lui e 3 dei suoi uomini, oltre a requisirgli il dono appena ricevuto, s'impossessano minacciandolo con un coltello⁴⁵ di una cassetta contentente denaro per Zante e gli strappano il tabarro insultandolo “ con ingiuriose parole e ancora tutta la Nazione Inglese.”

Il Console Inglese, che aveva inizialmente sporto denuncia, decide sorprendentemente di ritirarla e di interrompere il processo, con tuttavia il velato invito a porre rimedio all'increscioso episodio, lasciando alla “[...] loro clemenza il divenire nel proposito à quelle rissoluzioni, che riputeranno le più adequate.”

Analizzando il testo dell'epigrafe, è concesso pensare che i due malfattori citati avessero avuto parte

43 Ibidem, c. 35 r.

44 ASV, Provveditori al Sal, Atti, n° 384, fascicolo 183.

45 “[...] Ed uno di essi diede mano ad un coltello, et un altro tenva le mani allo Batello..”

proprio nell'aggressione sopra riportata: diversamente dalle altre finora analizzate, infatti, non c'è il consueto richiamo al bando, né viene citato “ L'Eccelso Consiglio”, sostituito dal Magistrato al Sal, l'ufficio di riferimento di questo tipo di lavoratori, che aveva verosimilmente condotto un procedimento interno per punire i colpevoli. La pena comminata, infatti, è applicabile solo nell'ambito di quello specifico magistero, proibendo ai due di lavorare *con il sale*, non di cercare altri impieghi né, notiamo, interdicensi dai pubblici uffici, come era solito nei casi di impiegati che lavorassero nella burocrazia: loro due erano *bastazi*, uomini di fatica che non avrebbero comunque potuto ricoprire una carica più in alto. Il soprannome di uno dei due, *Gua*, vale a dire “Coltello”, induce alla tentazione di figurarlo come un tipo violento e poco incline ad andare per il sottile, e con una concessione alla fantasia si potrebbe persino identificarlo come l'uomo che ha strappato il tabarro e minacciato Christmas e il suo trasportatore.

Un altro processo legato al Magistrato del Sal può essere portato come indiretta conferma della tesi qui sostenuta: Fortunato Casson era un semplice pescatore, bandito per 3 anni per aver rubato del sale. Era contumace quando fu celebrato il processo, ma nella sentenza di bando non v'è alcun ordine di affiggere un'epigrafe, e la taglia sulla sua testa (lire 200 de' piccoli) è tutto fuorché astronomica; cinicamente si può pensare “ Quale fama poteva dirsi avere un pescatore, tale da valer la pena essere rovinata?”

Altri ladri di sale vennero banditi per un tot di anni, ma non capitalmente: nessun ordine di eseguire un'epigrafe compare infatti nelle loro condanne.

STEFANO SBRIGADELLO

Il 16 Maggio 1757⁴⁶ la famiglia del Capitano bandito domanda che non sia affissa l'epigrafe d'infamia “ dalla suddetta banditoria sentenza ordinata”!

La sentenza di bando era stata pubblicata il 2 Aprile; la moglie Maddalena, il di lui fratello Nicolò (anch'egli Capitano di tre bastimenti pubblici deputati a trasportare il *biscotto* a Zante) e i cugini, per loro sfortuna omonimi del condannato,⁴⁷ domandano che la lapide non venga affissa perchè sarebbe un inutile accanimento contro la loro famiglia, dato che il proprietario del carico ha recuperato i suoi beni:

“ [...] Parte di noi sventurati per l'attingere di sì abbietta parentella, e parte ancora per gl'equivoci del nome

46 ASV, *Cinque Savi alla Mercanzia*, serie 1, busta 921, fascicolo 6.

47 I due si chiamavano infatti Stefano Sbrignadello, ed erano un gioielliere ed un marinaio distinguibili nelle carte solo per il nome del padre: “quondam Francesco” il primo, “quondam Carlo” il secondo.

nostro confuso, siamo costretti soffrire sotto degl'occhi tutto il peso e il rossore che provenirebbe dall'affissione della Lapida in Rialto dalla suddetta banditoria sentenza ordinata.

Ora, che anche il Daneggiato Paulino Polimeri ha fatto il Ricupero di tutti li suoi effetti dalla Puglia, e che non resenti altro aggravio, che di soli Ducati Sessanta [...] imploriamo che rimessa fosse a sola consolazione di noi infelici innocenti l'affissione di detta Lapida: onde senza il dolore e la veggenza di tale Pubblico perpetuo sfreggio possiamo tranquilli continuare l'onore d'impiegare l'attenzione, il Sangue e la Vita⁴⁸ in servizio dell'Adorato nostro Prencipe... ”⁴⁹.

La richiesta non fu accolta, essendo tale manufatto stato reperito da Cicogna, oltre un secolo dopo, ancora *in situ*; rimane questa istanza tuttavia uno squarcio sull'altra faccia della medaglia di tutte queste condanne, ovvero sui disagi che l'affissione faceva ricadere su chi, legato al reo, doveva restare nella Dominante. Ad essere compromessa non era la fama del singolo criminale, ma di tutti quelli a lui legati in qualche modo, in questo caso della sua intera famiglia: i due figli sarebbero cresciuti con il marchio di un padre infame e fuggiasco, il fratello, che svolgeva la sua stessa occupazione, avrebbe per molto tempo, forse per tutta la sua vita, dovuto leggere il sospetto negli occhi dei suoi datori di lavoro e sopportare la sfiducia da parte dei colleghi, mentre i cugini sarebbero stati costretti a chiarire, ogni volta che si presentassero, di non essere dei colpevoli tornati baldanzosamente in Venezia, ma dei semplici, sfortunati omonimi.

ZUANNE MARCHESI CIOLA

Era il Gastaldo della Procuratia d'Ultra, deputato alle “ Rendite ad Pias Causas”, ovvero ad amministrare i lasciti testamentari che le ultime volontà lasciavano alla Procuratia in modo che le destinasse “ per liberazione di Schiavi, a sollievo de Prigionieri, per Collocazion di Vergini Patricie e Volgari, Celebrazion di Mansionarie, Provedimenti d'Alberghi a Pellegrini indirizzati verso la Terra Santa, Ristauri e Conservazion di Case a Poveri, soccorso a benemeriti Marinari, Fonti perenni”⁵⁰. Aveva ricoperto la carica per 5 anni, dal 1716 al 1721, ed è pervenuta a noi la supplica da lui inviata il 25 Gennaio 1714 ai Procuratori affinché gli permettessero di ricoprire tale incarico: il tono del testo si discosta a tal punto da quello che sarà l'epilogo finale da creare un sentimento di ironia tragica, e da meritare di essere riportato nella sua integrità.

48 Nicolò era stato fatto schiavo dai pirati nel 1718, quando prestava servizio sulla nave *Imacolata Conception*

49 Ibidem

50 ASV, *Procuratori di San Marco, Procuratori “ de ultra canalem”, Procuratori “ de ultra canalem”*, busta 392, fascicolo *Avogaria*.

“ La Vacanza della Carica di Gastaldo in questa Eccell. Procuratia seguita per la Morte del fù D. Marco Busca, sulla di cui vita n'essisteva l'Investitura porge con mezzo di venerati Proclami sospirato incontro al riverente ossequio⁵¹ di me Giovanni Marchesi per un umile sincerissima della mia Fede, e del mio Cuore à solo oggetto d'essere decorato col prezioso honore di Servitore all'adorato nome di Vostre Eccellenze.

Con i sentimenti à me instillati dall'incorrotta onestà de miei Progenitori per antica Genealogia fortunati Sudditti di questo Serenissimo Dominio. Io professo d'aver sempre nudrito un vivo innocente desiderio d'impiegarmi in servizio del mio adoratissimo Principe, così che nel caso presente vedendomi felicitato dalla sorte di poter consolar i miei Voti, rassegno con profondo rispetto alle Eccellenze Vostre la ben intenzionata debolezza de miei talenti, supplicandole à credermi pronto al Sacrificio di tutto il mio essere, e di tutta la attentione con le conditions espresse nella mia Terminazione presa da questa Eccellentissima Procuratia 23 Dicembre 1714.

Sarà debito dell'inalterabile mia rassegnatione incontrare solecito li sempre venerati comandi di Vostre Eccellenze ed impegnare tutti li miei sudori del mio ossequisissimo spirito per far rilevare alla benignità delle Eccellenze Vostre la fedeltà del mio puntuale servizio, e della più distinta obbedienza. Gratie etc...”⁵²

Il Marchesi impegnò di certo tutti i suoi sudori, ma non esattamente per il fine che aveva promesso: durante l'intero arco del suo ufficio aveva falsificato i mandati con i quali venivano date a ragazze poco abbienti i soldi necessari per maritarsi, raddoppiando i numeri affinché venissero due volte sborsati, per un ammontare di 840 Ducati, oltre a rubare i soldi dati come tributo dalle città di Terraferma, con un saldo finale di 14625 Ducati.

Tutti i suoi beni sono confiscati, anche se gli stessi funzionari sono consapevoli che non basteranno a rimpinguare le casse della Procuratia, e tutti i contratti da lui stipulati decadono di validità, mentre quelli creati prima del tempo dell'intacco vanno esaminati e cassati se riconosciuti fraudolenti.

La taglia posta sulla sua testa è di 1000 ducati se catturato nei domini veneziani e 2000 se all'esterno; il suo bando porta l'ordine di affissione dell'epigrafe:

“ Ed a maggior e perpetua sua ignominia ed altrui esempio doverà porsi nella Procuratia d'Ultra medesima, in luogo conspicuo ad elezione deCapi di questo Consiglio una lapide con la seguente Incrizione

ZUANNE MARCHESI CIOLA Q.M GABRIEL GIÀ GASTALDO DELLA PROCURATIA D'ULTRA FU

51 Nella stampa si può notare l'inversione del carattere usato tanto per la “n” che per la “u”, in quanto la parola risulta OSSEQNIO.

52 Ivi, fascicolo 6, pagg. 14 e 15.

CAPITALMENTE BANDITO LI 26 AGOSTO 1749 DALL'ECCELLOSO CONSIGLIO DI XCI PER ENORMI INTACCHI E LATROCINII DI DINARO NELLE CASSE DELLA MEDESIMA PROCURATIA.”⁵³

PIETRO LUCHESE

Il caso di questo criminale si distingue dagli altri per via delle fonti: unico nel novero dei banditi qui citati, viene evocato in almeno due opere decisamente successive, le *Condanne Capitali* di Giuseppe Tassini e *Giustizia Veneta* di Edoardo Rubini. La sua vicenda non manca, in effetti, di un certo fascino romanzesco: i soprannomi da gente di malaffare di lui e del complice⁵⁴, l'odio insanabile che porta all'omicidio di Cesare Corner, la fuga e la latitanza fino alla cattura da parte della polizia, e soprattutto l'esito finale della sua vita. Una volta incarcerato, infatti, si ammala tanto gravemente da esser dato per spacciato dalle autorità, che gli inviano il prete per l'ultima unzione: convinto da questi, confessa la sua colpa, per poi guarire contro ogni previsione ed essere quindi impiccato poco dopo; a eterna memoria delle sue malefatte venne poi, per ordine del Consiglio dei Dieci, eretta una colonna sulle macerie della sua casa atterrata.

53 Ivi, fascicolo 5, c. 19 r.

54 Rispettivamente “Conte” (Pietro Lucchese) e “Stella” (Giovanni Battista Sfalcin)

CAPITOLO VI – CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

Dai documenti consultati e ivi riportati possono evincersi alcune caratteristiche comuni ai casi che videro immortalata la loro esistenza in un'epigrafe d'infamia:

1- Il reo, o rei se ve ne fosse stato più d'uno, erano sempre contumaci al momento della pubblicazione del bando: potevano essersi allontanati a procedimento già avviato ma non ancora entrato nel vivo, come la formula “*absente, ma legitimamente citato*” farebbe intendere e il caso di Carlo Salchi dimostra, o sovente essere fuggiti in gran fretta insieme al bottino, come accadde per Giovanni Giacomo Capra. Quale che fosse la motivazione, nessuno dei criminali udì la sentenza finale, in quanto già sfuggito alle maglie della giustizia;

2- I crimini di cui si erano macchiati rientravano nelle colpe più nefande per lo Stato Veneziano: i rei “*cittadini*” erano pubblici impiegati che avevano tradito la fiducia delle istituzioni e del popolo, osando abusare del loro potere e dei mezzi a loro disposizione per arricchirsi, pescando con ingordigia nelle tasche del Principe e commettendo una sacrilega violazione dei loro giuramenti; i rei “*di terraferma*” (campagnoli, direbbe qualche veneziano intransigente) mostrano una maggiore varietà criminale, aggiungendo all'intacco di cassa l'omicidio, semplice e su commissione, la violenza privata, il sequestro di persona e le bestemmie.

Volendo fare una generalizzazione, due erano le categorie giudiziarie nelle quali tutti questi delitti s'inserivano: la Lesa Maestà e la Materia di Stato, in cui ricadevano tutte le azioni avvertite come minacce alla sicurezza dei sudditi e alla stabilità dei territori, e conseguentemente delle magistrature che li amministravano. Non era previsto perdono per chi turbasse la Serenissima: i banditi per Intacco di Cassa venivano nel 99% dei casi esclusi dalla possibilità di essere graziati da qualcuno che acquisisse “*facoltà di liberar bandito*” denunciando un altro criminale in libertà, e in linea generale chiunque venisse condannato dal Consiglio dei Dieci lo era “*per sempre et in deffinitivo.*”

3- Su un totale di 52 Bandi esaminati dalla scrivente (37 per la città di Venezia, 15 per il resto del Dogado), 38 sono stati emessi dal Consiglio di Dieci, 3 dalle magistrature dell'Arsenale – Inquisitore e Patroni-, 2 dal Magistrato alla Sanità, 1 dai Giustizieri Vecchi delle Rason Vecchie, 1 dall'Inquisitore sopra la Cassa dei Camerlenghi di Comun e 1 dagli Scansadori alle spese superflue. Ciò che più sorprende è la totale corrispondenza fra le pene comminate dal Consiglio dei Dieci – la più alta e potente fra tutte le magistrature- e gli altri dicasteri: possibile che castighi così pesanti potessero essere appannaggio di così tanti uffici?

La risposta risiede con ogni probabilità nel “rito del Consiglio dei Dieci” un particolare tipo di procedura che permetteva lo svolgimento in tempi rapidissimi di quasi ogni genere di causa: i decemviri, infatti, celebravano i processi a porte chiuse, nel totale anonimato di tutti gli attori coinvolti, e soprattutto non ammettendo la difesa da parte di un avvocato. Tale circostanza accorciava notevolmente i tempi, in quanto venivano eliminate le lunghe arringhe di accusa e difesa, la fila di testimoni, le sospensioni e il ricorso a cavilli, e garantiva una celere risoluzione del problema posto dinanzi ai giudici; nondimeno, era il fondamento del comune timore verso il Consiglio, perché si sapeva che in quella stanza si sarebbe stati da soli al cospetto dei ministri più potenti dello Stato.

Data la gravità dei delitti qui considerati – l'Intacco di Cassa o crimini violenti- è logico supporre che i magisteri implicati avessero domandato delega all'*Eccelso Consiglio* di poter usare il “rito” in modo da risolvere nel minor tempo possibile l'incresciosa faccenda, e che questo permesso sia stato loro accordato sulla scorta di un'abitudine in voga già dalla prima metà del Seicento, che a iniziare erano stati i Rettori di Terraferma desiderosi di placare i bollenti spiriti di sudditi offesi e poco inclini a sopportare le lungaggini del normale *iter* giudiziario. Come infatti sottolinea Alvise Zorzi

“La parte del 25 Settembre 1628 li [i Dieci, n.d.A.] a delegare il loro rito a chi volessero, conferiva loro giurisdizione sui bravi e su chi li impiegava e li ospitava, sullo *sbaro degli archibusi*, sui falsari e strozzatori di monete, sui peculati di pubblici ufficiali, sui monasteri, sui delitti commessi in barca, sui boschi di Montello e di Montona.”⁵⁵

4- La taglia sulla loro testa è, in 28 casi, identica: 1000 ducati per la cattura nello Stato Veneziano, 2000 in terre aliene; nondimeno, i delitti più efferati hanno un incremento, con 2000/3000 e 4000 ducati rispettivamente in 11 casi, e addirittura 4000 e 6000 per 2, con l'aggiunta delle botte di tenaglia; in 4 casi si nota invece una diminuzione, con 500 o 1000 ducati soltanto.

Tali somme erano, in ogni caso, decisamente elevate: nel Cinquecento un operaio della Zecca guadagnava 6 ducati l'anno⁵⁶, uno scrivano 70 al mese, un *marangone*⁵⁷ 20 ducati l'anno. Non sorprende come le cifre sopra riportate potessero apparire astronomiche e fare gola a chi lottava per sopravvivere e mantenere una famiglia: ecco come la Repubblica si ritrovava volenterosi cittadini pronti a trasformarsi in cacciatori di taglie professionisti, con duplice beneficio e innegabile risparmio di energie.

55 A. Zorzi, *La Repubblica del Leone*, pag. 406.

56 E. Zille, *Salari e Stipendi...*, pag. 16.

57 Operaio dell'Arsenale.

Per effettuare una corretta analisi, tuttavia, vanno tenute in conto anche e soprattutto le differenze che possono essere rilevate tra i campioni:

1- La prima, più tangibile, è la diversa concretizzazione della condanna d'infamia, perché se in città venne sempre affissa una *Lapide*, nei domini di terraferma fu in talune -9- circostanze preferita l'erezione di una *Colonna*, in un richiamo aperto e palese alla condanna di Bajamonte Tiepolo e con il poco velato desiderio di umiliare i condannati associandoli al più infame fra i traditori della Repubblica.

2- Direttamente connessa alla prima risulta la *spazialità*, in quanto le lapidi, cittadine come terrestri, erano poste in quelli che erano stati i luoghi di lavoro dei rei, mentre le colonne venivano lasciate a segnacolo sui ruderi delle case dei condannati abbattute, in mancanza di esse nelle piazze principali dei paesi teatro dei tragici eventi.

Andiamo ora ad analizzare più da vicino alcuni aspetti di questo particolare tipo di condanna, tentando di rispondere a varie domande.

CHI LE POTEVA AFFIGGERE?

Come prima già accennato, non era facoltà di tutte le Magistrature ordinare l'affissione di un'epigrafe infamante, bensì solo dei più alti organi di controllo o di magisteri dal peso istituzionale considerevole: a presentazione del Consiglio di Dieci si riporta la valida sintesi dell'Argelati:

“Composto di 17, e sono Sua Serenità, Sei Consiglieri, ed altri dieci Senatori, che durano mesi 12; Elegge 3 Capi, che si mutano di mese in mese, ed hanno molte materie à loro soggette, giudicano le sentenze de' Censori, e degl'Inquisitori alle Scuole Grandi, degl'Avogadori in asteria di Fisco e , d'altri Mag.; rilasciano Ducali esecutive di due sentenze conformi, commettoni agl'Avvocati, ed Intervenienti la difesa de' sudditi in caso, che questa venisse loro impedita da persone autorevoli, confermano li decreti, e privilegi delle Città, e decidono le differenze, che nascessero per occasione de' titoli nelle loro Chiese [...]”⁵⁸

L'Arsenale, in quanto culla di quello che aveva reso Venezia tanto potente e rispettata – la sua vasta e variegata flotta- godeva di uno status diverso da qualsiasi altra struttura cittadina, mescolando a una notevole indipendenza gestionale e pratica un'irrinunciabile sottomissione al controllo della

58 F. Argelati, *Pratica del Foro Veneto*, Venezia 1737, pag. 96

Repubblica: al vertice della gerarchia interna stavano i Patrizi, detti “ *Provveditori all'Arsenale*”, prima in numero di due e poi di 3, provenienti dai ranghi del Senato, e subito dopo di loro i “ *Patroni dell'Arsenale*”, il cui dovere era di vigilare sulla Casa, come veniva comunemente definito l'Arsenale. Sotto di loro si dipanava la matassa di compiti spettanti a *Proti* e *Sotto-Proti*, a loro volta superiori a *Capi-squadra* e *Gastaldi*; la manovalanza si divideva in *Facchini* e *Arsenalotti* veri e propri.

Nel pur variegato paesaggio amministrativo si delinea un tratto comune nella procedura: una volta terminato l'*iter* processuale gli incartamenti venivano depositati presso l'*Avogaria di Comun*, dove si stabilivano le condanne pecuniarie e civili – perdita dei diritti di cittadinanza, nullità dei contratti stipulati, depennazione da albi...- e venivano stampate le sentenze parziali, dove l'ordine di affissione delle epigrafi non è presente.

A titolo esemplificativo si mettono a confronto le foto dei documenti legati al reo Antonio Bernardi: la prima coppia è la sentenza conservata nel fascicolo dell'*Avogaria*, l'altra è invece il bando ufficiale stampato, pubblicato e affisso in città. Come si noterà, solo nel documento “ufficiale” sono presenti la sintesi dei crimini commessi – inutile, forse, per chi avesse a disposizione le carte giudiziarie, ma fondamentale per il ben più vasto pubblico dei lettori cittadini- e soprattutto il testo dell'epigrafe d'infamia, di chiara competenza del Consiglio dei Dieci (sono loro a decidere il luogo dell'affissione).

Tutti li Contratti di qualunque sorte, niun'ecce-
tuato, che da esso Salla fossero stati fatti da
vn'Anno auanti la pubblicazione di questa Sen-
tenza, siano, e s'intendano tagliati, cassi, e
di niun valore come se fatti non fossero ad'og-
getto di leuare le fraudi, che fossero seguite à
pregiudizio del Fisco, douendo gl'Illustrissimi,
& Eccellentissimi Signori Auogadori di Com-
mun, hauer riguardo à quelli soli Contrattia-
uanti il detto tempo, che veramente conosces-
sero legittimi, e reali, e terminare circa l'im-
desimi ciò, che le parerà di Giustizia &c.

Bando, & Sentenza dell'Eccelso
Consiglio di Dieci.

C O N T R O

Antonio Bernardi fù Scontro al Magistrato
all' Acque &c.

Adi 28. Nouembre 1718. In Consiglio
di Dieci.

CHE Antonio Bernardi fù Scontro al Magistra-
to all' Acque &c.

Tutti li suoi Beni, Mobili, Stabili, presenti, e fu-
turi di qual si sia sorte, azioni, e ragioni in
qualunque luoco esistenti, etiam li Fideicom-
missi sua Vita durante, siano, e s'intendano
confiscati, ed applicati intieramente al risarcim-
ento dell'Intacco, & il sopra più, che potes-
se auanzare, sia applicato secondo l'ordinario
all' Auogaria di Commun giusta le Leggi.


Tutti

BANDO, ET SENTENZA DELL'ECCELLO Conseggio di Dieci.

C O N T R O

Antonio Bernardi fu Scontro al Magi-
strato all'Acque.

Sampata per Pietro Pinelli,
Stampator Ducale.



PERCHE' E DOVE AFFIGGERLE?

X.x “La Giustizia disse bandito...”

Nelle epigrafi studiate in questa sede si legge sempre “bandito dall'Eccelso Consiglio dei Dieci”, ma in che cosa consisteva la pena del bando?

Questo castigo, uno dei più frequenti fra quelli comminati dalla Repubblica, consisteva nel cacciare ed esiliare- a vita o per un periodo di tempo limitato- il reo dalla città di Venezia o da tutti i domini dello Stato: era una pena severa, che comportava l'abbandono della famiglia, la perdita dei beni e del lavoro, e che spettava ai colpevoli dei crimini più lesivi, all'occhio della Giustizia, del benessere della comunità.

Banditi erano sempre gli omicidi, i traditori, i violenti, i falsari, e i ladri che avevano depredato il pubblico bene, come dimostrano gli atti dei processi tenuti dalle varie Magistrature. Assai sovente il bando era preceduto da punizioni più cruente, quali in taglio della mano più valida, qualche “botta di tenaglia” e una sfilata umiliante per il Canal Grande; a chi si era macchiato di avidità a discapito della Serenissima nello svolgere un pubblico ufficio venivano interdette future mansioni di tal genere.

A seconda della gravità del crimine era possibile – o assolutamente no- liberarsi dal bando: si poteva, trascorso un numero variabile di anni, domandare la grazia, offrirsi come volontari per le galee o per l'esercito, denunciare un altro bandito, previo naturalmente il totale rispetto delle interdizioni comminate.

Non manca però l'altra faccia di questa condanna: come giustamente sottolineato da Claudio Povolo⁵⁹ “il bando veniva inflitto quasi esclusivamente alle persone assenti”, perché molti criminali preferivano vivere in miseria altrove piuttosto che sottoporsi al processo e alle sue conseguenze.

Molti processi venivano celebrati dunque anche in contumacia, per assicurare le parti lese che la giustizia avrebbe comunque fatto il suo corso: nei crimini finanziari i beni del reo erano automaticamente destinati al risarcimento, ma la mancanza della persona fisica impediva la completa soddisfazione delle vittime – abituate a un'applicazione della legge non scevra di violenza e spettacolo- e doveva essere motivo di serio imbarazzo per le autorità e per i corpi amministrativi che si erano visti frodati dall'interno. La fiducia negli organi governativi è la base necessaria per il sereno svolgimento della vita pubblica, ma come domandare obbedienza al popolo se il “buon governo” si dimostra debole e fallace?

Espellendo dal corpo cittadino i colpevoli si voleva porre rimedio al male commesso, ancora più

⁵⁹ C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, secoli XVI-XVII, in G. Cozzi, *Stato, società e giustizia*, pagg. 153-256;

grave in quanto perpetrato da funzionari, depositari della duplice fiducia dello Stato e degli abitanti: un'idea nobile, e senz'altro pratica, che incontrava però notevoli difficoltà di applicazione.

Gli archivi della Biblioteca del Museo Correr, infatti, hanno restituito una vera pioggia di provvedimenti, emanati dal Consiglio dei Dieci a cadenza regolare, che rivelano come i banditi fossero ben più che restii ad ottemperare all'ordine impartitogli, tornando in città malgrado i divieti, o addirittura, non andandosene affatto!

La più antica parte attualmente rinvenuta dalla scrivente risale al 27 Giugno 1597, e merita di essere riportata per intero in quanto emblematica del problema in esame:

“ Essendo passata tant'oltre la temerarietà, e inobedientia delli banditi, e relegati, che con disprezzo delle leggi e dell'autorità publica; come si hà per fondata relatione; essi hanno ardimento di venire in questa Città, andando anco per le strade, e luoghi publici davanti gli occhi di ogn'uno; non è da tolerar in alcun modo tanta transgression con sì pernicioso esempio. Però.

L'anderà parte, che sia fatto pubblicamente proclamar sopra le scale di S. Marco, e di Rialto, che dal giorno presente in poi, chi venirà a manifestar alli Capi di questo Consiglio alcun bandito, o relegato, così da questo Consiglio, ò con l'auttorità di essi, come, da altri Consigli, e da Rettori di fuori, e Magistrati di questa Città; il qual stia, ò camini in Venetia, e suo distretto; con far sapere insieme in che luogo egli habbia ricapito, oltra l'esser tenuto secrettissimo; capitato, che sia il reo nelle forze per mezzo suo, ò per opera della giustizia; conseguirà immediate beneficio di liberar un bandito, ò un relegato di bando, o relegatione eguale, o inferiore alle sue condennationi di quelli, che seranno per la accusa retenti, insieme con le taglie: e essendovi più taglie, habbia la taglia maggiore iusta le leggi. Contra poi quelli (e siano di qual conditione esser si voglia) che consterà haverli dato ricapito, ò favore in qualunque modo, debbano esser essequite inviolabilmente le leggi altre volte prese in materia di quei, che danno ricapito a banditi. Et s' eil bandito, che haverà contrafatto al bando, capiterà nelle forze, sia essequita contra di lui la sua sententia. Ma non potendo haverli, siano essequite contra di lui le parti in materia di contrafattion di bando.”

Poco meno di un secolo dopo (28 Febbraio 1621), tuttavia, il problema si ripresentava intatto, se il

Consiglio emanò un nuovo proclama, più specifico, che vietava a tutti coloro colpiti da bando l'essere trasportati su barche di qualsiasi genere nei territori della Serenissima, indizio evidente di *come* i colpevoli recalcitranti potessero tornare – o restare- in patria, sfruttando forse qualche cavillo giuridico: nelle parti precedenti a questa data, infatti, non v'è alcuna menzione di imbarcazioni, né di divieti legati al loro utilizzo.

“ Che la parte presa in questo Consiglio à 28 di Genaro prossimo passato in proposito de banditi, stata suspesa à 22 del presente, sia regolata come segue.

Che à qual si voglia persona già bandita, ò che nell'avvenir si bandirà così in perpetuo, come à tempo da Consigli, Magistrati, Rettori, et altri pubblici Rappresentati da Terra, e da Mar, quando che con ciò non fosse stata fatta, ò non si facesse espressa mentione nelli loro Bandi: Sia prohibito l'andar, star, ò transitar con Barche, e altri Legni simili nelli Porti, Spiaze, rive e Fiumi delle giuridittioni di dove fossero stati, o saranno banditi...”⁶⁰

Per cercare di risolvere questa spinosa questione, la Signoria pensò di perfezionare il sistema della taglie: era permesso, persino incentivato, uccidere quelli che erano sfuggiti alla *longa manus* della giustizia veneziana, con duplice vantaggio della Signoria e di chi eseguiva materialmente l'atto. Eliminare o denunciare un bandito che ancora rimaneva in città significava ricevere un premio in denaro – di consistenza variabile- insieme alla facoltà di liberare dal bando – che fosse eguale o inferiore a quello del reo consegnato- un altro colpevole; dal canto suo, la Magistratura delegava il compito – che evidentemente faticava a svolgere a dovere- a terzi, potendosi così concentrare su altri affari.

Perché l'ingranaggio funzionasse era necessario che i cittadini volenterosi fossero a conoscenza di chi veniva colpito da bando, circostanza non agevolissima in una società scarsamente alfabetizzata. La prima soluzione studiata fu, naturalmente, la pubblica lettura delle sentenze, da effettuarsi in due luoghi nevralgici di Venezia: tutti i provvedimenti emanati dall'Eccelso Consiglio portano, in fondo al documento, l'ordine di proclamazione sulle scale di San Marco e davanti a San Giacomo di Rialto, dove ancora ha sede la scaletta per l'araldo; in calce, vi è una scritta (timbro?) a conferma dell'avventuta esecuzione.

Ecco dunque come entrano in gioco le epigrafi e i loro indubbi vantaggi per la pubblica

60 A. Pinelli, Parti prese dall'Eccelso Consiglio di Dieci, 1613, pag 235

amministrazione.

Una prima risposta concerne la *praticità*: commissionare una lapide per rendere noto chi fosse reo, e di cosa, comportava sì una maggiore spesa iniziale – il materiale, lo scalpello, gli operai che la posizionassero in loco- ma era certamente più efficace e duratura, oltre che più economica sul lungo periodo, di una marea di fogli e libelli da far produrre ogni mese dalle stamperie cittadine; secondariamente, entra in gioco l'*ufficialità*: una lastra di marmo, scritta in italiano frammisto a dialetto, posta per volontà di pubblici funzionari, non poteva mancare di impressionare – e quel che più era necessario, incuriosire- il popolo, abituato a vedere simili manufatti, scolpiti però nel poco decifrabile latino, nelle chiese o sui grandi monumenti sepolcrali. L'effetto è certamente duraturo: persino dopo la caduta della Repubblica, quando di quei colpevoli si era persa memoria, le lapidi poste a loro ignominia continuarono a stuzzicare la curiosità degli studiosi veneziani più attenti e devoti, che ne presero nota nelle loro opere.

In terza istanza è dello *spazio* che si deve tenere conto: le epigrafi erano infatti poste nei luoghi di lavoro, e questo per ragioni pragmatiche tanto quanto concettuali.

L'intero sistema di taglie sui banditi si reggeva, ovviamente, sulle denunce e sulle iniziative personali dei cittadini che si facevano agenti di giustizia: un nome e un cognome, però, non potevano essere mezzi sufficienti per rintracciare un criminale in fuga, specialmente in un periodo in cui i documenti d'identità non erano precisamente le carte più diffuse fra la popolazione. Occorreva conoscere il volto e l'aspetto dei fuoriusciti – o presunti tali- e ad esclusione della famiglia, dalla quale non ci aspettava una delazione, quali soggetti potevano possedere tali informazioni, se non i colleghi di lavoro?

Bisogna ricordare, inoltre, che la maggior parte dei banditi in questione era colpevole di frode finanziaria o altri crimini economici, e ricopriva mansioni di segretario, massaro, controllore o agente della dogana, tutti lavori che necessitavano un buon grado di alfabetizzazione: se pure il popolo minuto non fosse stato in grado, da solo, di leggerne le colpe, non sarebbe comunque mancato chi, fra i compagni di ufficio, avrebbe potuto supplire a tale mancanza.

Y.y: “BANCAROTTA FRAUDOLENTA”

La spinta forse più forte all'affissione delle epigrafi risiede tuttavia altrove, in meccanismi economico-giuridici che ancora oggi possono risultarci familiari, e che si applica nello specifico ai rei colpevoli di Intacco di Cassa.

Nelle loro sentenze, infatti, tra le varie pene comminate salta agli occhi la frase seguente, ripetuta sistematicamente e con pochissime varianti ogni volta che ad essere condannato fosse un pubblico impiegato:

“ Tutti li Contratti di qualunque sorte, niuno eccettuato, che da esso fossero stati fatti [...] s'intendino tagliati, cassi, e nulli, e di niun valore, come se fatti non fossero, dovendo gli Avogadori di Comun haver riguardo à quelli soli, che conoscessero legittimi, e reali, e secondo la coscienza loro esaminar ciò, che ne parerà di Giustizia, con particolar mira d'oviar le Fraudi, che potessero esser state concertate à pregiudizio della Confiscatione predetta.”

La nullità degli atti sottoscritti dai criminali comportava una serie di disagi per tutti coloro che a quelle carte facevano risalire proprietà, transazioni, pagamenti di tasse: del tutto inconsapevolmente divenivano delinquenti anche loro, trascinati dalla falsità dei veri colpevoli.

Si può dunque intuitivamente capire quanto fosse necessario rendere pubblica una condanna che coinvolgesse, come in questo caso, terzi in molti casi all'oscuro di tutto: la Repubblica doveva loro fornire la possibilità di rivolgersi alle autorità per mettere in regola i documenti e far valere i propri diritti, e il mezzo doveva essere il più efficace possibile.

La lapide corrisponde a molti dei criteri necessari: il materiale assicura durevolezza, a differenza dei bandi cartacei esposti a un rapidissimo degrado se non conservati con cura, rendendo noti gli eventi anche a chi si fosse assentato per un lungo periodo dalla città e non avesse alcuna idea dei processi avvenuti; conoscendo la data del bando definitivo, inoltre, era probabilmente possibile rintracciare gli incartamenti presso l'Avogaria o le altre Magistrature, onde potersi meglio informare sugli accadimenti.

Un'epigrafe, come già sopra scritto, era un mezzo universalmente riconosciuto come ufficiale, con un'autorevolezza intrinseca alla sua fisicità, al suo essere riservato ad organismi e funzioni particolari; affiggerla sul luogo di lavoro dei rei, sulla “ scena del delitto” aumentava le probabilità che fosse vista e letta da chi, con il Magistero offeso, dovesse continuare a rapportarsi.

Z.z: “ Se alcuna Persona dello Stato Nostro...”

Non erano solo gli altri contraenti degli accordi a rischiare pene severe a causa dei rei con cui avevano avuto rapporti: i bandi del Consiglio dei Dieci rendono evidente come i fuggiaschi potessero contare su una rete di solidarietà che li rendeva ancora più difficili da rintracciare, se i castighi riservati a chi li aiutasse certo non brillavano per levità.

Bisogna innanzi tutto considerare che, fra tutti i banditi qui presi in esame, pochissimi vennero catturati e giustiziati: è, questa, una spia evidente di quanto la macchina giuridica faticasse a compiere fino in fondo il suo dovere, e conseguentemente di quanto fosse necessaria la

collaborazione di chi conoscesse il colpevole perché non tutti si involassero al sicuro verso lidi migliori.

Soccorrere un criminale in fuga era una ribellione indiretta, ma rischiosa: chi fosse stato sorpreso veniva condannato a “ Bando, Priggion, Galera, e Confiscation de Beni, secondo la qualità della Trasgressione, e delle Persone.”, mentre i pubblici ufficiali colpevoli di favoreggiamento avrebbero in aggiunta perso cariche e possedimenti, come viene ossessivamente ripetuto in ogni sentenza pubblicata.

Era tuttavia necessario proteggere chi, in ignara buona fede, avrebbe prestato soccorso ad un parente, un amico o un collega, o addirittura a un superiore – o si qualificasse come tale: affiggere un'epigrafe sul luogo di lavoro avrebbe raggiunto il duplice fine di scoraggiare eventuali complici e “benefattori”, ed avvertire chi lavorava e frequentava quegli uffici a diffidare di un'eventuale richiesta di aiuto da parte dei fuoriusciti.

QUANDO?

L'ordine di affissione compariva *soltanto* nella pubblicazione della sentenza, alla fine dunque dell'intero processo, e nelle lapidi veniva inserita precisamente quella data, utilizzata in questo lavoro come termine *post-quem* per dare una cronologia ai manufatti.

I processi potevano durare anche anni, oppure procedere con inaudita velocità, come fu nel caso dei fratelli Grimani: in soli 5 giorni dal fatto venne emessa la sentenza che li condannava al bando (di nuovo) e vedere la loro casa atterrata a sostituita da una colonna infamante.

W.w: Le Colonne Infamanti

Un discorso a parte merita un'altra categoria di manufatti, il cui utilizzo corre parallelo alle lapidi e il cui fine può definirsi il medesimo: le colonne d'infamia.

Il primo criminale veneziano per cui venne eretto questo tipo di segnacolo fu, come nel Capitolo * raccontato, Bajamonte Tiepolo, che si era macchiato di alto tradimento e congiura: la sua casa in Campo Sant'Agostin venne rasa al suolo e sui ruderi della sua nobiltà trascinata nella polvere fu elevata una colonnetta che raccontava a chiunque avesse occhi per vedere quale fosse la sorte dei malviventi della sua risma.

Già all'inizio della ricerca Bajamonte si era delineato come l'archetipo del reo colpito da pene infamanti, e di certo le analogie a monte non possono essere negate: tanto lui quanto i colpevoli del Sei-Settecento si erano macchiati di lesa maestà, e per questo erano stati esposti alla pubblica riprovazione con un oggetto emanato dallo Stato che essi avevano tradito, come se un lungo filo

scarlatto legasse, a distanza di quattro secoli, il Catilina veneziano e tutti quelli che come lui avevano abbandonato la retta via.

Una distinzione s'impone tuttavia: confrontando i documenti, balza allo sguardo come l'utilizzo della condanna infamante sia andato raffinandosi nel corso del tempo, e che se ai banditi per reati pecuniari (furto, intacco di cassa...) veniva riservata l'epigrafe nei luoghi di lavoro (vedi supra), a chi aveva commesso crimini violenti si assegnava preferibilmente la colonna.

La seconda deviazione è di ordine spaziale: escludendo Bajamonte, solo un'altra cruenta vicenda⁶¹ si vide commemorata da un pilastro nella Serenissima vera e propria, dove le lapidi la facevano da padrone; l'ordine di approntare colonne si riscontra per il resto solo fuori dalla città, in terraferma, e ciò indifferentemente in ogni dominio, da Cipro a Brescia, da Bassano a Rovigo.

In prima istanza, si potrebbe pensare che ciò dipendesse dal contesto: questo tipo di opera prevedeva la preliminare demolizione della casa del reo, un castigo che a Venezia era più semplice da comminare che non da attuare. Atterrare un edificio in una città dove lo spazio si perde nei mille rivoli di calli e campi, dove ogni struttura si appoggia all'altra in un equilibrio architettonico difficile da alterare senza provocare danni ingenti, prendere una simile decisione non doveva essere semplice per chi ne avesse l'incarico; viceversa, nelle “normali” città del dominio il problema era di certo meno ingente. E tuttavia, le epigrafi vennero affisse anche dove, in linea teorica, si sarebbe potuto abbattere la casa del reo, e in almeno un caso a Venezia si pensò di scegliere nuovamente una condanna infamante ben più scenografica di un'iscrizione affissa: doveva esserci una base concettuale che poteva superare le necessità pratiche, che vale la pena ipotizzare fosse simile alla moderna distinzione fra “ crimini contro le persone” e “ crimini contro le cose”. Da un punto di vista strettamente giuridico, gli *Intaccadori* avevano commesso un reato indubitabilmente gravissimo, ma non avevano direttamente nuociuto alla fisicità di quelli che pure avrebbero sofferto per i loro crimini, mentre gli altri delinquenti avevano usato violenza contro i sudditi, uccidendo, rapendo, bestemmiano, tormentando e sopraffacendo; come Tiepolo, avevano portato disordine e paura fra i bravi cittadini, avevano imbracciato armi per ottenere i loro scopi, avevano spergiurato sui giuramenti contratti.

Per quanto concerne invece i banditi per crimini violenti il ragionamento muta parzialmente, in quanto è l'intera comunità a dover partecipare all'esclusione e alla cattura dell'odioso criminale: non più i luoghi d'impiego – posto che i rei lavorassero, circostanza piuttosto rara in effetti nei casi rinvenuti, dove i protagonisti sono nobili caduti in disgrazia o fuorilegge più o meno noti- ma i ruderi delle loro case rasate dalle fondamenta, o la piazza principale del paese teatro del delitto.

61 Si tratta dell'omicidio di Francesco Querini da parte dei tre fratelli Grimani, Vittore, Piero e Giovanni.

Tutti sarebbero passati in *quel posto*, avrebbero letto le nefandezze ivi commesse e avrebbero sparso la voce, magari aggiungendovi qualcosa di proprio; probabilmente avrebbero contribuito a creare una fama sinistra su quei calcinacci, avrebbero istruito i figli a guardarsi tanto dai ruderi quanto dalle azioni malvagie che li avevano prodotti.

Dal punto di vista più strettamente materiale, possono farsi diverse considerazioni sulle lapidi: malgrado vengano realizzate sempre nella bianca pietra d'Istria, differiscono - anche notevolmente - per dimensioni, spaziando dai 55x86 cm dell'epigrafe di Giovanni Giacomo Capra agli 83x140 cm di quella per Giovanni Francesco Magno; lo spessore totale non è stato rilevabile che in 4 casi, essendo la maggioranza dei manufatti ancora incastonati nelle pareti di vari edifici, ma anche per questi valori si nota una certa variazione, compresa tra i 5 cm dell'epigrafe per Contarini e Loredan e i 13 cm di quella per Antonio Bernardi.

Lettere e parole, dal canto loro, mostrano oscillazioni più contenute nelle misure, attestandosi tra i 2 e i 5 cm, mentre è lo stile di esecuzione a mutare in maniera lampante: se ad essere utilizzata è sempre la capitale epigrafica, i caratteri vengono adattati con scioltezza alle dimensioni delle lastre, presentandosi talvolta stretti e sottili (vedi Rinaldi) o ampi e poderosi (vedi Sala); l'apicatura è sempre presente, e la fattura è in generale curata con risultati anche molto ariosi ed eleganti(vedi Gavazzi). Le variazioni sono probabilmente afferibili alle diverse altezze cui venivano collocate le lapidi, in quanto quelle esposte “ ad altezza occhio” - ad esempio il “marmo” per Pietro Bontio, che ancora si trova sul muro (ovest?) di Palazzo Ducale- sono visibilmente più contenute rispetto ad altri manufatti il cui sito finale era a quote più elevate (vedi Rinaldi).

Poiché 7 epigrafi (Bernardi, Nonciata, Capra, Vivaldi e Salvioni, Rizzo, Di Ferdinando e Sala) presentano ancora lettere scurite, è possibile ipotizzare che fosse abitudine riempire il solco di fattura delle lettere con sostanze quali pece o nerofumo affinché risaltassero meglio contro lo sfondo bianco: il pigmento può essere stato, nella maggior parte dei casi, dilavato dagli agenti atmosferici, lasciando deboli colature ora non distinguibili dallo strato di sporco superficiale che ricopre molte di queste lapidi. Non è ovviamente un caso che le iscrizioni da collocarsi in interno – in atri o uffici- si siano maggiormente preservate rispetto a quelle affisse al di fuori dei Magisteri coinvolti: anche quelle rinvenute attualmente al riparo erano in origine affisse all'esterno, per

garantirne la maggiore visibilità possibile.

Confrontando i materiali repertati e i bandi che ne ordinavano l'esecuzione⁶² è interessante notare come, salvo piccole modifiche e aggiustamenti⁶³, venga nella maggioranza dei manufatti fin qui rinvenuti, rispettata l'impaginazione epigrafica stabilita dalle sentenze di bando: solo 3 lapidi (Contarini e Loredan, Gavazzi e Di Ferdinando) si presentano con una scansione profondamente diversa da quella risultante dalle carte. Questa circostanza, insieme alle differenze esecutive prima evidenziate, inducono a pensare che, malgrado non vi fosse probabilmente una sola officina incaricata di realizzare tali manufatti, la fattura doveva seguire alcuni dettami non prescindibili.

Le epigrafi rinvenute sono soltanto un campione ridotto rispetto al numero cui dovevano ammontare alla caduta della Repubblica, come si può dedurre tanto dall'elenco stilato da Cicogna quanto dalle raccolte di *Bandi et Sentenze*, che coinvolgono criminali e magisteri di cui l'intellettuale veneziano non fa cenno: è, questa, una naturale conseguenza dello smantellamento e rinnovamento della burocrazia veneziana operata dopo l'invasione napoleonica, che vide molti uffici sparire, cambiare sede o funzioni, in un caos parallelo a quello che comportò la chiusura e la demolizione di tante chiese e monasteri per volontà di "razionalizzare" il tessuto urbano.

Persino quelle sopravvissute alle traversie politiche e ai sommovimenti edilizi hanno mutato parzialmente collocazione: se, come è intuitivamente facile comprendere, le lapidi affisse dentro le varie sedi hanno avuto più *chances* di giungere fino ai nostri giorni, non sono state tuttavia indenni dai cambiamenti che in quei locali vennero operati. Repertando i manufatti alcuni graffiti hanno attirato l'attenzione, non tanto per il loro contenuto⁶⁴ quanto perché la loro presenza fornisce indiretto indizio del riposizionamento accaduto: non è infatti possibile che le scritte a lapis siano state effettuate in tempi recenti, in prima istanza perché le stesse date riportate, 1957 e 1962, affondano sul nascere quest'ipotesi; in seconda battuta le attuali sedi delle epigrafi rendono quasi impossibile l'esecuzione di tali scritte, giacché tanto le soffitte di Palazzo Ducale quanto le scale della Biblioteca Marciana sono generalmente inaccessibili ai non addetti ai lavori.

Le epigrafi più antiche dell'elenco stilato da Cicogna hanno una caratteristica comune, malgrado alcune differenze di linguaggio e struttura: in tutte è palesato il sistema delle taglie, che appare come la ragione precipua per la sua affissione. Mettiamo a confronto due di queste lapidi, rispettivamente del 1610 e del 1627:

“1610. Liberal di Marco sindaco dell'Arte/ nostra rubò il scrigno di detta arte nostra/nel quale erano

62 Da questo ragionamento è momentaneamente esclusa la lapide per Antonio Nonciata, di cui non è stato possibile finora rinvenire il bando ed effettuare i debiti confronti.

63 In alcuni casi vengono utilizzate abbreviazioni non presenti nel testo del bando, soprattutto se il reo ha un doppio nome, oppure non vengono rispettati gli spazi di separazione tra le parole.

64 In un caso si tratta di un indirizzo di una signora romana, nell'altro di uno schizzo eseguito frettolosamente.

ducati 1423= gr. 11 e/ per tal causa fu sententiato che si sara/ preso sia impicato per la gola applicandoli/ delli beni dell'arte nostra lire 600 di piccoli/ oltre la taglia del Principe nostro.”

[Ufficio dei Testori; Mss. Gradenigo; ivi, n° 263]

“ Taglie e beneficii da esser dati a quelli che apprenderanno o ammazzeranno Zorzi Corner bandito dal Consiglio di X. Chi lo prenderà o ammazzerà dentro li confini ducati 6 mila ed in terre aliene ducati 10 mila. Di più per la deliberation d'un bandito relegato confinato per qualsivoglia caso niuno eccettuato etiam per materia di Stato e di più chi lo consegnasse vivo oltre le sopradette taglie e beneficii uno simile al suddetto eccettuato solamente la materia di Stato.”

[Mss. Gradenigo; n° 276]

Nelle epigrafi successive non si parlerà più di taglie, evidentemente perché veniva considerato ormai superfluo, ma si lascerà più ampio spazio al crimine compiuto: già dopo trent'anni si preferirà rendere nota l'ignominiosa colpa dei rei senza menzionare i vantaggi per i catturatori, come ad esempio nella lapide per Zuanne Contarini e Girolamo Loredan (1657):

“ MDCLVII. XV. Febraro/ Girolamo Loredan./ e / Giovanni Contarini/ furono banditi per l'abbandono / della fortezza del Tenedo/ lasciata liberamente/ in mano di Turchi/ con le armi e munitioni pubbliche/ con notabile pregiuditio/ della christianità/ e/ della Patria.”

Nei materiali settecenteschi, poi, si può ravvisare una certa standardizzazione dei contenuti, rendendo noto a tutti che il tal reo era stato bandito dall'Eccelso Consiglio per un dato crimine, descritto con aggettivi carichi di riprovazione – i superlativi quali “ malitiosissimo”, “rilevantissimo”, “criminossimo” si accompagnano a “turpe” e “infedele” .

Si riportano di seguito le definizioni delle Magistrature coinvolte nei casi qui studiati date dall'Argelati nel suo *Pratica del Foro Veneto* :

CAMERLENGO ALLA CASSA DEL CONSIGLIO DI DIECI (pag. 116)

É solo, e dura mesi 6.

Maneggia questo il soldo dell'Eccelso Consiglio di Dieci, e paga li salariati, le taglie, ed altro, che occorresse, o che gli fosse comandato da detto Consiglio.

Rilascia li mandati delle licenze d'arme per il prezzo stabilito dalle Leggi, e riscuote certe gravezze da' Magistrati.

CINQUE SAVJ ALLA MERCANZIA (pag. 67)

Durano mesi 24.

Sono Giudici di tutte le cause attive, e passive, che vertono tra Levantini, Ponentini, e sudditi del Turco, osservandosi nelle contestazioni il solito ordine, che suole tenersi negli altri Magistrati.

Soprintendono alla buona direzione del Fontico de' Tedeschi, e Dogana da mare, non potendosi in questi due luoghi fermar mercanzie di sorte alcuna senza previo ordine in forma d'uno di questi Savj, e giudicano le differenze tra partitanti, e subalternu nelle materie di Tabacco, e Solimato. [...]

Qui si giudica la materia dell'assicurazioni delle Navi, tra le soggette Nazioni, s'invigila alla professione de' sensali, formandosi processo contro quelli, che facessero la professione senz'esser descritti nel rolo.

S'appellano le loro sentenze alli Consigli, e Collegj.

DAZIO DEL VINO (pag. 130)

Presiede questo Magistrato al Dazio del Vino, e fa rilasciare le bollete per la condotta del medesimo, quali si fanno o con pegno o con pieggieria; avvertendo, che per pagare il Dazio di bolleta fatta con pieggieria vi sono sei mesi di tempo dal giorno dell'arrivo del vino in questa Città, passati i quali si paga il debito con pena.

Qui si trasmettono di mese in mese da tutte le Cancellarie di T.F. Li pegni fatti per le contralettere, quali si riscuotono col pagamento del Dazio.

[...] S'appellano le loro sentenze alli Consigli, e Collegj.

DEPOSITARIO DEL BANCO GIRO (pag. 120)

É solo, e dura Mesi 3.

Soprintende alla custodia del Banco del Giro, e giudica le differenze, che insorgessero tra prte e parte, per occasione de' Capitali esistenti nel medesimo.

Tutti gl'intacchi di Banco devono denunziarsi da' ministri nell'Eccellentissimo Pien Collegio, e qui, ove vengono puniti gl'intaccadori criminalmente, se non saldassero il loro debito nel termine di giorni tre con le pene stabilite, aspettandone la cognizione al Depositario; si deve però avvertire, che le suddette pene non hanno luoco contro chi intaccasse il Banco per errore, e trascuraggine, e subito lo risarcisse, ma solo contro quelli, che passati tre giorni dal dì dell'intimazione de' loro debiti non li pagassero, procedendo contro questi debitori con pubblico Proclama senz'altra formazione di processo.

Gl'atti del Depositario s'appellano al Magistrato de' Soprabanchi, ma in materia d'intacco non si nota l'appellazione, se non sarà prima stato fatto qui il deposito con partita di Cecca, o di banco per l'importare dell'intacco, e della pena.

GOVERNATORI DELL'ENTRATE (pagg. 116-117)

Sono tre Giudici, e durano Mesi 16.

Affittano questi sopra l'incanto alcuni Dazj della Dominante, e riscuotono le gravezze imposte sopra stabili, e possessioni praticando rigorose esecuzioni contro debitori per il dovuto pagamento.

Sono Giudici competenti di tutte le differenze vertenti per occasioni di tali atti; avvertendo, che quelli, che fossero appostati debitori qui, e ad ogn'altro Magistrato non possono appellarsi da sentenze, ed esecuzioni contro di loro fatte, se prima non averanno assicurato il pubblico interesse con deposito per la summa del debito. [...]

S'appellano le loro sentenze alli Consigli, e Collegj.

INQUISITOR SOPRA DAZI

É uno solo, e dura Mesi 12.

Invigila questo sopra tutte le materie de' Dazi sì di Venezia, che di T.F., facendo rivedere da' Ragionati i libri, ne' quali vengono registrati.

Procede per via d'Inquisizione, e rilascia ordini di far serrare Magazeni, ed Osterie, che servissero di fomento a contrabbandi, castigando non solo i Contrabbandieri, ma anche que' ministri, che mancassero al suo debito.

Accetta denunce in tale materia, sopra quali fa formar rigorosi processi, che vengono definiti con obbligar i rei alle carceri, e spedir i contrabbandi alla Legge. [...]

S'appellano le loro sentenze alli Consigli, e Collegj.

INQUISITORI SOPRA LE SCOLE GRANDI (pag. 65)

Sono tre e durano Mesi 24.

Presiedono al buon governo, e direzione delle sei Scuole Grandi di questa Città, dando loro licenza d'investire nuovi capitali, o prenderne a livello conforme l'occorenze patrocinandole per la riscossione de' loro affitti, ed entrate. [...]

Sopra gl'atti, e sentenze di questo Magistrato si ricorre all'Eccelso Consiglio di Dieci.

INQUISITORI SOPRA DAZJ (pagg. 65-66)

Sono cinque, e durano Mesi 24.

Invigilano questi Giudici sopra la materia de' Contrabandi, che fossero soggetti a cadauna sorte di Dazio, e mandano in qualsivoglia tempo a prendere nelle Città, e luoghi dello Stato li processi non espediti concernenti infedeltà de' Ministri in questo particolare.

Giudicano le controversie, che insorgessero per tale motivo, inquisiscono, e procedono anche criminalmente mandando li contrabbandi alla Legge.

S'appellano le loro sentenze alli Consigli, e Collegj.

MAGISTRATO DELL'USCITA (pag. 130)

Sono tre Giudici, e durano Mesi 16.

Qui si rilasciano le bollete a stampa per accompagnare quelle mercanzie, ch'escono da questa Città, e si registrano in un libro a ciò destinato, avvertendo, che se fossero trovate mercanzie soggette a Dazio senza bolleta s'intendono perse, e si mandano alla Legge.

[...] S'appellano le loro sentenze alli Consigli, e Collegj.

PROVEDITOR AI PRO' (pag. 104)

É uno solo, e dura Mesi 24.

L'incombenza appoggiata a questa carica è di pagare le rate de' Prò di Cecca, che si maturano di quattro in quattro mesi col mezzo del contadore a ciò destinato, sottoscrivendo poi esso li bollettini, e girando le partite de' pagamenti.

PATRONI E PROVVEDITORI ALL'ARSENALE (pag. 110)

Vi sono tre Provveditori, che durano Mesi 24, e tre Patroni, che durano Mesi 32.

La direzioni, e governo di tutto l'Arsenale raccomandato a questo Magistrato, che giudica le materie Civili, e Criminali di quanti vi lavorano.

Fa partiti di tutti li materiali e dellarmi inservienti all'uso del medesimo per le provvigioni necessarie nel construir, ed armare Navi, Galere, ed altri bastimenti, ascoltando li gravami di chi fosse dag'altri pregiudicato, ed amministrando ragione, e Giustizia.

PROVVEDITORI AL SAL¹

“Erano quattro, anticamente detti Salinieri del Mar. Ad essi spettava tutto ciò che riferivasi all'amministrazione delle saline dello Stato, alla fabbricazione, alla custodia, ed alla vendita del sale, destinato poi essendo l'ufficio del Sal a sostenere tutte le spese di costruzione e ristauo delle fabbriche pubbliche.”

PROVVEDITORI ALL'ARMAR (pag. 108)

Sono tre Giudici, che durano Mesi 12.

Soprintendono questi alla spedizione delle Navi da guerra, e Galere per armarle de' Marinari, e Galeotti pagando ogni salariato delle medesime.

Ricevono tutti quelli, che o da' Magistrati di questa Città, o da' Reggimenti di fuori fossero stati condannati alla Galera, contribuendo la Cassa di questo Magistrato tutte le spese del processo, e della condotta, delle quali danno immediata debito alli condannati stessi, che non possono liberarsi anche spirato il tempo della condanna, se non saldano intieramente il debito contratto. [...]

S'appellano le loro sentenze alli Consigli, e Collegj.

PROVVEDITORI ALLE BIAVE (pag. 51)

Sono tre Proveditori, che durano Mesi 16, e due SopraProveditori, che durano mesi 12. Appartengono a questo Magistrato le materie de' Pistori, Lavoranti di pistorie, Senseri, Fontegheri, ed altre simili, che vengono decise per via di suppliche, Terminazioni, o pure con ordine di causa, quando s'incontri opposizione.

Procede criminalmente contro li contrabandieri di pane, e farina, e contro Molinari, e Burchieri, ed altre persone, che falsificassero farine col porvi dentro misture, ed altre biave, e castiga li rei a misura del delitto con far abbruciar loro anche le barche.

Qui si ottengono licenze per fare tratte di formento, e d'altre biade così per mare, come per T. F. nelli paesi penuriosi; si fanno bollete de' risi, minuti, e d'altro; si fanno contralettere per la condotta delle farine in questa Città, avvertendo, che non uò introdursi farina tamisata sotto pena di perderla. [...] É raccomandato a questo Magistrato il deposito del biscotto, non potendo esser caricati biscotti sopra vascelli, se non vi è anche un mandato sottoscritto da un Sopraproveditor, e due Proveditori almeno. [...] Le sentenze di questo Magistrato s'appellano a Cnsigli, e Collegj.

PROVVEDITORI ALLA SANITÀ (pag. 106)

¹ Tassini, *Condanne Capitali*, pag.75, nota 4.

Sono tre Proveditori, e due Sopra-Proveditori, e durano tutti Mesi 12.

La materia di Sanità è particolarmente raccomandata a questo Magistrato, che usa le maggiori possibili cautele, e rilascia gl'ordini più rigorosi per conservarla.

Elegge un Protomedico, che in caso di morti repentine, o di male stravagante ne' Lazareti si porta d'ordine del Magistrato con altri ministri sopraluoco alla visita de' corpi morti, e li apre.

Concede bollettini, o licenze per andar à ritrovar ai Lazareti persone venute dalle parti di mare, che devono fare le sue contumazie; invigila, che non si gettino immondizie per la Città, e canali; ordina l'escavazione di quelle Fosse, che da' patroni degli stabili non fossero fatte escavare, e versa sopra tutte le cose sì de' comestibili, come d'altra natura, che potessero esser nocive alla salute, castigando sommariamente li rei con quella Giustizia, che merita l'importanza dell'affare. [...]

Non può alcun Medico, o Chirurgo esercitare la professione, seoltre aver fatto riconoscer il suo privilegio da chi aspetta, non lo farà confermare anche da questo Magistrato [...].

Invigila, che non entri in Città cosa alcuna pestilenziale, che non approdi, o si scarichi nave senza i requisiti attestati di Sanità, e finalmente la salute della Città, e di tutto lo Stato, è appoggiata a questo Magistrato, che ha suprema auttorità sopra la vita.

PROVVEDITORI DI COMUN (pag. 126)

Sono tre, e durano Mesi 16.

Soprintendono alla buona direzione, e governo de' Sovegni, e Scuole di divozione giudicando le loro materie attive, e passive: sono tenuti li Guardiani, ed eletti in altre cariche a dare idonea pieggeria del loro maneggio, che viene qui approvata, e registrata, e finita la carica produrre nota distinta de' beni, e dell'entrate, che nella loro amministrazione fossero accresciute, o diminuite.

Qui si denunziano gl'intaccadori delle scuole suddette, si astringono al risarcimento, e si castigano anche criminalmente [...].

PROVEDITORI IN ZECCA (pagg. 102- 103)

Sono tre, e durano Mesi 24.

Presiedono al buon governo, e direzione della Cecca, e trattano molte materie al loro Magistrato particolarmente raccomandate. [...]

Si fanno qui tutte le Terminazioni, co' quali si girano li Capitali di Cecca, e d'altri pubblici depositi da nome a nome in forza de' Testamenti, contratti, e simili presentandosi suppliche a tal effetto. [...]

S'appellano le loro sentenze alli Consigli, e Collegj, ma alle volte trattandosi de' privilegj di Cecca sono innappellabili.

RASON VECCHIE

Stabilisce e rinnova questo Magistrato l'affittanze de' beni di Serenissima Signoria, che devono tutti darsi qui in nota con la presentazione dell'Investiture, Instrumenti, e notizie della quantità, qualità e confini de' beni stessi, e giudicano anche quelli, che apportassero qualche danno al Dominio fuori di questa Città. 3 giudici, mesi 16;

REGOLATORI ALLA SCRITTURA (pag. 53)

Sono tre Revisori, e Regolatori, e durano Mesi 24.

Presiede questo Magistrato alla revisione delle scritture, e pubblici conti de' Contadori de' Magistrati di Venezia, e de' Rappresentanti di fuori, ne' quali trovando errori li fa correggere dalli Ragionati, che li fecero, restando li medesimi sottoposti al risarcimento. [...]

Non può alcuno esercitarsi nel carico di Ragionato, Quadernier, Scontro, e simili impieghi, che portino seco maneggio di soldo, scrittura, o conto, se non sarà prima adnesso dal Collegio de' Ragionati, non potendo però concorrere, ne approvarsi in detto Collegio alcuno, se non sarà stato prima approvato per sufficiente da questo Magistrato, ed abbia fede sottoscritta con giuramento da due Regolatori; cadendo la medesima inspezione non solo nelli Ragionati attuali, ma anche ne' sostituti.

SAVI ED ESECUTORI ALLE ACQUE (pagg. 73-74)

Sono tre Savj, che durano Mesi 12, e tre Esecutori, che durano Mesi 24.

Soprintendono all'escavazione della laguna, lidi, e fiumi, elegono i Proti, e Vice Proti, che vengono poi approvati, versano sopra gl'edifizj di cavafango, acciò siano mantenuti, e debbano lavorar nell'escavazioni. [...]

A questo Magistrato si denunciano quelli, che senza la dovuta licenza riducessero a cultura luoghi boschivi nelle giurisdizioni di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Feltre, Civald, Ceneda, Conegliano, Seravalle, Sacile, e d'ogn'altro luogo dal Tagliamento in qua.

Qui si pagano li cinque per cento di tutte l'eredità, legati, e successioni, che passassero Ducati cinque nel termine d'un mese dopo conseguita l'eredità [...]. Sono obbligati li Nodari pubblici a dare in nota a questo Magistrato tutti gl'Instrumenti di qualunque sorte, li Testamenti, che stipulassero, e tutte le donazioni, che ne' loro atti fossero state fatte; e di più sono tenuti li Nodari d'ogni Magistrato riferire di mese in mese tutte le successioni intestate, che si levassero, tutte le sentenze a Legge sopra Testamenti, o donazioni sotto la pena comminata nelle Leggi stesse. [...]

Qui si paga una certa gravezza di tutti li contratti stipulati in atti de' pubblici Nodari, e di tutti gl'atti o a Legge, o a Giustizia, che si fanno a palazzo, facendosi però tali pagamenti appresso il Nodaro di quel Magistrato, ove si praticano [...].

SCANSADORI ALLE SPESE SUPERFLUE (pag. 69)

Sono tre Giudici, e durano Mesi 24.

Hanno questi soprintendenza a regolare le spese de' pubblici ministri, e le cariche superflue del palazzo, rivedono con diligenza le partite delle spese straordinarie de' Rettori, dovendo esser qui presentate le note.

Vengono qui delegate cause dalla Serenissima Signoria tanto di Venezia, quanto di T. F., e si procede in queste, come suole praticarsi nell'altre delegazioni, essendo cosa particolare di questo Magistrato, che se si cacciassero li Giudici non si supplisce se non con quelli delle mude uscite.

S'appellano le loro sentenze alli Consigli, e Collegj.

SCHEDA EPIGRAFICA N° 1

Oggetto: Lapide

Tipologia: Infamante

Cronologia: 1718

Localizzazione attuale: Giacente extra situm e di origine nota. La lapide si trova ora nella soffitta di Palazzo Ducale, mentre l'originaria collocazione la voleva presso la Porta del Magistrato alle Acque.

Classe: Lastra

Funzione: Giudiziaria, Penale, Strumentale, Infamante

Materia: Pietra d'Istria

Altezza: 69 cm

Larghezza: 116 cm

Spessore: 13 cm

Stato di conservazione: La lapide è materialmente integra, ma lo specchio epigrafico è corroso in più punti, soprattutto sul margine destro dove si riscontrano tracce di dilavamento da agenti atmosferici.

Specchio epigrafico: corrisponde alle misure della lastra

Superficie: piatta

Livello di stesura del testo: medesima quota

Disposizione del testo: orizzontale

Numero delle righe: 6, completo

Margine: 2,5 cm (riga 5), 3 cm (righe 2 e 3) e 3,5 cm (riga 4), 15 cm (riga 1)

Spazio interlineare: 4,5 cm

Spaziatura fra lettere o parole: 2,5 cm

Tipologia scrittoria: Capitale epigrafica

Altezza media delle lettere: 3 cm

Altezza massima: 3,2 cm

Altezza minima: 2,8 cm

Impaginazione della scrittura: Centrata

Tecnica di esecuzione: a solchi

Solco: a V

Abbreviazioni: Assenti

Apicatura: Presente

Sistemi interpuntivi: Assenti

Simboli: Nessuno

Edizione: “ *M. DCC. XVIII. Adi XXVIII. Novembre / Antonio Bernardi fu scontro nel magistrato / del'acque bandito dall'Eccelso Consiglio di / Dieci li 28 novembre 1718 come ministro infe-/dele reo di grave intacco fatto nella / cassa medesima.* ”

Fotografia allegata: n° 1

Epigrafe Intgra



Illustrazione 1: Epigrafe di Antonio Bernardi, Soffitta di Palazzo Ducale (foto: Andrea Villani, modificata)

SCHEDA EPIGRAFICA N° 2

Oggetto: Lapide

Tipologia: Infamante

Cronologia: 1693

Localizzazione attuale: Giacente extra situm e di origine nota. La lapide si trova nella soffitta di Palazzo Ducale, malgrado la collocazione originaria fosse sotto il porticato del Broglio.

Classe: Lastra

Funzione: Giudiziaria, Penale, Strumentale, Infamante

Materia: Pietra d'Istria

Altezza: 52,6 cm

Larghezza: 80,5 cm

Spessore: 7 cm

Stato di conservazione: Discreto; la lapide è materialmente integra, ma presenta una patina di sporcizia superficiale, in parte raschiata, oltre a diversi graffiti di turisti e scritte in lapis.

Specchio epigrafico: corrisponde alle misure della lastra

Superficie: piatta

Livello di stesura del testo: medesima quota

Disposizione del testo: orizzontale

Numero delle righe: 6, completo

Margine: 1,8 cm (riga 3), 3,3 cm (righe 2, 4, 5 e 6) e 6,2 cm (riga 1)

Spazio interlineare: 4 cm

Spaziatura fra lettere o parole: Da 1,5 a 3 cm

Tipologia scrittoria: Capitale epigrafica

Altezza media delle lettere: 2,5 cm

Altezza massima: 3,1 cm

Altezza minima: 2,3 cm

Impaginazione della scrittura: Rettilinea

Tecnica di esecuzione: a solchi

Solco: a V

Abbreviazioni: Assenti

Apicatura: Presente

Sistemi interpuntivi: Assenti

Simboli: 3 o 3, riga 2

Edizione: “ *MDCLXXXVIII. III. Ottobre. / Andrea Boldù fu de 3 Andrea / fu bandito per gravissimo intacco de / cassa fatto nella camera di Vice-/ nza essendo camerlengo in / quella città.*”

Fotografia allegata: n° 2

Epigrafe Integra




Illustrazione 2 : Lapide nella soffitta di Palazzo Ducale (Foto: Andrea Villani, modificata)

SCHEDA EPIGRAFICA N° 3

Oggetto: Lapide

Tipologia: Infamante

Cronologia: 1743

Localizzazione attuale: Giacente *in situ*, sotto i portici di Palazzo Ducale prospicienti la Biblioteca Marciana, accanto alla Porta dell'ex- Camere dell'Armamento.

Classe: Lastra

Funzione: Giudiziaria, Penale, Strumentale, Infamante

Materia: Pietra d'Istria

Altezza: 55 cm

Larghezza: 97 cm

Spessore: 3 cm

Stato di conservazione: La lapide è morfologicamente integra, ma lo specchio epigrafico è profondamente corrosivo, e lo strato più superficiale si sta staccando a grosse scaglie.

Specchio epigrafico: corrisponde alle misure della lastra

Superficie: piatta

Livello di stesura del testo: medesima quota

Disposizione del testo: orizzontale

Numero delle righe: 6, completo

Margine: 2 cm

Spazio interlineare: 4 cm

Spaziatura fra lettere o parole: 1 cm

Tipologia scrittoria: Capitale epigrafica

Altezza media delle lettere: 3 cm

Altezza massima: 3,2 cm

Altezza minima: 2,8 cm

Impaginazione della scrittura: Rettilinea

Tecnica di esecuzione: a solchi

Solco: a V

Abbreviazioni: Assenti

Apicatura: Presente

Sistemi interpuntivi: Assenti

Simboli: Nessuno

Edizione: “ *M.DCC.XXVII. XII. Novembre / Pietro Bontio già scontro di questa / camera dell'armamento bandito / dall'Eccelso Consiglio di Dieci per / gravissimo enorme intacco pratti/ in detta camera.*”

Fotografia allegata: n°

Epigrafe Intgra



Illustrazione 3 : Lapide infamante di Pietro Bontio, Palazzo Ducale, Venezia(Foto: Andrea Villani)

SCHEDA EPIGRAFICA N° 4

Oggetto: Lapide

Tipologia: Infamante

Cronologia: 1718

Localizzazione attuale: Giacente extra-situm e di origine nota. L'epigrafe si trova infatti nell'atrio di Palazzo Ducale di Venezia (VE), quasi al limitare del sinistro tenendo l'entrata alle spalle, ma la localizzazione fornita da Cicogna era Avogaria, ora Tribunal Criminal, sul muro vicino al corridoio”.

Classe: Lastra

Funzione: Giudiziaria, Penale, Strumentale, Infamante

Materia: Pietra d'Istria

Altezza: 86 cm

Larghezza: 114 cm

Stato di conservazione: Integro e completo

Specchio epigrafico: corrisponde alle misure della lastra

Superficie: piatta

Livello di stesura del testo: medesima quota

Disposizione del testo: orizzontale

Numero delle righe: 7, completo

Margine: Variabile, assente per le righe 3 e 4;

Spazio interlineare: 2 cm

Spaziatura fra lettere o parole: 1 cm

Tipologia scrittoria: Capitale epigrafica

Altezza media delle lettere: N. R.

Altezza massima: N. R.

Altezza minima: N. R.

Impaginazione della scrittura: Rettilinea

Tecnica di esecuzione: a solchi

Solco: a V

Abbreviazioni: ECC:so (Eccelso) CONS: (Consiglio) Xci (Dieci)

Apicatura: Presente

Sistemi interpuntivi: Presenti

Posizione: righe 5 e 6

Aspetto: Virgole

Simboli: Nessuno

Edizione: “ *MDCCXVIII. / Gio: Giacomo Capra fu contador / nella cassa grande del Magistrato / alle Biave bandito dall'ecc:so Cons. di X:I/ li : 6 : Settembre come ministro / infedele e reo di grave intacco / fatto nella cassa medesima.* ”

Fotografia allegata: n° 4

Epigrafe Integra



Illustrazione 4: Epigrafe d'infamia Capra, Atrio di Palazzo Ducale, Venezia (Foto: Andrea Villani)

SCHEDA EPIGRAFICA N° 5

Oggetto: Lapide

Tipologia: Infamante

Cronologia: 1743

Localizzazione attuale: Giacente extra-situm e di origine nota. L'epigrafe si trova infatti nello spiazzo retrostante la Porta di Terra dell'Arsenale, il quale si affaccia sulla Darsena Vecchia, all'interno degli spazi occupati dalla Marina Militare; in origine era tuttavia “ in campagna”, vale a dire posta nell'ampia porzione di terreno che circondava i capannoni e i cantieri.

Classe: Lastra

Funzione: Giudiziaria, Penale, Strumentale, Infamante

Materia: Pietra d'Istria

Altezza: 79 cm

Larghezza: 97 cm

Spessore: 10 cm

Stato di conservazione: Integro e completo

Specchio epigrafico: corrisponde alle misure della lastra

Superficie: piatta

Livello di stesura del testo: medesima quota

Disposizione del testo: orizzontale

Numero delle righe: 8, completo

Margine:

Spazio interlineare: 3 cm

Spaziatura fra lettere o parole: 1 cm

Tipologia scrittoria: Capitale epigrafica

Altezza media delle lettere: 4 cm

Altezza massima: 5 cm

Altezza minima: 3,8 cm

Impaginazione della scrittura: Rettilinea

Tecnica di esecuzione: a solchi

Solco: a V

Abbreviazioni: QU (Quondam)

Apicatura: Presente

Sistemi interpuntivi: Assenti

Simboli: Nessuno

Trascrizione: “ Adi V Giugno 1743. / Gabriel di Ferdinando fu aggiutante / dell'Armiraglio
all'Arsenale / restò bandito con pena della forca / come infedele amministratore / e reo d'enormi
gravissimi / pregiudizi inferiti nel maneggio de / pubblici capitali.”

Fotografia allegata: n° 5

Epigrafe Integra



Illustrazione 5: Lapide all'Arsenale (foto: Andrea Villani, modificata)

SCHEDA EPIGRAFICA N° 6

Oggetto: Lapide

Tipologia: Infamante

Cronologia: 1743

Localizzazione attuale: Giacente extra-situm e di origine nota. L'epigrafe si trova infatti nel giardino di una casa privata (Santa Croce 3547), affissa su un muro in mattoni a circa 1,50 m dal suolo; inizialmente era posta all'Ufficio del Dazio del Vino a Rialto.

Classe: Lastra

Funzione: Giudiziaria, Penale, Strumentale, Infamante

Materia: Pietra d'Istria

Altezza: 85 cm

Larghezza: 102 cm

Stato di conservazione: Integro e completo, malgrado alcune superficiali linee di frattura diagonali percorrano la lastra per l'intera lunghezza.

Specchio epigrafico: corrisponde alle misure della lastra

Superficie: piatta

Livello di stesura del testo: medesima quota

Disposizione del testo: orizzontale

Numero delle righe: 7, completo

Margine: Non presente

Spazio interlineare: 3 cm

Spaziatura fra lettere o parole: 2 cm

Tipologia scrittoria: Capitale epigrafica

Altezza media delle lettere: 3 cm

Altezza massima: 5 cm

Altezza minima: 3 cm

Impaginazione della scrittura: Rettilinea

Tecnica di esecuzione: a solchi

Solco: a V

Abbreviazioni: QU (Quondam)

Apicatura: Presente

Sistemi interpuntivi: Assenti

Simboli: Nessuno

Edizione: “ *Paolo qu: Lodovico Gavazzi fu conta-/ dor infedele al Magistrato del / Dacio del vin reo di peculato ban-/dito dall'Eccelso Consiglio di / Dieci con pena di forca il di XXVIII. / Novembre MDCCXXXVIII per rileva-/nte intaco della pubblica cassa.*”

Fotografia allegata: n° 6

Epigrafe Integra



Illustrazione 6: Epigrafe di Gavazzi, Casa privata alle Fondamenta del Gaffaro

SCHEDA EPIGRAFICA N° 7

Oggetto: Lapide

Tipologia: Infamante

Cronologia: 1657

Localizzazione attuale: Giacente *extra situm* e di origine nota. La Lapide si trova ora nella soffitta di Palazzo Ducale, ma la sua originale collocazione la voleva sotto il porticato del Broglio.

Classe: Lastra

Funzione: Giudiziaria, Penale, Strumentale, Infamante

Materia: Pietra d'Istria

Altezza: 72,8 cm

Larghezza: 86 cm

Spessore: 5 cm

Stato di conservazione: Discreto, la lapide è integra ma presenta difficoltà di lettura dovute alla sporcizia superficiale.

Specchio epigrafico: corrisponde alle misure della lastra

Superficie: piatta

Livello di stesura del testo: medesima quota

Disposizione del testo: orizzontale

Numero delle righe: 13, completo

Margine: 3,5 cm, salvo le righe 2 e 12, dove invece è di 12 cm

Spazio interlineare: 2 cm

Spaziatura fra lettere o parole: 2,5 cm

Tipologia scrittoria: Capitale epigrafica

Altezza media delle lettere: 2,2 cm

Impaginazione della scrittura: Rettilinea

Tecnica di esecuzione: a solchi

Solco: a V

Abbreviazioni: Assenti

Apicatura: Presente

Sistemi interpuntivi: Assenti

Simboli: Nessuno

Edizione: “ *MDCLVII. XV. Febraro / Girolamo Loredan / e / Giovanni Contarini / furono banditi per l'abbandono / della fortezza del Tenedo / lasciata liberamente / in mano di Turchi / con le armi e munizioni pubbliche / con notevole pregiudizio / della christianità / e / della Patria.*”

Fotografia allegata: n° 7

Epigrafe Integra




Illustrazione 7: Lapide nella soffitta di Palazzo Ducale (foto: Andrea Villani, modificata)

SCHEDA EPIGRAFICA N° 8

Oggetto: Lapide

Tipologia: Infamante

Cronologia: 1738

Localizzazione attuale: Giacente extra-situm e di origine nota. L'epigrafe si trova infatti nell'atrio di Palazzo Ducale di Venezia (VE), quasi al limitare del sinistro tenendo l'entrata alle spalle, ma la localizzazione fornita da Cicogna era Avogaria, ora Tribunal Criminal, sul muro vicino al corridoio”.

Classe: Lastra

Funzione: Giudiziaria, Penale, Strumentale, Infamante

Materia: Pietra d'Istria

Altezza: 81 cm

Larghezza: 121 cm

Stato di conservazione: Integro e completo

Specchio epigrafico: corrisponde alle misure della lastra

Superficie: piatta

Livello di stesura del testo: medesima quota

Disposizione del testo: orizzontale

Numero delle righe: 8, completo

Margine: Assente

Spazio interlineare:

Spaziatura fra lettere o parole:

Tipologia scrittoria: Capitale epigrafica

Altezza media delle lettere: N. R.

Altezza massima: N. R.

Altezza minima: N. R.

Impaginazione della scrittura: Rettileana

Tecnica di esecuzione: a solchi

Solco: a V

Abbreviazioni: QU (Quondam)

Apicatura: Presente

Sistemi interpuntivi: Non presenti

Simboli: Nessuno

Edizione: “ *Venturin Maffetti da Brazzo qu: Giaco/mo già nodaro in questo Magistrato / delle Biave fu capitalmente bandito / a XXX maggio DCCCXXXVIII dall'Ec/celso Consiglio di Dieci per enorme / intacco di pegni ascendente a rigu/ardevole summa di denaro a gra/ve pregiudizio della pubblica cassa.* ”

Fotografia allegata: n° 8

Epigrafe Intgra



Illustrazione 8: Lapide nell'atrio di Palazzo Ducale (foto: Andrea Villani, modificata)

SCHEDA EPIGRAFICA N 9

Oggetto: Lapide

Tipologia: Infamante

Cronologia: 1753

Localizzazione attuale: Giacente extra situm e di origine nota. La lapide si trova ancora presso la Biblioteca Marciana, antica sede della Zecca di Venezia, ma ha mutato luogo di affissione, trovandosi al momento sul muro di una rampa di scale che conduce al primo piano.

Classe: Lastra

Funzione: Giudiziaria, Penale, Strumentale, Infamante

Materia: Pietra d'Istria

Altezza: 83 cm

Larghezza: 140 cm

Spessore: 4,5 cm

Stato di conservazione: Ottimale

Specchio epigrafico: corrisponde alle misure della lastra

Superficie: piatta

Livello di stesura del testo: medesima quota

Disposizione del testo: orizzontale

Numero delle righe: 7, completo

Margine: 6 cm

Spazio interlineare: 5 cm

Spaziatura fra lettere o parole: 4 cm

Tipologia scrittoria: Capitale epigrafica

Altezza media delle lettere: 4 cm

Impaginazione della scrittura: Rettilinea

Tecnica di esecuzione: a solchi

Solco: a V

Abbreviazioni: Assenti

Apicatura: Presente

Sistemi interpuntivi: Presenti

Posizione: righe 2, 3, 4, 5 e 7

Aspetto: Punti fermi e virgole

Dimensione: N. R.

Simboli: Nessuno

Edizione: “ *Gio. Francesco Magno fu quadernier al Ma/gistrato de Proveditori agl'ori et ar/genti in cecca bandito capitalmente / dall'Eccelso Consiglio di Dieci li 7. No/vembre 1753 per grave intacco alla cassa / da esso commesso con turpe infedeltà / et abuso del proprio ministero.* ”

Abbreviazioni: GIO: (Giovanni)

Fotografia allegata: n° 9

Epigrafe Integra

Note: La lapide presenta alcune scritte in lapis, tra cui la data *Agosto 1962* nell'angolo in basso a sinistra.




Illustrazione 9: Epigrafe di Magno, scala interna della Biblioteca Marciana

SCHEMA EPIGRAFICA N° 10

Oggetto: Lapide

Tipologia: Infamante

Cronologia: 1713

Localizzazione attuale: Giacente extra-situm e di origine nota. L'epigrafe si trova infatti nell'atrio di Palazzo Ducale di Venezia (VE), a metà del lato sinistro tenendo l'entrata alle spalle, ma la localizzazione fornita da Cicogna era “ Avogaria, ora Tribunal Criminal, sul muro vicino al corridoio”.

Classe: Lastra

Funzione: Giudiziaria, Penale, Strumentale, Infamante

Materia: Pietra d'Istria

Altezza: 81 cm

Larghezza: 113 cm

Stato di conservazione: Integro e completo

Specchio epigrafico: corrisponde alle misure della lastra

Superficie: piatta

Livello di stesura del testo: medesima quota

Disposizione del testo: orizzontale

Numero delle righe: 7, completo

Margine: N. R.

Spazio interlineare: N. R.

Spaziatura fra lettere o parole: N. R.

Tipologia scrittoria: Capitale epigrafica

Altezza media delle lettere: N. R.

Altezza massima: N. R.

Altezza minima: N. R.

Impaginazione della scrittura: Rettilinea

Tecnica di esecuzione: a solchi

Solco: a V

Abbreviazioni: nessuna

Apicatura: Presente

Sistemi interpuntivi: Virgole e punti

Posizione: righe 2 e 6, righe 3 e 7

Dimensione:

Simboli: Nessuno

Edizione: “ *Antonio Nonciata ch'essercitava la / carica di Masser alli Pegni di fuori / fu capitalmente bandito li 5 De/cembre 1713 dall'Eccelso Consiglio / di Dieci per intacco*

considerabile / de' pegni a grave publico e privato / pregiudizio."

Fotografia allegata: n° 10

Epigrafe Integra




Illustrazione 10: Epigrafe di Nonciata, Atrio di Palazzo Ducale

SCHEDA EPIGRAFICA N° 11

Oggetto: Lapide

Tipologia: Infamante

Cronologia: 1743

Localizzazione attuale: Giacente in situ e di origine nota. L'epigrafe è affissa nel *Sotoportego del Banco Giro* a Rialto, dinanzi alla chiesa di S. Giacomo (vulgo San Giacometto).

Classe: Lastra

Funzione: Giudiziaria, Penale, Strumentale, Infamante

Materia: Pietra d'Istria

Altezza: 86 cm

Larghezza: 104 cm

Stato di conservazione: Integro e completo, malgrado uno scurimento superficiale dovuto probabilmente alla collocazione al riparo dagli agenti atmosferici.

Specchio epigrafico: corrisponde alle misure della lastra

Superficie: piatta

Livello di stesura del testo: medesima quota

Disposizione del testo: orizzontale

Numero delle righe: 8, completo

Margine: Non presente

Spazio interlineare: 2 cm

Spaziatura fra lettere o parole: 2 cm

Tipologia scrittoria: Capitale epigrafica

Altezza media delle lettere: 3,5 cm

Altezza massima: 4 cm

Altezza minima: 3 cm

Impaginazione della scrittura: Rettilinea

Tecnica di esecuzione: a solchi

Solco: a V

Abbreviazioni: Z. (Zuane), QU: (Quondam), riga 1;

Apicatura: Presente

Sistemi interpuntivi: Assenti

Simboli: Nessuno

Edizione: “ *Antonio o sia Z. Antonio Rinaldi qu. Gia/como pubblico ragionato solito ad assi/ster al quadernier del pubblico Banco / del Giro fu capitalmente bandito dall'/ Eccelso Consiglio de Dieci li XXIX Luglio / MDCCXLIII per enorme falsità ed intac/co crimosissimo nel medesimo pubblico / Banco commesso.*”

Fotografia allegata: n° 11

Epigrafe Integra



Illustrazione 11: Lapide d'infamia Rinaldi, Rialto, Sotoportego del Banco Giro (Foto: Andrea Villani)

SCHEMA EPIGRAFICA N° 12

Oggetto: Lapide

Tipologia: Infamante

Cronologia: 1713

Localizzazione attuale: Giacente *in situ* nell'atrio della Scuola Grande di San Marco, ora Ospedale Civile di Venezia: si trova a destra della porta, a circa 3 metri dal suolo.

Classe: Lastra

Funzione: Giudiziaria, Penale, Strumentale, Infamante

Materia: Pietra d'Istria

Altezza: 56 cm

Larghezza: 110 cm

Stato di conservazione: Integro e completo

Specchio epigrafico: corrisponde alle misure della lastra

Superficie: piatta

Livello di stesura del testo: medesima quota

Disposizione del testo: orizzontale

Numero delle righe: 6, complete.

Margine: 3 cm

Spazio interlineare: 5 cm

Spaziatura fra lettere o parole: 3-4 cm

Tipologia scrittoria: Capitale epigrafica

Altezza media delle lettere: 3 cm

Altezza massima: 3,5 cm

Altezza minima: 3 cm

Impaginazione della scrittura: Rettilinea

Tecnica di esecuzione: a solchi

Solco: a V

Abbreviazioni: Z. (Zuane)

Apicatura: Presente

Sistemi interpuntivi: Assenti

Simboli: Nessuno

Edizione: “ *Z. Domenico Rizzo fu gvardian della / Scuola di S. Marco bandito dall'Eccelso / Consiglio di Dieci per l'infedeltà del suo maneggio / et per haver intaccati e ven-/duti li capitali della medesima con ini-/que forme e fraudi enormi.* ”

Fotografia allegata: n° 12

Nota: i bordi dell'epigrafe presentano tracce di colorazione rosso scuro.

Epigrafe Intgra



Illustrazione 12: Lapide all'ex Scuola Grande di San Marco, ora Ospedale SS. Giovanni e Paolo (foto: Andrea Villani, modificata)

SCHEMA EPIGRAFICA N° 13

Oggetto: Lapide

Tipologia: Infamante

Cronologia: 1710

Localizzazione attuale: Giacente extra-situm e di origine nota. L'epigrafe si trova infatti, parzialmente rovinata, sotto una teca protettiva in alluminio e plexiglas, in Via Sottotenente di Vascello Caleri Bruno, anche se in origine Cicogna la vide “ In campagna della Casa dell'Arsenal”.

Classe: Lastra

Funzione: Giudiziaria, Penale, Strumentale, Infamante

Materia: Pietra d'Istria

Altezza: 68 cm

Larghezza: 102 cm

Stato di conservazione: Integro e incompleto: le lettere sul lato sinistro sono state erose dagli agenti atmosferici e sono andate perdute.

Specchio epigrafico: corrisponde alle misure della lastra

Superficie: piatta

Livello di stesura del testo: medesima quota

Disposizione del testo: orizzontale

Numero delle righe: 10, complete per la metà sinistra.

Margine: N. R.

Spazio interlineare: 1 cm

Spaziatura fra lettere o parole: 2 cm

Tipologia scrittoria: Capitale epigrafica

Altezza media delle lettere: 4 cm

Altezza massima: 4,5 cm

Altezza minima: 4 cm

Impaginazione della scrittura: Rettilinea

Tecnica di esecuzione: a solchi

Solco: a V

Abbreviazioni: Nessuna

Apicatura: Presente

Sistemi interpuntivi: Assenti

Simboli: Nessuno

Edizione: “ *ADI 22 Novembre 1712 / Gerolemo Sala già Capo / delle sale delle Armi in / campagna della casa dell' / Arsenale restò bandito / con pena della forca / per furti da lui commessi / de pubblici capitali e / stia la presente a di lui / perpetua infamia e / documento altrui.*”

Fotografia allegata: n° 13

Epigrafe Integra




Illustrazione 13: Lapide all'Arsenale (foto: Andrea Villani, modificata)

SCHEDA EPIGRAFICA N° 14

Oggetto: Lapide

Tipologia: Infamante

Cronologia: 1703

Localizzazione attuale: Giacente extra-situm e di origine nota. L'epigrafe si trova infatti nell'atrio di Palazzo Ducale di Venezia (VE), a metà del lato destro tenendo l'entrata alle spalle, ma la localizzazione fornita da Cicogna era “ *Tribunal Civile, sul muro fuori alle colonnette respicienti il molo*” sotto un'altra epigrafe del medesimo tipo.

Classe: Lastra

Funzione: Giudiziaria, Penale, Strumentale, Infamante

Materia: Pietra d'Istria

Altezza: 59 cm

Larghezza: 86 cm

Spessore: 3 cm

Stato di conservazione: Integro e completo

Specchio epigrafico: corrisponde alle misure della lastra

Superficie: piatta

Livello di stesura del testo: medesima quota

Disposizione del testo: orizzontale

Numero delle righe: 8, completo

Margine: Assente

Spazio interlineare: N. R.

Spaziatura fra lettere o parole: N. R.

Tipologia scrittoria: Capitale epigrafica

Altezza media delle lettere: N. R.

Altezza massima: N. R.

Altezza minima: N. R.

Impaginazione della scrittura: Rettilinea

Tecnica di esecuzione: a solchi

Solco: a V

Abbreviazioni: Gio: (Giovanni)

Apicatura: Presente

Sistemi interpuntivi: 4

Posizione: riga 2, 4, 5 e 8

Aspetto: 3 virgole e un punto di fattura sottile e spigolosa.

Dimensione: N. R.

Simboli: Nessuno

Edizione: “ M. DCC. III. / Gio: Paulo Vivaldi già contador all'ufficio del Dacio del vin e Gasparo / Salvioni già scontro nello stesso / ufficio restarono banditi come/ ministri infedeli e come rei di / grossissimo intacco della cassa / dell'ufficio del Dacio del vin.”

Fotografia allegata: n° 14

Epigrafe Integra



Illustrazione 14: Lapide nell'atrio di Palazzo Ducale (foto: Andrea Villani, modificata)

FONTI DIRETTE

1- ARCHIVIO di STATO DI VENEZIA (ASV)

Arte dei Luganegheri, Atti, busta 278;

Capi del Consiglio dei Dieci. Processi, Dogado, 1;

Capitolare dei Capi del Consiglio dei Dieci;

Cinque Savi alla Mercanzia, serie 1, busta 921;

Scuola Grande di S. Maria della Misericordia, Atti, 2;

Scuola Grande di San Marco, Atti, busta 92;

Patroni e Provveditori all'Arsenal, 1

Procuratori di San Marco, Procuratia de Ultra Canalem, Processi, busta 392;

Provveditori al Sal, Atti, busta 384;

Magistrato al Sal, Terminazioni e Sentenze criminali, busta 379;

Compilazione delle Leggi, 1° serie, busta 73;

2- BIBLIOTECA MARCIANA

Si danno di seguito le collocazioni delle raccolte di bandi e sentenze dell'Eccelso Consiglio di Dieci, stampate da Antonio Pinelli e figli, stampatori ducali, e conservati presso la Biblioteca Marciana di Venezia:

RARI VEN. 0358;

RARI VEN. 0359;

RAVI VEN. 0360;

MISC 2754;
MISC. 2755;
MISC. 4190;

3- Biblioteca del Museo Correr

Parte presa... in materia che tutti li officij & magistrati debbano saldar le casse, stampata da A. Pinelli, Venezia 1613;

Raccolta di proclami, avvisi, terminazioni, etc... relativi alla Serenissima Repubblica di Venezia (1688-1796);

FONTI INDIRETTE

(3- BIBLIOTECA del MUSEO CORRER)

F. Argelati, *Pratica del Foro Veneto*, Venezia 1737;

Elena Bassi, *Palazzi di Venezia*, Venezia 1987;

Giorgio Bellavitis, *L'Arsenale di Venezia: storia di una grande struttura urbana*, Venezia 1983;

Marcello Brusegan, *I palazzi di Venezia*, Roma 2005;

Condannare all'oblio: pratiche della damnatio memoriae nel Medioevo: atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della 20° edizione del Premio Internazionale Ascoli Piceno, a cura di Isa Lori Sanfilippo e Antonio Rigon, 2010;

Emmanuele Antonio Cicogna, *Saggio di bibliografia veneziana*, Venezia 1867

Emmanuele Antonio Cicogna, *Corpus Iscrizioni Veneziane*, a cura di Pietro Pazzi e Sara Bergamasco, Venezia 2001;

Fama e Publica Vox nel Medioevo, Atti del Convegno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 3-5 dicembre 2009), a cura di Isa Lori Sanfilippo e Antonio Rigon, Roma 2011;

Gaetano Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati Italiani*, Torino 1982;

Gaetano Cozzi, *Stato, Società e Giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma 1980;

Vincent Debiais, *Messages de pierre: la lecture des inscriptions dans la communication médiévale (13-14ème siècle)*, Turnhout-Brepols, 2009

Tommaso Fattorosi, *Magistrature contabili e di controllo della Repubblica di Venezia dalle origini al 1797*, Roma 1950;

M. Ferro, *Dizionario del Diritto Comune Veneto*, volume II, seconda edizione, Venezia 1847

M. N. Mocenigo, *L'Arsenale di Venezia*, Roma 1938;

Nelli-Elena Vanzan Marchini, *La congiura imperfetta di Bajamonte Tiepolo*, Sommacampagna 2011;

Gherardo Ortalli, *La peinture infamante du 13ème au 16ème siècle: "pingatur in Palatio"*, Paris 1994

Johann Georg Palfer, *Memorabilia Venetiarum Monumenta...*, Venezia 1797;

Armando Petrucci, *La scrittura: ideologia e rappresentazione*, Torino 1986;

Armando Petrucci, *Le scritture ultime: ideologie della morte e strategie dello scrivere nella tradizione occidentale*, Torino 1995;

L. Priori, *Prattica Criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Repubblica di Venezia*, Venezia 1622

Identità cittadina e comportamenti socio-economici tra Medioevo ed età Moderna, a cura di Paolo Prodi, Maria Giuseppina Muzzarelli, Stefano Simonetta;

Romanin, *Storia di Venezia*, volume III,...

Marin Sanudo, *I Diarii, pagine scelte* (1496-1533), a cura di Paolo Margaroli;

Paolo Prodi, *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Bologna 2007;

Paolo Prodi, *Settimo non rubare*, Bologna 2009;

Quaderni della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Venezia, Nuova Serie, n* 7, Giugno 1978; Giovanna Scirè Nepi, pp 9-31; Coll. 42/7;

Romanin, *Storia documentata di Venezia*, vol. III...

Storia della Civiltà Veneziana, volume 3, Firenze 1979;

Storia di Venezia, Istituto della Enciclopedia italiana, volumi VI, VII e VIII, 1994;

Giuseppe Tassini, *Curiosità Veneziane*, Venezia 1970;

Giuseppe Tassini, *Alcune delle più celebri condanne capitali...*, Venezia 1866;

Ester Zille, *Salari e stipendi a Venezia fra Quattro e Cinquecento*, Venezia 1992;

Giorgio Zordan, *L'ordinamento giuridico veneziano*, 1980;

Giorgio Zordan, *Repertorio di storiografia veneziana*, Padova 1998;

Alvise Zorzi, *La Repubblica del Leone*, Milano 2009;

Alvise Zorzi, *Venezia scomparsa*, Milano 1972;